REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLII | BARI, 23 MARZO 2011 | N. **42**

Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
c) leggi e regolamenti regionali;
d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
k) richieste di referendum con relativi risultati;
l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
b) deliberazioni della Giunta regionale;
c) determinazioni dirigenziali;
d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
f) atti degli Enti Locali;
g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
h) statuti di enti locali;
i) concorsi;
j) avvisi di gara;
k) annunci legali;
l) avvisi;
m) rettifiche;
n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righi per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.**

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.**

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazzo - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

"Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 febbraio 2011, n. 138
GALATINA (LE) - Varianti puntuali al Piano Urbanistico Generale. Controllo di compatibilità ai sensi degli artt.11 e 12 della L.r. n.20/2001.
Pag. 8293

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 febbraio 2011, n. 139
Atto di intesa regionale per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un collegamento HDVC 1000 MW(2x500MW), in corrente continua in cavo marino e terrestre tra l'Italia e l'Albania, tra la Stazione Elettrica di Manfredonia (FG) e quella di Kallmet (prefettura di Lezhë) e delle opere e infrastrutture connesse - Tratto compreso tra la S.E. di Manfredonia e il Confine di Stato.
Pag. 8307

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2011, n. 405
Legge regionale 2 agosto 2010, n. 9, articolo 17, comma 7 - Delibera Giunta Regionale 6 agosto 2010, n. 1878 - Fondo di rotazione per l'attuazione dei programmi di ripianamento dei Consorzi ASI - Titolo II - Debiti verso la Regione Puglia - Ammissione delle domande.
Pag. 8315

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2011, n. 406
Comitato Tecnico Regionale per la concessione di contributi a favore delle Imprese artigiane ex art. 37 L. 949/1952 e s.m.i. Cessazione funzioni.
Pag. 8317

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2011, n. 407
IIP Stato-Regione Puglia. APQ "E-government e società dell'informazione"-Progetto "Potenziamento della larga banda nei distretti industriali della Puglia". II° Atto integrativo. Integrazione cofinanziamento a favore dei progetti regionali per i Distretti concesso ai sensi dell'art.3, comma 2, del DM Sviluppo Economico del 28/12/2007- Rifinanziamento di cui al Decreto MISE 21/12/2010.
Pag. 8319

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2011, n. 408
Art. 4 comma 2-bis Legge Regionale del 3 aprile 2008 n.4 - Programma Operativo FESR. Quote di cofinanziamento - Terza variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 - Rifinanziamento P.O. FESR 2007-2013 - Asse III - "Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale".
Pag. 8324

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2011, n. 409
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - art. 1 comma 1227, Partecipazione della Regione Puglia ai Programmi di Intervento. Variazione al bilancio 2011.
Pag. 8332

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2011, n. 410
Approvazione delle "Linee guida per la individuazione di interventi tesi a mitigare le situazioni di maggiore criticità delle coste basse pugliesi".
Pag. 8334

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2011, n. 412
D.Lgs n. 42/2004, successive modifiche e integrazioni, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", art. 146, comma 6. Ricognizione dei comuni singoli e delle associazioni di comuni che abbiano i requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica e abbiano istituito la commissione locale per il paesaggio. Attribuzione della delega e disciplina delle modalità di esercizio. (XXI).
Pag. 8338

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2011, n. 413
Comune di FOGGIA:Progetto di intervento per il completamento della rete fognaria dell' abitato del Comune di Foggia. Attestazione di compatibilità paesaggistica in deroga alle prescrizioni di base-artt. 5.04 e 5.07 N.T.A. del P.U.T.T./P. Proponente: SOCIETA' ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A di Bari
Pag. 8343

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2011, n. 414
Comune di GROTTAGLIE: Lavori per la costruzione di un serbatoio pensile in cls. da mc.150 e relativa condotta a servizio dell'abitato del Comune di Grottaglie(TA) a supporto del serbatoio seminterrato esistente di mc.15.000 in località Monte Pizzuto-Grottaglie.Attestazione di compatbilità paesaggistica art. 5.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.Proponente: SOCIETA' ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A di Bari
Pag. 8348

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2011, n. 415
COMUNE DI CANDELA (FG). Adeguamento del PdF al Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio PUTT/P.Parere Paesaggistico con prescrizioni (art 5.03 del PUTT/P)
Pag. 8353

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2011, n. 416
Circolare n. 2/2011 "Indicazioni in merito alle procedure autorizzative e abilitative di impianti fotovoltaici collocati su edifici e manufatti in genere"
Pag. 8362

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2011, n. 422
Modifica ed integrazione D.G.R.n. 1507/2010, esecutiva, relativamente ai criteri e modalità per l'istruttoria e la concessione dell'aiuto previsto dall'articolo 8 commi 1-2-3-4 della legge regionale 31/12/2009 n. 34 "Interventi a favore delle imprese agricole".
Pag. 8369

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2011, n. 423
DGR n. 2866/2010. Documento di Indirizzo Economico e Funzionale per il 2010 e per il triennio 2010-2012. Progetto "Sistema Informativo per la Gestione del Contenzioso Legale". Autorizzazione attività per l'anno 2011.
Pag. 8371

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2011, n. 424
DGR n. 251 del 26/02/2009 e D.G.R. n.1827 del 04/08/2010 - Percorso per l'erogazione a carico del SSR dei prodotti privi di glutine a favore dei cittadini celiaci della regione Puglia - Aggiornamento
Pag. 8374

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2011, n. 425
Accordo Integrativo Regionale per la Medicina Generale ACN 29/07/2009 e ACN 08/07/2010. Approvazione. Rettifica DDGGRR n.5/03 e n. 936/05 e smi.
Pag. 8394

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2011, n. 426
Accordo Integrativo Regionale per la Disciplina dei Rapporti con i Medici di Medicina Pediatrica ACN 29 luglio 2009 e ACN 8 luglio 2010. Approvazione. Rettifica DDGGRR n.4/03 e n. 1770/05 e smi.
Pag. 8407

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2011, n. 427
D.G.R. n. 751/2009 "Società in house Innova Puglia s.p.a.. Convenzione per la disciplina di fornitura di servizi". - Servizi RUPAR Wireless per il 118 regionale (RPWireless118/2011). Approvazione scheda attività.
Pag. 8415

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2011, n. 445
S.S. 275 "di Santa Maria di Leuca" - Verbale incontro del 3 marzo 2011. Ratifica e adempimenti conseguenti.
Pag. 8430

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 febbraio 2011, n. 138

GALATINA (LE) - Varianti puntuali al Piano Urbanistico Generale. Controllo di compatibilità ai sensi degli artt.11 e 12 della L.r. n.20/2001.

Assente l'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistico Regionale, con l'integrazione dell'istruttoria per gli aspetti di compatibilità con il PUTT/p da parte dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, riferisce quanto segue l'Ass. Godelli:

""Il Comune di Galatina (LE), dotato di Piano Urbanistico Generale approvato con Delibera di C.C. n. 62 del 6.12.2005, con Deliberazione di C.C. n. 31 del 29.07.2010 ha adottato in via definitiva una serie di varianti puntuali al PUG.

Precedentemente con Deliberazione di Commissariamento Straordinario n.83 del 24/02/2010 il Comune di Galatina aveva adottato il DPP e con successiva Deliberazione di C.S. n. 186 dell'08/04/2010 aveva adottato le varianti puntuali al PUG.

Nel periodo di pubblicazione di detta ultima Delibera sono state presentate due osservazioni che sono state esaminate con la citata Delibera di C.C. n.31 del 29.07.2010.

Con nota prot. n.20100032920 del 10/09/2010, acquisita al prot. n.13166 del 20/09/2010 del Servizio Urbanistica, il Comune ha trasmesso due copie della Delibera di C.C. n. 31 del 29.07.2010 in uno ad un elaborato grafico riportante le Tavole relativa a ciascuna delle "varianti puntuali".

Successivamente, con nota prot. n.20100037485 del 20/10/2010, acquisita al prot. n.15053 del 09/11/2010 del Servizio Urbanistica, il Comune ha trasmesso copia della Delibera di C.C. n.38 dell'8/10/2010 avente ad oggetto: "Varianti puntuali al PUG - Revisione emendamento art.5.1.2. NTA" con cui è stata rettificata una modifica fatta alle NTA".

Con ulteriore nota prot. n. 20100044593 del 13/12/2010, acquisita al prot. n. 16266 del 14/12/2010, il Comune ha trasmesso documentazione fotografica relativa agli immobili di proprietà di Dolce Fara e Domenica nonché della società "Sistema Immobiliare".

In via preliminare si specifica che l'art.12 della L.R. 20/2001 al comma 1 prevede che *"Il Comune procede alla variazione delle previsioni strutturali del PUG mediante lo stesso procedimento previsto dall'articolo 11"* e che l'art.11 ai commi 7° e 8°, recita quanto segue: *"Il PUG così adottato viene inviato alla Giunta Regionale e alla Giunta Provinciale ai fini del controllo di compatibilità rispettivamente con il DRAG e con il PTCP, ove approvati. Qualora il DRAG e/o il PTCP non siano stati ancora approvati, la Regione effettua il controllo di compatibilità rispetto ad altro strumento di pianificazione territoriale ove esistente, ivi inclusi i piani già approvati ai sensi degli articoli da 4 a 8 della Legge Regionale 31 maggio 1980 n. 56, ovvero agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale di cui all'art.5 del D.Lgs. 267/2000.*

La Giunta Regionale e la Giunta Provinciale si pronunciano entro il termine perentorio di centocinquanta giorni dalla ricezione del PUG, decorso inutilmente il quale il PUG si intende controllato con esito positivo."

Con Del. di G.R. n. 1328 del 03.08.2007 sono stati approvati gli "*Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei Piani Urbanistici Generali "PUG",* approvati con la delibera GR. n.1328 del 03/08/07, prevedono l'acquisizione dei pareri di competenza degli enti interessati (attraverso conferenza di servizi o procedure ordinarie), prima della adozione del PUGe successivo invio alla Regione e alla Provincia, per il controllo di compatibilità di cui all'art.11/co.7° della LR n.20/2001. Ai predetti *"Indirizzi"* si deve pertanto fare riferimento nella fattispecie puntuale delle varianti al PUG del Comune di Galatina, in quanto adottate successivamente, giusta Deliberazione di C.S. n. 186 dell'08/04/2010.

Di conseguenza è da ritenersi pregiudiziale ai fini del conseguimento del controllo positivo di compatibilità da parte della Giunta Regionale, ai sensi dell'art.11 della LR n.20/2001, l'acquisizione dei seguenti pareri favorevoli:

- parere di competenza della Struttura Tecnica Interprovinciale (ex Genio Civile) per il rischio sismico, ai sensi dell'art.89 del DPR n.380/2001, a norma di quanto recentemente disposto con Delibera della Giunta Regionale n.1626 del 15/09/09 (BURP n.151 del 29/09/09);
- parere di conformità al PAI (Piano di Assetto Idrogeologico-Delibera di C.I. n.39 del 30/11/05) rilasciato dall'Autorità di Bacino della Puglia.

I pareri sopra elencati non risultano pervenuti ed inoltre non risulta avviata alcuna procedura di VAS o verifica di assoggettabilità; il Comune di Galatina, peraltro, in qualità di Autorità Procedente, non ha certificato la eventuale esclusione dalla suddetta procedura. A tal proposito si rammenta che l'art.6 comma 3 del D.Lgs.152/2006 così come modificato dal D.Lgs.4/2008 recita: *"Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'art. 12"*.

Ciò premesso ai fini della valutazione regionale di compatibilità delle varianti in questione occorre peraltro riferirsi ai seguenti strumenti di pianificazione territoriale a scala regionale:

- Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P), approvato con delibera di G.R. n.1748 del 15/12/2000;
- Piano-stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI), approvato dall'Autorità di Bacino della Puglia con delibera di C.I. n.39 del 30/11/05.

Dall'esame della documentazione acquisita si riportano le varianti al PUG proposte che al fine di un loro migliore inquadramento vengono suddivise in diversi gruppi e più precisamente nei **gruppi "A", "B", "C" e "D"** di seguito riportati:

GRUPPO "A"

	N.	VARIANTE		NOTE	
		DA	A	DITTA	Sentenza TAR
VARIANTI PUNTUALI IN RIFERIMENTO A SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO	1	"Zona A3 – edifici e loro pertinenze di valore storico testimoniale esterni al centro abitato"	"Zona B1 – Zone sature"	Dolce Fara e Dolce Domenica	**1356/08**
	2	Eliminazione della prescrizione normativa secondo cui la realizzazione di una strada rimaneva a carico del proprietario		Marocco Giorgio	**1357/08**
	3	"Zona E3 – zone agricole"	"Zona D5 – cave e relativa industria di trasformazione"	Calcestruzzi s.p.a.	**3615//08**
	4	"Sede stradale"	"Zona B2a – zone di completamento edilizio"	Vuksa Nedyelika Neda	**3616/08**
	5	"Zona D2 – attrezzature economiche varie e di progetto" e "Zona E2 – zone agricole di salvaguardia"	Tutta l'area come "Zona D2 - attrezzature economiche varie esistenti e di progetto"	De Pascalis Valerio Giuseppe	**3618/08**

VARIANTI PUNTUALI IN RIFERIMENTO A SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO	**6.a**	Zona "Verde condominiale"	"Verde privato"	Salpa s.p.a.	**1358/08**
	6.b	Modifica alla norma consentendo, nelle zone D2, una volumetria per il residenziale pari al 50% del volume massimo			
	7	"Zona agricola"	"Zona D6 Turistico-alberghiera"	Galluccio Giuseppe, Francesco, Agata Maria	**1853/08**
	8.a	"Verde di decoro"	"Zona D1"	Casa di Riposo "C.Galluccio	**1849/08**
	8.b	Zona "E2"	"F4-Attrezzature per la ricreazione e lo sport"		
	9	Zona "E1-di massima salvaguardia"	"Zona D6 Turistico-alberghiera"	Venturi Francesca	**1852/08**
	10	Zona "A2 – Complessi edilizi di valore storico testimoniale siti nel centro edificato ma fuori dal perimetro del Centro Antico di Galatina"	"Zona B1-Zone sature"	Tartaro Giovanni Maria	**1848/08**
	11	Equiparazione di tutte le zone "D2– attrezzature economiche varie esistenti e di progetto" consentendo per tutte le D2 una volumetria per il residenziale pari al 50% del volume massimo		Fortuzzi Maria	**1846/08**

Le modifiche del **gruppo "A"** possono così sintetizzarsi:

n. 1 - la modifica riguarda un edificio tipizzato dal PUG come "Zona A3 - edifici e loro pertinenze di valore storico testimoniale esterni al centro abitato"; per l'edificio in questione si propone la inclusione nella "Zona B1 - Zone sature" in quanto ritenuto privo di valore storico testimoniale;

n. 2 - la modifica riguarda la eliminazione della prescrizione normativa secondo cui la realizzazione di una strada rimaneva a carico del proprietario;

n. 3 - la modifica consiste nella tipizzazione da "Zona E3 - zone agricole" a "Zona D5 - cave e relativa industria di trasformazione" essendoci sull'area un impianto di produzione di calcestruzzo, uno di frantumazione roccia ed un impianto di produzione di conglomerati cementizi e bituminosi;

n. 4 - la modifica riguarda la tipizzazione di un'area di 200 mq circa da "sede stradale" a "Zona B2a - zone di completamento edilizio";

n. 5 - la modifica riguarda la rettifica di una perimetrazione per un'area indicata come "Zona E2 - zone agricole di salvaguardia" in adiacenza ad una "Zona D2 - attrezzature economiche varie e di progetto" al fine di classificare l'area in questione

come "Zona D2 - attrezzature economiche varie e di progetto";

n. 6.a -la modifica riguarda la classificazione di un'area privata da "Verde condominiale" a "Verde privato";

n. 6.b - la modifica riguarda la norma che, per le zone D2, prevedeva una volumetria per il residenziale pari a 1/4 del volume massimo portandola ad 1/2 del volume massimo;

n. 7 - la modifica riguarda un'area oggetto di PRUSST (per la realizzazione di un complesso turistico e ristrutturazione di una masseria esistente), perimetrata dal PUG come "area PRUSST" ma tipizzata come agricola, e ora proposta quale "Zona D6 Turistico-alberghiera";

n. 8.a - la modifica consiste nella tipizzazione di un'area da "Verde di decoro" a Zona "D1-Insediamenti industriali esistenti";

n. 8.b - la modifica consiste nella tipizzazione di un'area da Zona "E2" a Zona "F4-Attrezzature per la ricreazione e lo sport".

n. 9 - la modifica consiste nella tipizzazione di un'area da Zona "E1-di massima salvaguardia" a Zona "D6 Turistico-alberghiera".

n. 10 - la modifica consiste nella tipizzazione di un'area da Zona "A2 - Complessi edilizi di valore storico testimoniale siti nel centro edificato ma fuori dal perimetro del Centro Antico di Galatina" e già "Zona "B" nel previgente PRG, a Zona "B1 - Zone sature".

n. 11 - la modifica riguarda le norme di cui alle Zone "D2- Attrezzature economiche varie esistenti e di progetto" per la quota parte relativa alla residenza che passa da 1/4 a 1/2 della volumetria ammissibile.

GRUPPO "B"

VARIANTI PUNTUALI IN RIFERIMENTO A RICORSI RITENUTI ACCOGLIBILI DA PARTE DEL COMUNE	N.	VARIANTE		NOTE	
		DA	A	DITTA	Ricorso
	1	Zona "A2 – Complessi edilizi di valore storico testimoniale siti nel centro edificato ma fuori dal centro antico"	Zona "B1 – Zone sature"	"Sistema Immobiliari srl"- Lauriola Antonio	49716/09
	2	Fascia di rispetto cimiteriale	Riduzione fascia di rispetto a m 100, limitatamente alla quota parte interferente con la zona D1 di nuova tipizzazione di PUG	Mele Carmine	49720/09

Le modifiche del **gruppo "B"** possono così sintetizzarsi:

n. 1 - la modifica riguarda un edificio tipizzato dal PUG come "Zona A2 - Complessi edilizi di valore storico testimoniale siti nel centro edificato ma fuori dal centro antico" e ora proposto come "Zona B1 - Zone sature" in quanto ritenuto privo di valore storico testimoniale.

n. 2 - la modifica riguarda la riduzione a m 100 della fascia di rispetto cimiteriale, limitatamente alla parte interferente con la zona D1 di nuova tipizzazione di PUG.

Risultano, altresì, operate varianti alle N.T.A. ed al R.E. che di seguito vengono suddivise rispettivamente nei gruppi **"C" e "D"**.

Nello specifico:

GRUPPO "C" (N.T.A.)

N.	N.T.A. VIGENTI	N.T.A. DI VARIANTE
1	art.1.1 comma 2	art.1.1 comma 2
	Le indicazioni contenute nelle tavole in scala 1:2.000 prevalgono su quelle in scala 1:5.000/1:10.000; analogamente quelle delle tavole in scala 1:5.000 prevalgono su quelle in scala 1:10.00. In caso di discordanza o di indicazione errata, le indicazioni scritte prevalgono su quelle grafiche. In caso di discordanza, le	Le indicazioni contenute nelle tavole in scala 1:2.000 prevalgono su quelle in scala 1:5.000/1:10.000; analogamente quelle delle tavole in scala 1:5.000 prevalgono su quelle in scala 1:10.00. In caso di discordanza o di indicazione errata, le indicazioni scritte prevalgono su quelle grafiche. In caso di discordanza, le

	prescrizioni delle norme tecniche di attuazione prevalgono su quelle del regolamento edilizio. I contenuti della relazione e dei suoi allegati sono da ritenersi indicativi e non prescrittivi.	prescrizioni delle norme tecniche di attuazione prevalgono su quelle del regolamento edilizio. I contenuti della relazione e dei suoi allegati sono da ritenersi indicativi e non prescrittivi. ***Per le zone C (Comparti) la indicazione tabellata è nella fattispecie puramente indicativa e finalizzata alla determinazione della superficie per opere di urbanizzazione secondaria. Quindi in caso di discordanza, vale come riferimento corretto la indicazione grafica data sulle tavole di piano in scala 1:2.000.***
2	art.2.7 Superficie Coperta (Sc)	art.2.7 Superficie Coperta (Sc)
	1. Misura l'area risultante, dalla proiezione, sul piano orizzontale, delle parti fuori terra di tutti i fabbricati principali ed accessori, delimitata dal profilo esterno delle murature perimetrali, fatto salvo il disposto, per le costruzioni esistenti, della L.R. n.23 del 13.08.98, compresi: i balconi chiusi su tre lati; il 50% della superficie dei porticati se di uso privato; le tettoie; le scale con propria struttura; gli elementi in aggetto (pensiline, balconi aperti, scale, ecc.) con sporgenza superiore a ml 1.20 per la parte eccedente. 2. Non si computano: balconi aperti su almeno due lati; cornicioni; gronde; pensiline d'ingresso di superficie non superiore a 6 mq; autorimesse interrate purchè interamente coperte da uno strato di almeno 40 cm di terra vegetale; piscine e vasche all'aperto; aie e concimaie; piani caricatori in zona produttiva e zone scoperte di piani rialzati su pieno sottostante. 3. Si computano invece le superfici (in proiezione orizzontale) degli impianti esterni connessi ad attività industriali od	1. Misura l'area risultante, dalla proiezione, sul piano orizzontale, delle parti fuori terra di tutti i fabbricati principali ed accessori, delimitata dal profilo esterno delle murature perimetrali, fatto salvo il disposto, per le costruzioni esistenti, della L.R. n.23 del 13.08.98, compresi: i balconi chiusi su tre lati; il 50% della superficie dei porticati se di uso privato; le tettoie; le scale con propria struttura; gli elementi in aggetto (pensiline, balconi aperti, scale, ecc.) con sporgenza superiore a ml 1.20 per la parte eccedente. 2. Non si computano: balconi aperti su almeno due lati; cornicioni; gronde; pensiline d'ingresso di superficie non superiore a 6 mq; autorimesse interrate purchè interamente coperte da uno strato di almeno 40 cm di terra vegetale; piscine e vasche all'aperto; aie e concimaie; piani caricatori in zona produttiva e zone scoperte di piani rialzati su pieno sottostante. 3. Si computano invece le superfici (in proiezione orizzontale) degli impianti esterni connessi ad attività industriali od artigianali,

	artigianali, esclusi quelli di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi a servizio della attività produttiva.	esclusi quelli di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi a servizio della attività produttiva. ***4. "I balconi e le terrazze a livello, qualunque sia l'aggetto, sono esclusi dal calcolo della superficie coperta".***
3	art.2.12 comma 5	art.2.12 comma 5
	Nel volume fabbricabile non vanno computati i porticati di uso pubblico o porzioni di essi, i pilotis e le gallerie, i balconi, le tettoie, i parapetti, i cornicioni e gli elementi di carattere ornamentale. Per i porticati che non siano di uso pubblico, ai fini del calcolo del volume, va considerato solo il 50% del volume effettivo; l'altezza del portico del piano di calpestio all'intradosso delle travature e/o al punto più basso del portico non potrà essere inferiore a m.2,40.	Nel volume fabbricabile non vanno computati i porticati di uso pubblico ***o privato***, porzioni di essi, i pilotis e le gallerie, i balconi, le tettoie, i parapetti, i cornicioni e gli elementi di carattere ornamentale. L'altezza del portico del piano di calpestio all'intradosso delle travature e/o al punto più basso del portico non potrà essere inferiore a m.2,40. ***Detta altezza, spessore solaio compreso, va considerata altezza virtuale uguale a zero e come tale non concorre al calcolo dell'altezza dell'edificio, riferibile esclusivamente agli interventi nel Comparto n. 2 del PUG. Negli altri casi vale invece l'altezza effettiva.***
4	art. 4.3.1.1	art. 4.3.1.1
	Per tutti i progetti di intervento edilizio diretto su edifici compresi in tale zona si richiede contestualmente alla presentazione del progetto esecutivo la presente documentazione: *omissis* 4. Sezioni stradali ed altimetria degli edifici prospicienti e circostanti entro un raggio di mt.50 dai confini dell'unità interessata o anche minore se viene intercettato un incrocio stradale (rapp. 1:50)	Per tutti i progetti di intervento edilizio diretto su edifici compresi in tale zona si richiede contestualmente alla presentazione del progetto esecutivo la presente documentazione: *omissis*

5	art. 4.3.1.2	art. 4.3.1.2
	Sulla base della documentazione innanzi riportata il progetto deve precisare le principali caratteristiche di intervento attenendosi alle norme relative al tipo d'intervento ed alle norme di carattere generale che di seguito si riportano, fatto salvo quanto necessario a garantire il superamento delle barriere architettoniche:	Sulla base della documentazione innanzi riportata il progetto deve precisare le principali caratteristiche di intervento attenendosi alle norme relative al tipo d'intervento ed alle norme di carattere generale che di seguito si riportano, ***fatto salvo quanto necessario a garantire il superamento delle barriere architettoniche:***
6	artt.4.6.2, 4.6.3.1, 4.6.3.2, 4.6.3.3, 4.6.3.4	artt.4.6.2, 4.6.3.1, 4.6.3.2, 4.6.3.3, 4.6.3.4
	Dc= Distanza dai confini min. ml 5	Dc= Distanza dai confini min. ml 5 ***salvo aderenza contestuale***
7	art.5.1.2	art.5.1.2
1.	In tali zone sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: impianti e laboratori artigianali, impianti di trasformazione di prodotti agricoli, uffici, autorimesse pubbliche, sale di esposizione, negozi, bar, attrezzature di ritrovo e ricettive, ritrovi e sale cinematografiche, abitazioni limitatamente ad ¼ del volume edificabile. Per gli interventi di completamento, ampliamento, nuova costruzione vanno rispettati i seguenti indici:	2. In tali zone sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: impianti e laboratori artigianali, impianti di trasformazione di prodotti agricoli, uffici, sale di esposizione, negozi, bar, attrezzature di ritrovo e ricettive, ritrovi e sale cinematografiche, abitazioni limitatamente ad ½ del volume edificabile. Per gli interventi di completamento, ampliamento, nuova costruzione vanno rispettati i seguenti indici:
	• Iff 3 mc/mq	3. • Iff 3 mc/mq
	• H è prescritta l'altezza massima di 2 piani fuori terra	• H è prescritta l'altezza massima di 2 piani fuori terra
	• Rc la superficie coperta non deve superare il 50% dell'area totale del lotto.	• Rc la superficie coperta non deve superare il 50% dell'area totale del lotto.
	Almeno il 30% della superficie scoperta deve essere sistemata a verde con essenze ad alto fusto.	•
	• Lotto massimo – non superiore a	•
		•

	3.000 mq • Us La superficie da destinare ad attività collettive, a verde pubblico o parcheggio (escluse le sedi viarie) non può essere inferiore al 10% dell'intera superficie della zona per attività artigianali; di 28 mq/abitante per la quota di insediamento residenziale; 80 mq ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento per attività commerciali e/o direzionali.	• Us la superficie da destinare ad attività collettive, a verde pubblico o parcheggio (escluse le sedi viarie) non può essere inferiore al 10% dell'intera superficie della zona per attività artigianali; di ***22 mq/abitante*** per la quota di insediamento residenziale; 80 mq ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento per attività commerciali e/o direzionali.
•	Dc min. 5 mt	• Dc min. 5 mt ***(salvo aderenza contestuale)***
•	Ds 10 mt. o maggiore se il lotto aggetta su viabilità provinciale e/o statale	• Ds 10 mt. o maggiore se il lotto aggetta su viabilità provinciale e/o statale
•	P Deve essere destinata a parcheggio in area privata una superficie non inferiore ad 1 mq/10 mc di costruzione con destinazione artigianale e residenziale; 1 mq ogni 5 mc di costruzione per attività commerciale salvo maggiori superfici dettate da norme regionali e/o nazionali.	• P Deve essere destinata a parcheggio in area privata una superficie non inferiore ad 1 mq/10 mc di costruzione con destinazione artigianale e residenziale; 1 mq ogni 5 mc di costruzione per attività commerciale salvo maggiori superfici dettate da norme regionali e/o nazionali. ***Per le sole D2 già trasformate alla data di adozione della presente variante e per quelle trasformabili in abitazioni limitatamente ad 1/2 del volume edificabile vale la possibilità una tantum di realizzazione di volumi tecnici e di servizio alle abitazioni di sup. > al 15% della sup. in pianta.***
1.	1. Viene confermato nelle sue previsioni planivolumetriche e di destinazione d'uso l'immobile sito in contrada "Nachi" che il PRG destinava ad "Attività economiche varie con vincolo speciale" contraddistinto con simbolo V1. "L'edificio rispetterà il volume d'ingombro	1. Viene confermato nelle sue previsioni planivolumetriche e di destinazione d'uso l'immobile sito in contrada "Nachi" che il PRG destinava ad "Attività economiche varie con vincolo speciale" contraddistinto con simbolo V1. "L'edificio rispetterà il volume d'ingombro di cui alla allegata planimetria di progetto e si svilupperà su due piani e fino a ml.8 sul piano campagna; il piano superiore si

	di cui alla allegata planimetria di progetto e si svilupperà su due piani e fino a ml.8 sul piano campagna; il piano superiore si arretrerà sul fronte rispetto al primo di ml.4, dando luogo ad una terrazza sottoposta a servitù pubblica sulla quale potranno aprirsi i vani di accesso di altrettante attività”.	arretrerà sul fronte rispetto al primo di ml.4, dando luogo ad una terrazza sottoposta a servitù pubblica sulla quale potranno aprirsi i vani di accesso di altrettante attività”.
2.	Viene confermato nelle sue previsioni planivolumetriche e di destinazione d’uso l’immobile sito in Noha sulla vecchia strada Colabaldi che il PRG destinava ad “Attività economiche varie con vincolo speciale” contraddistinto con il simbolo V2. “L’edificio rispetterà il volume d’ingombro, indicato in planimetria, costituito da un corpo lineare e da 5 corpi ad esso trasversali sovrapposti. L’altezza del corpo lineare è fissata in mt. 4,50 dal piano campagna, quella dei blocchi trasversali in mt. 8.00; la porzione di spazio eccedente lo sviluppo planimetrico dei secondi rispetto al primo sarà porticata e sottoposta a pubblica servitù, come pure i tre sottoportici di collegamento con la strada a valle. Le attività e gli esercizi che vi troveranno collocazione si apriranno direttamente sulla strada principale”.	2. Viene confermato nelle sue previsioni planivolumetriche e di destinazione d’uso l’immobile sito in Noha sulla vecchia strada Colabaldi che il PRG destinava ad “Attività economiche varie con vincolo speciale” contraddistinto con il simbolo V2. “L’edificio rispetterà il volume d’ingombro, indicato in planimetria, costituito da un corpo lineare e da 5 corpi ad esso trasversali sovrapposti. L’altezza del corpo lineare è fissata in mt. 4,50 dal piano campagna, quella dei blocchi trasversali in mt. 8.00; la porzione di spazio eccedente lo sviluppo planimetrico dei secondi rispetto al primo sarà porticata e sottoposta a pubblica servitù, come pure i tre sottoportici di collegamento con la strada a valle. Le attività e gli esercizi che vi troveranno collocazione si apriranno direttamente sulla strada principale”.
3.	Solo per la zona D2 sita in adiacenza all’Ospedale S.Caterina Novella il su riportato 1. comma risulta così modificato: “In tali zone sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: uffici, sale di esposizione, negozi, bar, attrezzature di ritrovo e ricettive, ritrovi e sale cinematografiche, abitazioni limitatamente ad ½ del volume edificabile; tale incremento ha destinazione d’uso residenziale conforme al comma 1 dell’art. 4.6.3.4”.	3.
4.	E’ obbligo dei proprietari, prima del rilascio del Permesso di costruire, la preventiva	

	realizzazione, secondo la viabilità prevista nel Pug, delle opere di urbanizzazione primaria, il collaudo e la loro cessione all'amministrazione comunale, in zone che ne siano sprovviste.	
8	art.6.1.4	art.6.1.4
	- Vpa verde e strade di servizio: minimo 40% dell'area;	Vpa verde e strade di servizio ***di uso pubblico con*** minimo 40% (dell'area);
9	art.6.2.1 comma 4	art.6.2.1 comma 4
	Omissis "…..le strade di nuova costruzione, senso unico o doppio di circolazione, avranno una sezione media complessiva di almeno ml 10,50…"	Omissis "…..le strade di nuova costruzione, senso unico o doppio di circolazione, avranno una sezione media complessiva di almeno ***ml 10,00***"

GRUPPO "D" (R.E.)

N.	R.E. VIGENTE	R.E. DI VARIANTE
1	art.12 comma 1 Definizione degli interventi edilizi	art.12 comma 1 Definizione degli interventi edilizi
	omissis e) "interventi di nuova costruzione"….. omissis 1) La costruzione di nuovi edifici fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente;	omissis e) "interventi di nuova costruzione"….. omissis 1) La costruzione di nuovi edifici fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente ***oltre quanto consentito dalle NTA***;
2	art. 34 comma 3 Volume V	art. 34 comma 3 Volume V
	omissis	omissis

	3. Nel computo del volume non vengono compresi: a) i volumi tecnici; b) portici, gallerie e pilotis destinati ad uso pubblico convenzionati;	3. Nel computo del volume non vengono compresi: a) i volumi tecnici; b) portici, gallerie e pilotis;
3	art. 34 comma 3 Volume V	art. 34 comma 3 Volume V
	7. Il volume interrato di un edificio non viene computato nel calcolo del volume limitatamente ad un solo piano realizzato al di sotto della sagoma d'ingombro dell'edificio a piano terra fino alla quota massima di 0,50 mt. rispetto alla quota media delle sistemazioni esterne e senza aperture finestrate. Se vengono realizzati due o più piani interrati il volume che deve essere ricompreso sempre al di sotto della sagoma d'ingombro dell'edificio a piano terra non può superare il 70% del volume fuori terra.	7. Il volume interrato di un edificio non viene computato nel calcolo del volume limitatamente ad un solo piano realizzato al di sotto della sagoma ***(maggiorabile fino al 60%)*** d'ingombro dell'edificio a piano terra fino alla quota massima di 0,50 mt. rispetto alla quota media delle sistemazioni esterne. Se vengono realizzati due o più piani interrati il volume che deve essere ricompreso sempre al di sotto della sagoma ***(maggiorabile fino al 60%)*** d'ingombro dell'edificio a piano terra non può superare il ***100%*** del volume fuori terra. ***La rampa di accesso, anche se compresa nel corpo di fabbrica, non va computata ai fini volumetrici.***

In relazione alle varianti sopra illustrate, di seguito si riportano le risultanze delle istruttorie tecniche operate dai competenti Uffici dell'Assessorato per gli aspetti urbanistici e paesaggistici rispettivamente:

Aspetti Urbanistici -Servizio Urbanistica -Ufficio Strumentazione Urbanistica

In riferimento a quanto proposto, preliminarmente deve evidenziarsi che le varianti in questione riguardano vari ricorsi prodotti da diverse ditte avverso il rigetto di osservazioni da parte del Consiglio Comunale di Galatina nel procedimento di formazione del Piano Urbanistico Generale e si sostanziano nella ottemperanza alle sentenze del TAR/Puglia-Sezione di Lecce in precedenza elencate.

Nello specifico, con le sentenze richiamate nel provvedimento consiliare ed in precedenza riportate il TAR/Puglia ha censurato l'attività amministrativa del Consiglio Comunale di Galatina, evidenziando la necessità da parte dell'organo deliberante di specificare le concrete ragioni per cui le osservazioni prodotte non sono corrette, o condivisibili o in ogni caso non possono essere accolte, non condividendo lo stesso TAR il mero richiamo da parte del Consiglio Comunale di Galatina, in sede di esame delle osservazioni oggetto di ricorso al Giudice Amministrativo, ad una presunta incompatibilità delle stesse osservazioni con le scelte generali poste a base del PUG.

In relazione a quanto innanzi, deve rilevarsi che l'avvenuta ottemperanza alle sentenze del TAR/Puglia oggetto del presente provvedimento si sostanzia nell'accoglimento delle osservazioni all'epoca prodotte e rigettate, innovando conseguentemente le previsioni del PUG e non provvedendo nel contempo a fornire per talune varianti adeguate motivazioni sotto il profilo tecnico-urbanistico, come nel prosieguo si mette in evidenza.

Istruttoria regionale

Entrando nel merito delle varianti complessivamente proposte, si rappresenta quanto segue:

1. Gruppo "A":

Sulla scorta degli atti d'ufficio si rappresenta quanto segue:

n. 1 - la proposta di modifica alla tipizzazione è condivisibile in quanto dalla documentazione fotografica in atti, lo stato di fatto attesta la effettiva assenza del valore storico testimoniale per l'immobile in questione;

n. 2 - la proposta di modifica alle NTA, ancorché non puntualmente indicata, nei suoi aspetti generali non è condivisibile essendo la stessa priva di ogni argomentazione.

n. 3 - la proposta di modifica è condivisibile trattandosi di una mero errore materiale, ovvero della conferma di una classificazione che tiene conto dello stato di fatto, risultando, peraltro, già operata per situazioni del tutto similari presenti nel territorio;

n. 4 - la proposta è condivisibile in riferimento alla modesta entità dell'area (mq. 200), inclusa in un tessuto urbano consolidato, che non comporta un significativo mutamento al dimensionamento del piano urbanistico;

n. 5 - la proposta di modifica è condivisibile in quanto trattasi di una mera rettifica dei confini del lotto in questione ed attesa la preesistenza di tale destinazione nel previgente PRG;

n. 6.a - si ritiene di poter condividere la modifica non avendo la stessa aspetti significativi sul piano urbanistico;

n. 6.b - la modifica proposta non è condivisibile in quanto varia il dimensionamento complessivo del PUG, senza il supporto di alcuna argomentazione di carattere tecnico-urbanistico;

n. 7 - la modifica proposta non è condivisibile in quanto la nuova classificazione ad uso turistico non risulta verificata in relazione al dimensionamento complessivo di settore del PUG;

n. 8.a - la modifica proposta non è condivisibile in quanto la nuova classificazione di Zona

Industriale D1, attribuita all'area di proprietà della Casa di Riposo Galluccio, non risulta supportata da alcuna motivazione;

n. 8.b - la modifica proposta è condivisibile in quanto la nuova classificazione implementa la dotazione di aree per servizi per la residenza;

n. 9 - la proposta non è condivisibile in quanto non risulta operata alcuna verifica con il regime delle aree limitrofe nonché con il dimensionamento complessivo del PUG;

n. 10 - la proposta di modifica non è condivisibile in quanto, dalla documentazione pervenuta, non è riscontrabile lo stato di fatto che motivi la effettiva assenza del valore storico testimoniale;

n. 11 - la modifica proposta non è condivisibile in quanto varia il dimensionamento complessivo del PUG, non correlata ad alcuna accertato e documentato fabbisogno.

2. Gruppo "B":

n. 1 - la proposta di modifica alla tipizzazione è condivisibile in quanto dalla documentazione fotografica pervenuta, lo stato di fatto motiva la effettiva assenza del valore storico testimoniale;

n. 2 - la proposta di modifica non è condivisibile in quanto non si riscontrano le propedeutiche e pregiudiziali valutazioni e conseguenti provvedimenti richiesti ai sensi dell'art.28 della L n.166/2002 per la modifica della fascia di rispetto cimiteriale.

3. Gruppo "C":

Per quanto riguarda le modifiche delle N.T.A., rilevando in via preliminare e generale che le modifiche proposte risultano non supportate da specifiche motivazioni, per i soli aspetti tecnici si ritiene di condividere le modifiche introdotte ai punti dell'elenco:

n. 1 - art. 1.1, comma 2;
n. 2 - art. 2.7, comma 1;
n. 6 - artt. 4.6.2, 4.6.3.1, 4.6.3.2, 4.6.3.3, 4.6.3.4
n. 8 - art. 6.1.4;
n. 9 - art. 6.2.1, comma 4.

Per quanto riguarda le modifiche alle N.T.A. introdotte ai punti dell'elenco:

n. 3 - art. 2.12, comma 5;
n. 4 - art. 4.3.1.1;
n. 5 - art. 4.3.1.2;
n. 7 - art. 5.1.2

si ritiene di non condividere le stesse in quanto non motivate e comunque incidenti negativamente ai fini dell'assetto urbanistico-edilizio delle aree di riferimento

4. Gruppo "D":

Per quanto riguarda le modifiche del R.E., si ritiene di non esprimere alcuna valutazione attesa la vigenza della L.R. n. 3/2009; ad ogni buon fine, in via collaborativa, si ritiene che le modifiche inerenti la definizione delle volumetrie debbano estrapolarsi dal R.E. ed includersi solo nell'elaborato delle N.T.A. (parte strutturale del PUG).

Aspetti paesaggistici -Servizio Assetto del Territorio -Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica.

Istruttoria regionale

Per quel che riguarda gli aspetti paesaggistici, non risulta prodotta alcuna documentazione utile alla verifica della compatibilità delle varianti al PRG proposte dal Comune di Galatina al PUG vigente in relazione al PUTT/P regionale.

In particolare non risultano indagati in alcun modo gli aspetti paesaggistici connessi alle trasformazioni del territorio relative alle varianti del Gruppo "A".

Ciò posto, rilevato che non sussistono le condizioni per operare valutazioni e conseguentemente esprimere parere di merito, allo stato si ritiene non poter attestare la compatibilità con i valori di paesaggio tutelati dal PUTT/P.

Tutto ciò premesso, considerato che le varianti proposte risultano carenti delle valutazioni e conseguenti acquisizione di pareri e/o attestazioni inerenti disposizioni di leggi l'applicazione (D,.Lgs. n. 152//06, D.P.R. n. 380/01-art. 89; L. n. 183/89-L.R.

n.19/02 -P.A.I.) e rilevato che le stesse varianti in parte, nei limiti e nei termini richiamati in relazione, sul piano tecnico-urbanistico non risultano giustificate, così come innanzi evidenziato per gli aspetti di natura urbanistica e rilevato, altresì, che non è possibile procedere a valutazioni di compatibilità con il PUTT/P, si propone alla Giunta di NON ATTESTARE, ai sensi dell'art. 11 -commi 7° e 8°- della L.r. n.20/2001 la compatibilità delle varianti al PUG del Comune di Galatina rispetto al DRAG approvato con delibera di G.R. n.1328 del 03/08/2007.

Resta nelle facoltà dell'Amministrazione Comunale, di indire conferenza di servizi, ai sensi dell'art.11-comma 9° e segg.-della L.r. n.20/2001, ai fini del conseguimento del controllo positivo.""

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 -comma 4° -lettera "d)" della l.r. n.7/97.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/2001 E S.M.I."

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale. ""

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento, dai Dirigenti d'Ufficio e dai Dirigenti dei Servizi;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore, nelle premesse riportata;

DI NON ATTESTARE conseguentemente, ai sensi dell'art. 11 - commi 7° e 8°- della L.r. n.20/2001, la compatibilità delle varianti al PUG del Comune di Galatina rispetto al DRAG approvato con delibera di G.R. n.1328 del 03/08/2007, per le motivazioni e nei limiti e termini di cui alla relazione che precede e che qui si intende integralmente riportata e condivisa;

DI DEMANDARE al competente Assessorato alla Qualità del Territorio la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Galatina (LE), per gli ulteriori adempimenti di competenza;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 febbraio 2011, n. 139

Atto di intesa regionale per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un collegamento HDVC 1000 MW(2x500MW), in corrente continua in cavo marino e terrestre tra l'Italia e l'Albania, tra la Stazione Elettrica di Manfredonia (FG) e quella di Kallmet (prefettura di Lezhë) e delle opere e infrastrutture connesse - Tratto compreso tra la S.E. di Manfredonia e il Confine di Stato.

La Vicepresidente ed Assessore allo Sviluppo Economico, avv. Loredana Capone, di concerto con l'Assessore alla Qualità ed all'Assetto del Territorio, prof. Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dai Dirigenti dell'Ufficio Energia e Reti Energetiche, confermata dal Dirigente del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, e dall'Ufficio Attuazione

Pianificazione Paesaggistica, confermata dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, riferiscono quanto segue:

Premesso che:

- con nota prot. 0010087 del 17/06/2010 posizione n. EL-178 la società "Biopower Green Energy SHPK" s.r.l. ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'energia, Direzione Generale per l'Energia Nucleare, le Energie Rinnovabili e l'Efficienza Energetica, Divisione III - Reti Elettriche, istanza ai sensi dell'art. 1 comma 26 della Legge 23/8/2004 n° 239 e del T.U. 11.12.1993 n. 1175, per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio degli elettrodotti facenti parte della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale (RTN), compresi quelli di interconnessione con l'estero nonché di elettrodotti privati di interconnessione con l'estero (cosiddette merchant - linee) aventi tensione pari o superiore a 150 kV. Il progetto presentato riguarda un collegamento HDVC 1000 MW (2x500MW) 400 ÷500 kVcc, in corrente continua in cavo marino e terrestre, tra l'Italia e l'Albania, tra la nuova Stazione Elettrica di Manfredonia (FG) e quella di Kallmet (prefettura di Lezhë) con relative opere e infrastrutture connesse.

  Le opere facenti parte del collegamento "Italia-Albania" sono così costituite:
  - Stazione di conversione alternata/continua localizzata in area prossima alla nuova stazione elettrica di smistamento a 380 KV di Manfredonia da realizzarsi in località "Macchia Rotonda" del Comune di Manfredonia;
  - Stazione elettrica di smistamento a 380 KV di Manfredonia da realizzarsi in località "Macchia Rotondale) Comune di Manfredonia.;
  - N° 4 raccordi aerei a 380 KV in singola tema per il doppio entra-esce della Stazione Elettrica di Manfredonia sulle linee a 380 KV "Andria-Foggia" e "Foggia-Palo del Colle";
  - N° 2 Raccordi in cavo terrestre a 380 KV per il collegamento tra la Stazione Elettrica di Manfredonia e la Stazione di Conversione di Manfredonia;
  - N° 2 linee di polo in cavo a 400-500KV in corrente continua realizzate parte in cavo terrestre e parte in cavo marino;
  - N° 1 linea in cavo di media tensione di collegamento all'elettrodotto lato Italia, per il ritorno della corrente continua nel caso di funzionamento di un solo polo;
  - Variante alla "Strada Vicinale della Panetteria" ricadente nel Comune di Manfredonia.

In particolare le opere in progetto interessano, nel territorio della Regione Puglia, Comuni di Manfredonia e Zapponeta.

- L'autorizzazione richiesta è relativa al solo tratto del collegamento elettrico compreso tra la nuova S.E. di Manfredonia e il Confine di Stato;
- con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P.n°6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio.

L'art. 5.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che gli interventi derivanti sia da piani sia da specifiche progettazioni, di natura pubblica e privata che determinano rilevante trasformazione o dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili compresi tra quelli sottoposti a tutela dal Piano (art. 4.01 -Opere di rilevante trasformazione), non possono essere concessi/autorizzati senza il preliminare rilascio della attestazione di compatibilità paesaggistica.

Per opere di rilevante trasformazione (art. 4.01 delle N.T.A.) il P.U.T.T./P. definisce quelle derivanti dalla infrastrutturazione del territorio determinata da dimostrata assoluta necessità, o preminente interesse regionale o nazionale, comportante modificazioni permanenti nei suoi elementi strutturanti (art. 3.01 e seg. delle N.T.A. del P.U.T.T./P.). L'attestazione di compatibilità paesaggistica va richiesta dal titolare dell'intervento con la contestuale presentazione del progetto. Agli elaborati tecnici costituenti il progetto va allegato lo studio di impatto paesaggistico di cui all'art. 4.02 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

L'attestazione di compatibilità paesaggistica viene rilasciata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Regione (dalla Giunta Regionale nel caso di opere pubbliche) previa istruttoria.

A tal fine il competente Ufficio del Servizio Assetto del Territorio ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'e-

same e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il merito (sia in senso positivo che condizionato o negativo) dell'attestazione deriva dagli esiti dell'istruttoria sulle risultanze dello studio di impatto paesaggistico eseguita con la verifica di compatibilità paesaggistica (art. 4.03) e della verifica della legittimità delle procedure.

La attestazione di compatibilità paesaggistica vale per il periodo di dieci anni, trascorso il quale la parte non eseguita degli interventi progettati, deve essere oggetto di nuova attestazione di compatibilità paesaggistica.

La attestazione di compatibilità paesaggistica ha gli effetti, esplicitandolo, della autorizzazione ai sensi del D.L.vo n°42/04 e dell'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., se necessaria, di cui segue le procedure.

l'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede al punto 3 che fermo restando quanto relativo alle competenze dell'Amministrazione Statale, è possibile realizzare opere regionali, opere pubbliche, ed opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base (titolo III) sempre che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.
- La deroga, il cui provvedimento segue la procedura ed assume, se necessario ed esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione paesaggistica:
- per opera regionale, viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
- per opera pubblica, viene concessa dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica;
- per opera di altro soggetto va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del Comune interessato che deve esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni valendo il silenzio assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni nel caso di soggetto diverso dal Comune) previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

- Trattandosi di un elettrodotto in cavo interrato peraltro di lunghezza inferiore ai 10 km, il progetto, non risulta assoggettabile a VIA;
- con nota del 17/06/2010 - prot. 0010087, ai sensi dell'art.14 della L. 241/90 e s.m.i., il Ministero ha convocato la riunione della Conferenza di Servizi, al fine di consentire alla Amministrazione procedente di acquisire intese, concerti e nulla osta delle Amm/ni ed Enti coinvolti.

Considerato che:

- Con nota del 23/09/2010 prot. 5530 la Regione Puglia -Servizio Assetto del territorio-Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, ha proceduto alla verifica delle opere in progetto con le disposizioni del Plano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P) approvato con delibera di Giunta regionale 15 dicembre 2000 n. 1748 pubblicata sul B.U.R.P. n. 6 del 11.01.2001. A seguito dell'istruttoria espletata l' Ufficio competente esprime quanto qui di seguito si riporta

(istruttoria rapporti con il PUTT)

- Con riferimento al valore paesaggistico degli Ambiti Territoriali Estesi (ATE) identificati dal P.U.T.T/P. l'intervento in progetto ricade in parte in un ATE classificato di tipo "E" di valore paesaggistico 'normale" ed in parte in un ATE classificato di tipo "C" di valore paesaggistico "distinguibile".
- L'elettrodotto in progetto, in qualche tratto, risulta direttamente interessare alcuni Ambiti Territoriali Distinti (ATD) dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come Identificati e definiti dal Titolo III delle NTA del PUTT/P e dalle relative tavole tematiche.
- In particolare, con riferimento al sistema geomorfo-idrogeologico, l'elettrodotto in progetto interferisce, nel tratto terminale, con l'Ambito Territoriale Distinto "area litoranea" di cui all'art.3.07 delle NTA del PUTT/P.
- Per un tratto, di una lunghezza pari a circa 6 Km, l'elettrodotto in progetto risulta posizionato nell'area annessa del Torrente Cervaro" mentre, per un tratto di una lunghezza di circa

mt. 807, risulta posizionato nell'area annessa del "Canale Peluso".

- Le predette emergenze idrologiche (Torrente Cervaro" e "Canale Peluso"), che costituiscono degli Ambiti Territoriali Distinti oggetto di specifica tutela di cui all'art 3.08 delle NTA del PUTT/P, risultano anche classificate "corsi d'acqua pubblica" di cui al R. D. 11/12/33 n.1775 e pertanto soggette anche alle disposizioni dell'art. 142 del D.Lvo n°42/2004 e s.m.i.
- Con riferimento al sistema botanico-vegetazionale e colturale, l'elettrodotto in progetto interferisce, per il tratto prospiciente la linea di costa, con il SIC-ZPS IT 9110005 "zone Umide della Capitanata" individuato ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e 79/409/CEE dal D.M. 3/4/2000 ovvero interferisce con un'area naturale protetta come definita dall'art.2.06 delle NTA del PUTT/P. Si specifica, a tal proposito, che l'interveto di cui trattasi è soggetto pertanto anche alle procedure di valutazione di incidenza ambientale, previste dall' art. 5 del D.P.R.n°357/97 come modificato ed integrato dall'art.6 del D.P.R. n° 120/2003, nonché anche in base alle stesse disposizioni dalla LR. n° 11/2001 e s.m.i.
- Con riferimento al sistema della stratificazione storica, l'elettrodotto in progetto interferisce con l'Ambito Territoriale Distinto "tratturello Foggia-Zapponeta" individuato dalla relativa cartografia tematica del PUTT/P e soggetto a vincolo di tutela archeologica ex L.1089/39 nonché a vincolo di tutela paesaggistica ex art 142 lett. m) D.Lvo 42/2004.
- Si specifica che per quanto attiene ai tratti dell'elettrodotto ricadenti entro l'area annessa dei corsi d'acqua sopra citati (Torrente Cervaro" e "Canale Peluso") l'intervento di cui trattasi risulta ammissibile secondo le NTA del PUTT/P (art.3.08. punto 4.2 delle NTA del PUTT/P).
- Si specifica altresì che anche per quanto attiene ai tratti dell'elettrodotto interrato ricadenti entro l'area di pertinenza del tracciato tratturale "tratturello Foggia-Zapponeta" l'intervento di cui trattasi risulta ammissibile secondo le NTA del PUTT/P (art.3.15 punto 4.1 delle NTA del PUTT/P).
- Per quanto attiene al tratto dell'elettrodotto ricadente entro l'area di pertinenza dell'area litoranea non si riscontra invece, soprattutto dal punto di vista localizzativo, la piena coerenza della soluzione progettuale adottata con le specifiche disposizioni di tutela paesaggistica del vigente PUTT/P relative all' Ambito Territoriale Distinto "area litoranea"; ovvero si riscontra un contrasto dell'intervento in progetto con gli "indirizzi" e le "direttive" di tutela del PUTT/P nonché con le "prescrizioni di base" relative all' Ambito Territoriale Distinto "area litoranea" che risulta, nel caso in specie, direttamente interessato dall'intervento in progetto.
- Pertanto, con riferimento alle NTA del PUTT/P soprattutto per il tratto che ricade nei suddetti Ambiti Territoriali Distinti "area litoranea", "tratturello "Foggia-Zapponeta" e "corsi d'acqua" l'intervento in progetto costituisce "opera di rilevante trasformazione" (art. 4.01 delle NTA del PUTT/P) da sottoporre a "verifica di compatibilità paesaggistica" (art 4.03 delle NTA del PUTT/P), ed oggetto di eventuale rilascio di Autorizzazione paesaggistica (art 5.04 delle NTA del PUTT/P), da parte della Giunta Regionale. Inoltre esclusivamente per il tratto che ricade nell'ambito territoriale distinto "area litoranea", l'intervento in progetto appare in contrasto con le prescrizioni di base del PUTT/P e pertanto può essere autorizzato solo a seguito di deroga al PUTT (art.5.07 delle NTA del PUTT/P).

(valutazione paesaggistica e prescrizioni)

- Tenuto conto della tipologia delle opere previste (cavidotto interrato) nonché della localizzazione delle stesse in aree, in massima parte, non dotate di un elevato grado di naturalità; tenuto conto altresì che per il caso in specie non ci sono alternative localizzative di tracciato che potrebbero, di fatto, non interessare direttamente l'area litoranea, in quanto il collegamento in cavo marino tra Italia ed Albania non può che necessariamente interessare l'ambito territoriale distinto "area litoranea"; si ritiene l'intervento in argomento non pregiudizievole per la conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi interessati anche in conside-

razione del rilevante interesse pubblico che l'intervento in argomento sottende.
- Al fine comunque di perseguire un miglioramento dell'inserimento paesistico-ambientale delle opere in argomento nel contesto paesaggistico di riferimento si ritiene necessario prescrivere le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti:

Con riferimento all'assetto botanico vegetazionale:
- In sede di cantierizzazione, la realizzazione delle opere complementari (piste di servizio, aree di stoccaggio, accessi, ecc.) non dovrà interessare direttamente e/o indirettamente le compagini a bosco-macchia esistenti.
- L'attraversamento delle aree a macchia eventualmente presenti nell'area litoranea dovrà comunque avvenire lungo sentieri esistenti e/o radure ovvero utilizzando aree quasi del tutto prive di vegetazione naturale di pregio al fine di limitare al minimo indispensabile il danneggiamento della vegetazione di pregio; nell'area litoranea la fascia di lavoro dovrà essere comunque contenuta, in termini dimensionali, al minimo indispensabile; quanto sopra sia al fine di consentire la conservazione e lo sviluppo del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono esistente che al fine di tutelare, nel contempo, la potenzialità faunistica dell'ambito d'intervento.
- Ad opere ultimate devono essere opportunamente rimosse, lungo tutto il tracciato, le opere complementari con ripristino, anche vegetazionale, dello stato dei luoghi;
- In sede di esecuzione dei lavori devono essere salvaguardati il più possibile i "beni diffusi nel paesaggio agrario" aventi notevole significato paesaggistico come definiti dall'art 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T/P. ovvero le piante isolate e/o a gruppi di rilevante importanze per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; le alberature stradali e poderali di pregio paesaggistico; le siepi delle divisioni dei campi e delle delimitazioni delle sedi stradali.

Con riferimento all'assetto geo-morfo-idrogeologico
- In sede di cantierizzazione, la realizzazione delle opere complementari (piste di servizio, aree di stoccaggio, accessi,ecc) non dovrà interessare direttamente e/o indirettamente l'area litoranea.
- nell'area litoranea la fascia di lavoro dovrà essere comunque contenuta, in termini dimensionali, al minimo indispensabile; quanto sopra al fine di consentire la conservazione dell'attuale assetto geo-morfo-idrogeologico d'insieme.
- devono essere limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare, nel contempo, l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'Intervento. Gli eventuali materiali di risulta rivenienti dalle operazioni di scavo, laddove non riutilizzabili in loco, siano allontanati e depositati a pubblica discarica.
- Al termine dei lavori le eventuali opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc.) devono essere totalmente eliminate con totale ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito ed in particolare l'assetto geomorfologico originario.
- In presenza di aree classificate a pericolosità geomorfologia e/o idraulica dal P.A.I., devono essere opportunamente realizzate, secondo le disposizioni impartite dalla competente Autorità di Bacino ed anche adottando tecniche di ingegneria naturalistica, idonee opere di stabilizzazione e/o consolidamento dei pendii nonché adeguate opere di difesa idraulica al fine di non favorire eventuali fenomeni di dissesto.

Con riferimento alte componenti storico-culturali:
- Devono essere opportunamente tutelati i segni caratterizzanti la stratificazione storica dell'organizzazione insediativa nell'agro (edificazione, infrastrutturazione) e delle tecniche di conduzione agricola; in particolare gli interventi ricadenti sui tracciati tratturali e quelli relativi alla realizzazione della Stazione di conversione e della Stazione elettrica di Manfredonia, prima della loro attuazione, dovranno acquisire il preventivo parere da parte della competente Soprintendenza Archeologica.

Il presente parere attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti fermo

restando l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia di tutela ambientale (Valutazione di Incidenza Ambientale, parere della Soprintendenza Archeologica, parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici), e gli adempimenti di competenza comunale.

- Con Determinazione del Dirigente di Servizio n. 24 del 01/09/2010 si determina:

  1) DI PRENDERE ATTO della relazione istruttoria e dei relativi esiti di cui all'apposito parere con la stessa espresso dal Dirigente Responsabile dell'Ufficio "Attuazione e Gestione" incardinato nel Servizio Regionale Tutela delle Acque e trasmessa all'Autorità di Gestione del Piano di Tutela delle Acque, acquisita al protocollo del Servizio con n.1811 del 5 luglio 2010, redatta in relazione all'istanza presentata dalla Società "Biopower Green Energy SHPK" con sede in Tirana - Albania, presso "Zayed Business Center - Rr. Sulejman Delvina", finalizzata ad ottenere parere di compatibilità al vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque, circa la realizzazione e messa in esercizio, da parte della stessa società, di "un elettrodotto di 1.000 megawatt tra Italia e Albania e la realizzazione di infrastrutture a servizio dell' opera (stazione elettrica e stazione di conversione, raccordi aerei e cavi terrestri) destinate a sorgere nei territori dei Comuni di Manfredonia e Zapponeta (FG)". In particolare, i riferimenti catastali delle aree soggette all'intervento si indicano di seguito:
     - stazione elettrica e stazione di conversione: fogli 101, 128, 129, 130 -Comune di Manfredonia (FG);
     - raccordi aerei a 380 kV: fogli 128, 129, 130 - Comune di Manfredonia (FG);
     - cavi terrestri HVDC: fogli 83, 85, 87, 89, 105, 127, 128, 129, 140, 141 -Comune di Manfredonia (FG) e fogli 105, 124, 141 - Comune di Zapponeta (FG).

  2) DI ESPRIMERE, nulla osta alla realizzazione e messa in esercizio dell'impianto di cui trattasi, ferma restando la sospensione in atto del rilascio di nuove eventuali concessioni di prelievo di acqua da falda con riferimento alle opere infrastrutturali da realizzarsi sui terreni di cui al foglio di mappa catastale 140 del Comune di Manfredonia, i quali rientrano in una delle zone di tutela quantitativa dei corpi idrici sotterranei (tav. B del PTA) per le quali, al fine di ridurre lo stress per eccesso di prelievo, è sospeso il rilascio di concessioni per usi irrigui, industriali e civili non potabili;

  3) DI DARE ATTO che sono fatti salvi i diritti dei terzi e le ulteriori acquisizioni di autorizzazioni e/o di pareri eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera in discussione;
     - Con nota prot. n. 13795 del 11/08/2010 il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'energia, Direzione Generale per l'Energia Nucleare, le Energie Rinnovabili e l'Efficienza Energetica, Divisione III - Reti Elettriche trasmette il resoconto del verbale della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 8 luglio 2010 e, in considerazione dello svolgimento sostanziale positivo della CdS, richiede alla Regione Puglia l'Atto Formale d'Intesa, ai sensi del dl 239/2003 convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003 n. 290 e s.m.i., necessario per la chiusura del procedimento;
     - Con nota prot. 14290 del 09/11/2010 Regione Puglia - Area Politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana - Servizio Ecologia Ufficio Parchi e tutela della Biodiversità esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:
       1. divieto di emungimento dell'acqua di falda per la formazione della miscela acqua -polimeri;
       2. la zona di cantiere (delle dimensioni massime di 90 x 60 m) deve essere opportunamente delimitata e impermeabilizzata al fine di evitare dispersioni di sostanze inquinanti;
       3. al fine di non interferire con la stagione riproduttiva di uccelli stanziali e di passo o comunque della fauna caratteristica dell'area le attività lavorative per

la realizzazione dell'opera sono vietate nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 15 di luglio;

4. al termine dei lavori le aree dovranno essere riconsegnate come all'origine, scevre da ogni tipo di rifiuto;
5. dovranno essere individuate le opportune opere di mitigazione per le opere a mare al fine di evitare la diffusione della torbidità (esempio: utilizzo di panne zavorrate al fondo, idonee condizioni meteo marine, ecc.);
6. i lavori che prevedono la movimentazione dei sedimenti marini dovranno in ogni caso essere preceduti dalla caratterizzazione dei materiali prevista dalla normativa vigente (art. 109 D.Lgs. 152/06) e così come dichiarato da codesta Società.

Viste:

la legge costituzionale n.3 del 18.10.2001 "Modifiche al Titolo V parte II della Costituzione";

l'art. 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema energetico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, convertito nella legge 27 ottobre 2003, n. 290, come modificato dall'art.1, comma 26 della legge 23 agosto 2004, n. 239, per cui la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad un'autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e previa intesa con la Regione o le regioni interessate;

la legge 23 agosto 2004, n.239 di riordino del settore energetico, nonché di delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

la Delibera di Giunta Regionale del 23 novembre 2010 n. 2563 "Disciplina degli atti di intesa della Regione Puglia nell'ambito del procedimento di Autorizzazione coordinati dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'articolo 1 -sexies del D.L. n. 239/2003, convertito con modificazioni dalla L. n. 290/2003 e s.m.i; per la costruzione ed l'esercizio di elettrodotti ed altri interventi sulla Rete elettrica di Trasmissione Nazionale" la quale prevede che, al fine di istruire l'atto di intesa il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo acquisisce i pareri di compatibilità ambientale e paesaggistica attraverso il:

- Servizio Ecologia -Ufficio Programmazione, politiche energetiche, VIA e VAS;
- Servizio Assetto del Territorio -Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica;

Tutto ciò premesso

Si propone alla Giunta regionale di esprimere l'intesa, di cui all'art.1 - sexies del decreto legge n.239/03 convertito nella legge n.290/03 ed infine modificato dalla legge n.239/04, al fine del rilascio della autorizzazione unica da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prevista dalle stesse disposizioni, relativa all'istanza presentata dalla società "Biopower Green Energy SHPK" s.r.l. ed avente per oggetto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un collegamento HDVC 1000 MW(2x500MW), in corrente continua in cavo marino e terrestre tra l'Italia e l'Albania, tra la Stazione Elettrica di Manfredonia (FG) e quella di Kallmet (prefettura di Lezhë) e delle opere e infrastrutture connesse - Tratto compreso tra la S.E. di Manfredonia e il Confine di Stato.

Si propone inoltre alla Giunta Regionale, visti gli esiti istruttori in quanto opera pubblica, di rilasciare l'attestazione di compatibilità paesaggistica in deroga alle NTA del PUTT/P. La attestazione di compatibilità paesaggistica vale per il periodo di dieci anni, trascorso il quale la parte non eseguita degli interventi progettati, deve essere oggetto di nuova attestazione di compatibilità paesaggistica.

COPERTURA FINANZIARIA

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi delle leggi costituzionali nn. 1/1999 e 3/2001 nonché dell'art. 44, comma 1, della L.R. n. 7/2004 "Statuto della Regione Puglia".

Il relatore, di concerto con l'Assessore alla Qualità ed all' Assetto del Territorio, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale,

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico e dell'Assessore alla Qualità ed all'Assetto del Territorio;

vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte dei competenti Dirigenti d'Ufficio, dei Dirigenti di Servizio e dei Direttori di Area;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di esprimere l'intesa, di cui all'art.1 - sexies del decreto legge n.239/03 convertito nella legge n.290/03 ed infine modificato dalla legge n.239/04, al fine del rilascio dell'autorizzazione unica da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prevista dalle stesse disposizioni, relativa all'istanza presentata dalla società dalla società "Biopower Green Energy SHPK" s.r.l. per oggetto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un collegamento HDVC 1000 MW(2x500MW), in corrente continua in cavo marino e terrestre tra l'Italia e l'Albania, tra la Stazione Elettrica di Manfredonia (FG) e quella di Kallmet (prefettura di Lezhë) e delle opere e infrastrutture connesse - Tratto compreso tra la S.E. di Manfredonia e il Confine di Stato.

2) di Rilasciare alla società "Biopower Green Energy SHPK" s.r.l. L'attestazione di compatibilità paesaggistica in deroga di cui agli artt. 5.04 e 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per la costruzione ed all'esercizio di un collegamento HDVC 1000 MW(2x500MW), in corrente continua in cavo marino e terrestre tra l'Italia e l'Albania, tra la Stazione Elettrica di Manfredonia (FG) e quella di Kallmet (prefettura di Lezhë) e delle relative opere e infrastrutture connesse - Tratto compreso tra la S.E. di Manfredonia e il Confine di Stato, con le prescrizioni riportate in narrativa al punto "valutazione paesaggistica e prescrizioni" parte integrante del presente provvedimento;

3) di dare atto che le opere in argomento sono individuate negli elaborati progettuali e nelle note tecniche inviate dalla società "Biopower Green Energy SHPK" s.r.l.;

4) di rilasciare ai Comuni di Manfredonia e Zapponeta (FG) e alla Biopower Green Energy SHPK" s.r.l. per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un collegamento HDVC 1000 MW(2x500MW), in corrente continua in cavo marino e terrestre tra l'Italia e l'Albania, tra la Stazione Elettrica di Manfredonia (FG) e quella di Kallmet (prefettura di Lezhë) e delle opere e infrastrutture connesse - Tratto compreso tra la S.E. di Manfredonia e il Confine di Stato, l'attestazione di compatibilità paesaggistica ex art. 5.04 del PUTT/P, con le prescrizioni riportate le quale non esplica gli effetti, della autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.L.vo n°42/04 art 146;

5) di subordinare l'opera da realizzare alle risultanze della Conferenza di Servizi finale, acquisiti tutti i pareri necessari, nell'ambito del procedimento autorizzativo coordinato dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, relativamente all'istanza presentata dalla società "Biopower Green Energy SHPK" s.r.l.

6) di trasmettere a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture copia del presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico per i successivi adempimenti di competenza nonché, per opportuna conoscenza, al Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale della Difesa del Suolo, ai Manfredonia e Zapponeta (FG), alla Provincia di Foggia ed alla Società "Biopower Green

Energy SHPK" s.r.l. c/o Ital Green Energy S.r.l. via Baione 20 79942 Monopoli (BA).

7) di pubblicare il presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2011, n. 405

Legge regionale 2 agosto 2010, n. 9, articolo 17, comma 7 - Delibera Giunta Regionale 6 agosto 2010, n. 1878 - Fondo di rotazione per l'attuazione dei programmi di ripianamento dei Consorzi ASI - Titolo II - Debiti verso la Regione Puglia - Ammissione delle domande.

La Vice Presidente Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base della relazione istruttoria espletata dal Servizio Ricerca e Competitività e dall'Ufficio Attrazione Investimenti, riferisce quanto segue:

La legge regionale 8 marzo 2007, n. 2 ha disciplinato l'ordinamento dei Consorzi delle aree di sviluppo industriale, di seguito denominati Consorzi ASI, in conformità ai principi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni e a norma dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) e dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

L'art. 20, L.R. n. 10 del 30 aprile 2009, ha costituito due distinti Fondi per il risanamento della situazione debitoria dei Consorzi Asi della Puglia, al fine di supportare le operazioni di ristrutturazione finanziaria e di ripianamento delle esposizioni debitorie dei Consorzi per lo sviluppo industriale e per l'anticipo dell'Iva dovuta dai Consorzi.

Il Legislatore Regionale con legge 2 agosto 2010, n. 9 (B.U.R.P. n. 131 straord. del 6 agosto 2010) è ulteriormente intervenuto nella materia abrogando l'art. 20, L.R. n. 10 del 30 aprile 2009, istituendo, con l'articolo 17, un apposito Fondo denominato "Fondo di rotazione per l'attuazione dei programmi di ripianamento dei Consorzi ASI", e stabilendo, al comma 7 dell'art. 17, che le esposizioni debitorie dei Consorzi ASI nei confronti della Regione Puglia possano essere ripianate alle medesime condizioni previste per il ripianamento dei debiti dei Consorzi che accedono al Fondo di rotazione.

Con Deliberazione 6 agosto 2010, n. 1878, la Giunta Regionale, in applicazione del disposto dell'art. 17 della L.R. n. 9/2010, ha dettato disposizioni relative al ripianamento delle esposizioni debitorie dei Consorzi ASI nei confronti della Regione Puglia, approvando il documento denominato "Titolo II - Ripianamento esposizioni debitorie nei confronti della Regione Puglia. Modalità e criteri di accesso".

A seguito della deliberazione 6 agosto 2010, n. 1878, in riferimento al Titolo II veniva presentata, nei termini previsti, istanza da parte del Consorzio ASI di Lecce e del Consorzio ASI di Taranto.

Il Servizio Ricerca e Competitività, come previsto dalla Deliberazione 6 agosto 2010, n. 1878, ha effettuato l'istruttoria sulle istanze presentate, ai sensi di cui ai punti 10 e seguenti del Titolo II dell'Allegato alla Deliberazione 6 agosto 2010, n. 1878; a tal fine, il Servizio ha richiesto approfondimenti istruttori ai Servizi interessati, ed in particolare al Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo ed al Servizio Contenzioso Amministrativo.

I Servizi interessati hanno riscontrato le richieste, indicando gli importi dei crediti vantati.

All'esito degli approfondimenti istruttori, il Servizio ha ritenuto ammissibili entrambe le istanze presentate.

Appare, pertanto, necessario che la Giunta Regionale provveda, come previsto dal punto 13 del documento allegato alla Deliberazione 6 agosto 2010, n. 1878, all'ammissione delle domande degli istanti, per le posizioni debitorie di seguito indicate:

Consorzio ASI Lecce:

- euro 132.400,89 -Determinazione Assessorato Sviluppo Economico - Settore Artigianato e PMI -n. 1614/2005;

- euro 75.591,47 -Ingiunzione Servizio Contenzioso Amministrativo prot. AOO_149/30/06/2010/0016969;
- euro 51.043,05 -Ingiunzione Servizio Contenzioso Amministrativo prot. AOO_149/30/06/2010/0017059;
- euro 485.978,15 -Ingiunzione Servizio Contenzioso Amministrativo prot. AOO_149/30/06/2010/0017054;
- euro 155.659,98 -Ingiunzione Servizio Contenzioso Amministrativo prot. AOO_149/30/06/2010/0017053;

Consorzio ASI Taranto:
- euro 50.024,57 -D.D. n. 55/2003;
- euro 515.447,72 -Fondo di rotazione IVA art. 13, L.28/2000;
- euro 19.975,04 -Fondo di rotazione IVA art. 13, L.28/2000;
- euro 1.339.653,75 -Fondo di rotazione IVA art. 13, L.28/2000;
- euro 15.030,59 -Sentenza n. 666/2007 -Tribunale di Taranto, oltre spese su sentenza per euro 251,32 indicate dal Servizio Contenzioso Amministrativo;
- euro 150.346,89 -Sentenza n. 667/2007 -Tribunale di Taranto, oltre spese su sentenza per euro 2.280,82, indicate dal Servizio Contenzioso Amministrativo;
- euro 716.542,45 -Restituzione anticipazioni progetto PIC Resider II

per un totale di:

Consorzio ASI di Lecce: euro 900.673,54;
Consorzio ASI di Taranto: euro 2.809.553,15

Ferma restando l'ammissione delle domande per le somme indicate, la concessione della dilazione ai sensi del documento allegato alla Deliberazione 6 agosto 2010, n. 1878, deve essere disposta dal Servizio regionale competente, che dovrà, altresì,, indicare la disciplina del rimborso, il periodo di ammortamento (non superiore ai 10 anni), l'eventuale preammortamento (non superiore a 3 anni), nonchè le conseguenze dell'eventuale inadempimento.

Appare opportuno condizionare la concessione della dilazione all'assunzione formale dell'obbligo da parte di ciascun Consorzio - obbligo già anticipato nella domanda di partecipazione -di predisporre un apposito Piano di gestione delle attività Consortili finalizzato a facilitare il raggiungimento dell'equilibrio finanziario e di recupero di efficacia dei livelli di offerta dei servizi erogati dagli enti gestori.

Appare necessario, inoltre, subordinare la concessione della dilazione di cui al Titolo II alla costituzione di idonea garanzia da parte del Consorzio, costituita da fidejussione escutibile a prima richiesta per un importo pari all'ammontare del debito, ovvero da ipoteca su immobili di proprietà del Consorzio, di valore commerciale almeno pari a quello del debito maggiorato del 30% per le ipoteche di primo grado o del 100% per le ipoteche di grado superiore al primo. Appare opportuno che la valutazione degli immobili sui quali iscrivere garanzia ipotecaria sia resa a spese del Consorzio da un professionista abilitato indicato dalla Regione Puglia.

Copertura Finanziaria di cui alla legge regionale n. 28/2001 e ss. mm. e ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 - comma 4 - lettere F e K della L.R. n. 7/97

La Vicepresidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

udita la relazione della Vicepresidente Assessore allo Sviluppo Economico;

viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di approvare la relazione istruttoria della Vicepresidente Assessore allo Sviluppo Economico;

2) di ammettere gli istanti Consorzio ASI di Lecce e Consorzio ASI di Taranto al ripianamento delle esposizioni debitorie nei confronti della Regione Puglia di cui alla L.R. 9/2010, art. 17, comma 7 e successiva deliberazione di G.R. n. 1878 del 6 agosto 2010, Titolo II, per gli importi suindicati, secondo le modalità che verranno indicate con successivo Atto Dirigenziale, come previsto dall'art. 14 del documento allegato alla DGR n. 1878 del 6 agosto 2010;

3) di condizionare la concessione della dilazione all'assunzione formale dell'obbligo da parte di ciascun Consorzio -obbligo già anticipato nella domanda di partecipazione -di predisporre un apposito Piano di gestione delle attività Consortili finalizzato a facilitare il raggiungimento dell'equilibrio finanziario e di recupero di efficacia dei livelli di offerta dei servizi erogati dagli enti gestori;

4) di subordinare, altresì, la concessione della dilazione di cui al Titolo II alla costituzione di idonea garanzia in favore della Regione. La garanzia potrà essere costituita da fidejussione escutibile a prima richiesta per un importo pari all'ammontare del debito, ovvero da ipoteca volontaria su immobili di proprietà del Consorzio, del valore di stima pari all'ammontare del debito maggiorato del 30% per ipoteche di primo grado o del 100% per le ipoteche di grado superiore al primo. La valutazione degli immobili offerti in garanzia dovrà essere effettuata ai sensi della premessa.

5) di demandare al Servizio Ricerca e competitività gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento;

6) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2011, n. 406

Comitato Tecnico Regionale per la concessione di contributi a favore delle Imprese artigiane ex art. 37 L. 949/1952 e s.m.i. Cessazione funzioni.

La Vicepresidente, Assessore allo Sviluppo Economico, Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Incentivi alle PMI e confermata dal Servizio Ricerca e Competitività, riferisce:

Premesso che:

- il d. lgs. 31.3.1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 59/97, ha affidato alle Regioni le funzioni amministrative per la concessione di agevolazioni alle PMI e Artigianato di qualsiasi genere;
- nell'ambito di tali agevolazioni rientrano anche quelle disciplinate dalle leggi n. 949/1952 e n. 240/1981 e s.m.i. - in materia di operazioni di credito e/o leasing agevolato;
- detti strumenti di agevolazione, fin dalla data di attivazione, sono stati gestiti da soggetti concessionari del Ministero del Tesoro sulla base di convenzioni e di Regolamenti attuativi nei quali sono successivamente subentrate le Regioni, proprio in virtù del d. lgs. n. 112/98;
- con atto aggiuntivo sottoscritto in data 30 novembre 2000, repertoriato al n. 5357 del 13 dicembre 2000, la Regione è subentrata alle Amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni in essere, stipulate con la Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane - Artigiancassa SpA -ed indicati nelle convenzioni stesse;
- con convenzioni rep. n. 5556 del 30 agosto 2001, n. 5594 dell'8 ottobre 2001 e n. 6241 del 12 giugno 2003, la Regione Puglia ha affidato, tra l'altro, la gestione delle risorse aggiuntive ai sensi delle leggi n.949/1952 e n.240/1981, di cui alla Misura 4.1 del POR Puglia 2000-2006, che prevedono la concessione di contributi in conto capitale secondo le modalità, ivi previste e secondo i limiti fissati dall'Unione Europea;

- l'art. 37 della L. n. 949/1952 come mod. dalla L. 685/1971 prevede che "Le concessioni del contributo -ivi disciplinate-… sono deliberate da appositi comitati tecnici regionali costituiti presso gli uffici della Cassa in ogni capoluogo di Regione";
- con DGR n. 2162 del 23.12.2002 è stata ratificata da parte della Regione Puglia la composizione di tali Comitati Tecnici Regionali, così come approvata con deliberazione n. 480/CU del 24.5.2001 della Conferenza Unificata.
- con DGR n.1551 del 17.10.2006, pubblicata sul BURP n.141 del 31.10.06, è stata autorizzata la proroga delle convenzioni con Artigiancassa, per consentire la prosecuzione dell'operatività degli strumenti di agevolazione per l'industria, delegando il dirigente del Servizio Industria a sottoscrivere tutti gli atti conseguenti all'attuazione dell'iniziativa;
- in data 25 ottobre 2006 è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo alle convenzioni in essere tra Regione Puglia e Artigiancassa S.p.A., repertoriato al n. 7631 del 3 novembre 2006, con l'espressa volontà di:
  a) proroga di tutte le convenzioni fino al 16 novembre 2010;
  b) clausola di recesso ad nutum in favore della Regione Puglia a partire dall'1 gennaio 2009;
  c) clausola di risoluzione anticipata ed automatica delle convenzioni per la sopravvenuta cessazione derivante da fonti normative e regolamentari nazionali o regionali, dell'attuale regime differenziato in favore di un regime unico di aiuti;

Rilevato che:

- con Regolamento CE n. 1628 del 24.10.2006 sono state approvate le modalità di applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale per il periodo di programmazione 200-2013;
- con Regolamento generale di esenzione (CE) n. 800 del 6.8.2008 alcune categorie di aiuti sono state dichiarate compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato di Roma per il periodo di Programmazione 2007-2013;
- in attuazione del richiamato Regolamento generale di esenzione (CE) n. 800 del 6.8.2008 e della L. R. 29 giugno 2004 n. 10, la Regione ha approvato il proprio Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 9 del 26.6.2008, successivamente modificato e sostituito dal Reg. reg. n. 1 del 19.1.2009 s.m.i.;
- il Titolo II "Aiuti agli investimenti iniziali alle microimprese e alle piccole imprese" del Reg. reg. n. 1/2009 disciplina il regime di agevolazioni per le micro e piccole imprese di tutti i settori ammissibili a finanziamento in ambito FESR;
- inoltre con Reg. reg. n. 24 del 21.12.2008 "Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI", la Regione ha altresì disciplinato la concessione di aiuti di importanza minore alle PMI di tutti i settori ad eccezione di quelli soggetti a limitazioni comunitarie;
- con DD del Dirigente del Servizio Artigianato PMI e Internazionalizzazione n. 192 del 10.4.2009 è stato approvato l'Avviso pubblico per l'erogazione di "Aiuti ai programmi di investimento promossi dalle Micro e Piccole Imprese", pubblicato sul BURP n. 62 del 23.4.2009;
- pertanto a far data 23 aprile 2009, risulta avviato un unico regime di aiuti nei confronti delle micro e piccole imprese, tra le quali anche quelle artigiane, operanti sul territorio della Regione Puglia;
- conseguentemente con DGR n. 2281 del 24.11.2009 la Regione ha deliberato, per evitare che vi fossero soluzioni di continuità tra il vecchio regime di aiuti gestito da Artigiancassa ai sensi delle Leggi n. 949/1952 e n. 240/1981 ed il nuovo regime di aiuti, di ammettere ad agevolazione le pratiche presentate dalle imprese artigiane al sistema bancario sino alla data del 23.4.2009.

Considerato che

- con l'Avviso pubblicato sul BURP n. 62 del 23.4.2009 è stato avviato un unico regime di aiuti che comprende, tra le altre le imprese artigiane, -con la DGR n. 2281 del 24.11.2009 sono state ammesse a finanziamento le pratiche presentate dalle imprese artigiane al sistema bancario sino alla data del 23.4.2009;
- con lo scioglimento del Consiglio regionale della scorsa Legislatura è venuta a scadere la nomina dei componenti il Comitato tecnico regionale nominati, da ultimo, con Decreti del Presidente G.R. n. 816 del 3.10.2005 e n. 308 del 20.4.2007,

che allo stato sono debbono pertanto ritenersi in regime di prorogatio;
- le funzioni di deliberazione delle concessioni di contributi ai sensi L. n. 949/1952 e di successivi controlli ai fine della rideterminazione o revoca del contributo deliberato, svolte dal Comitato tecnico regionale costituito presso Artigiancassa sono da ritenersi sostanzialmente concluse;
- ulteriori ed eventuali provvedimenti di attuazione della L. n. 949/1952 possano essere direttamente disposti dagli Uffici regionali competenti, ciò anche al fine di contenere le spese di funzionamento di misure ormai esaurite;

La Vicepresidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

Il presente atto rientra nelle competenze della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. d) ed f), della L.R. n. 7/1997.

LA GIUNTA

Udita la relazione della Vicepresidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dai Dirigenti dell'Ufficio Incentivi alle PMI e del Servizio Ricerca e Competitività;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di approvare la relazione;

- di disporre la cessazione delle funzioni Comitato tecnico regionale costituito presso Artigiancassa ai sensi dell'37 della L. n. 949/1952, come mod. dalla L. 685/1971, così come composto ai sensi dei Decreti del Presidente G.R. n. 816 del 3.10.2005 e n. 308 del 20.4.2007;

- ulteriori ed eventuali provvedimenti di attuazione della L. n. 949/1952 siano direttamente disposti dagli Uffici regionali competenti;

- di autorizzare il Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività -Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - ad adottare eventuali atti conseguenti;

- di notificare il presente provvedimento ad Artigiancassa, nonché ai Componenti, da ultimo nominati con Decreti del Presidente G.R. n. 816 del 3.10.2005 e n. 308 del 20.4.2007 a cura del Servizio Risorsa e Competitività;

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2011, n. 407

IIP Stato-Regione Puglia. APQ "E-government e società dell'informazione"-Progetto "Potenziamento della larga banda nei distretti industriali della Puglia". II° Atto integrativo. Integrazione cofinanziamento a favore dei progetti regionali per i Distretti concesso ai sensi dell'art.3, comma 2, del DM Sviluppo Economico del 28/12/2007-Rifinanziamento di cui al Decreto MISE 21/12/2010.

L'Assessore al Bilancio e Programmazione, Avv. Michele Pelillo, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Dirigente dell'Ufficio Bilancio e Rendicontazione, confermata dal Dirigente del Servizio Programmazione e Politiche dei Fondi Strutturali, riferisce quanto segue:

VISTO:
- l'Accordo di Programma Quadro in materia di "*E-government* e Società dell'Informazione nella Regione Puglia" - Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Puglia - del 2004, che, nell'art. 2, tra le finalità e gli obiettivi, inserisce nella visione strategico - programmatica della Regione Puglia, la modernizzazione della P.A. e lo sviluppo della

società civile nell'ambito della Società dell'Informazione (SI);
- la Delibera CIPE 35/05 "Ripartizione delle risorse per interventi nelle Aree Sottoutilizzate - Rifinanziamento Legge 208/1998 - Periodo 2005 - 2008 (Legge Finanziaria 2005)" che assegnava alla Regione Puglia, per il periodo 2005 - 2008, risorse finanziarie pari a euro 393.747.600 (all. 3);
- le Delibere di Giunta Regionale n. 1697 del 22 novembre 2005 e n. 451 del 4 aprile 2006 con le quali si individuavano i settori di intervento e si approvava la ripartizione programmatica per ciascun settore delle risorse assegnate alla Regione;
- legge 27 dicembre 2006, n. 296 che all'art. 1, comma 890, aveva previsto un contributo statale a progetti in favore dei distretti produttivi adottati dalle Regioni, per un ammontare massimo del 50% delle risorse pubbliche stabilendo che, con successivo decreto del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sarebbero stati individuati i progetti regionali ammissibili al beneficio con i relativi oneri a carico del bilancio, dello Stato;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1840 del 30 settembre 2009, con la quale, a causa delle criticità rilevate nella fase di progettazione esecutiva, veniva autorizzato il responsabile dell'APQ "*Egovernment* e Società dell'Informazione", a richiedere al tavolo dei sottoscrittori l'annullamento dell'intervento SK001 "Larga banda PIT 2" e la riprogrammazione delle risorse liberate per la realizzazione del progetto SK006 "Potenziamento della larga Banda nei distretti industriali della Puglia";
- la Delibera di Giunta Regionale del 28 novembre 2008, n. 2326 inerente "Intesa Istituzionale di Programma Stato Regione Puglia. Accordo di programma Quadro "E-*government* e Società dell'Informazione nella Regione Puglia. Rimodulazione finanziaria e variazioni al bilancio di previsione 2008" con la quale si è proceduto alla rimodulazione finanziaria del progetto "potenziamento della larga banda nei distretti industriali della Puglia" intervento SK006, con l'istituzione di nuovi capitoli sul versante dell'entrata e della spesa;
- la Delibera di Giunta Regionale del 23 novembre 2010, n. 2519 contenente la proposta della Regione Puglia al MISE sul potenziamento della larga Banda nei distretti industriali della Puglia.

CONSIDERATO che:
- la Delibera CIPE 35/05, al punto 7.7 prevedeva che le risorse "non impegnate entro il 31 dicembre 2008, attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti da parte dei beneficiari finali - quali risultano dai dati forniti dalle amministrazioni centrali e regionali destinatarie delle risorse stesse" sarebbero state riprogrammate dal CIPE, secondo le procedure contabili previste dall'art. 5, comma 3, Legge Regionale n. 144/1999;
- il Tavolo dei Sottoscrittori, nella riunione del 28 ottobre 2008, aveva deliberato su proposta della Regione, di rimodulare le risorse non utilizzate per la realizzazione del progetto di "Realizzazione di una rete a Larga Banda nell'area PIT 2 (cod. SK 001) a favore del progetto "Potenziamento della larga banda nei distretti industriali della Puglia" (cod. SK 006), unitamente alla destinazione di altre risorse, per l'importo complessivo di euro 11.097.600,00;
- con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 dicembre 2008, a seguito della rinuncia della Regione Valle d'Aosta si è provveduto alla ripartizione delle risorse liberatesi con assegnazione alla Regione Puglia dell'importo di euro 5.196,53 da utilizzarsi per le stesse finalità indicate nel DM del 28 dicembre 2007;
- con DGR n. 1422 del 14/06/2010 la Giunta ha operato le relative variazioni di competenza e di cassa, come stabilito dal DM del 28/12/2010 per un importo complessivo pari a euro 5.196,53;

TENUTO CONTO che:
- in data 30.05.2006 è stato sottoscritto il II Atto Integrativo dell'Accordo di Programma Quadro "*Egovernment*", nell'ambito del quale è stato previsto un progetto di "Realizzazione di una rete a larga banda nell'area PIT2" con una copertura finanziaria di 2,5 Meuro;
- l'assegnazione delle ulteriori risorse, di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22/12/2008, è stata esclusivamente riservata a quelle Regioni che abbiano presentato progetti con il fabbisogno di cofinanziamento superiore a quello assegnato con il DM 28/12/2007;

- con la DGR n.2519 del 23/11/2010 è stata evidenziata la necessità di prevedere ad un ampliamento del progetto "Potenziamento della larga Banda nei distretti industriali della Puglia" in quanto la precedente stima era basata su 119 Aree PIP a fronte di un censimento aggiornato dal quale risultano attive 149 Aree;
- con Decreto del 7 maggio 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico sono stati definiti gli obiettivi e le caratteristiche dei progetti ammissibili al cofinanziamento, nonché le modalità di presentazione degli stessi, di assegnazione ed erogazione del cofinanziamento e infine le modalità con le quali sono state ripartite le risorse finanziarie per i progetti di competenza regionali;
- con il medesimo Decreto del 07/05/2010 alla Regione Puglia è stato all'uopo assegnato un ulteriore contributo di euro 2.922.300,00;

ATTESO che:
- con Nota Prot. AOO_002 n. 58 del 25 gennaio 2011, a firma del Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, è stata trasmessa la DGR n. 2519 del 23/11/2010 relativa al progetto *de quo*, con richiesta di provvedere all'iscrizione in bilancio delle ulteriori somme di cui al DM del 21 dicembre 2010 con il quale il MISE ha approvato e ammesso a cofinanziamento il progetto medesimo;
- l'iscrizione delle risorse di che trattasi, non incorre nel vincolo di assicurare un ulteriore quota di cofinanziamento, a carico della Regione, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 890 della Legge 27/12/2006 n.296, in quanto la quota di finanziamento a carico del Ministero dello Sviluppo Economico risulta essere tuttora complessivamente inferiore al 50% dello stanziamento del progetto "Potenziamento della larga Banda nei distretti industriali della Puglia, cod. SK006"; pertanto il finanziamento inerente il progetto "Potenziamento della larga banda nei distretti industriali della Puglia - Ampliamento", ivi incluso quanto previsto dal presente provvedimento, è pari a euro 14.095.096,53, come di seguito ripartito per fonti di finanziamento:

Del. CIPE n. 35/05	P.O.Fesr 2007-2013	Min. dello Sviluppo Economico	TOTALE
€ 2.500.000,00	€ 6.000.000,00	€ 5.525.096,53	€ 14.025.096,53

Tutto ciò premesso, si propone di procedere all'iscrizione nel bilancio di previsione 2011 delle ulteriori risorse assegnate, per un importo pari a 2.922.300,00, al fine di consentire la prosecuzione ed il completamento degli interventi previsti dal progetto di "Potenziamento della larga banda nei distretti industriali della Puglia".

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E S. M. I.

La successiva attuazione del presente provvedimento trova copertura finanziaria nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 21/12/2010 e specificamente sul capitolo 7410 "Missione 2-Competitività e Sviluppo delle Imprese-Programma 2.1 - Incentivazione per lo sviluppo industriale U.P.B. 1.1.6 Investimenti" dello stato previsionale del Ministero dello Sviluppo Economico, in conto residui dell'anno 2008.

Le variazioni da apportare al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 inerenti il rifinanziamento del progetto di "Potenziamento della larga banda nei distretti industriali della Puglia", sono di seguito rappresentate:

PARTE ENTRATA

- variazione in conto competenza in aumento, anno 2011, del capitolo 2055355, Intesa Istituzionale di Programma Stato-Regione Puglia. Accordo di Programma Quadro "E-government e società dell'informazione". II Atto Integrativo. Entrata aggiuntiva dello Stato per il cofinanziamento del progetto "Potenziamento della Larga banda nei distretti Industriali della Puglia", per un ammontare pari a euro 2.922.300,00.

PARTE SPESA

- variazione conto competenza in aumento, anno 2011, del capitolo 1140105 Intesa Istituzionale di Programma Stato-Regione Puglia. Accordo di Programma Quadro "E-government e società dell'informazione". II Atto Integrativo. Spesa

integrativa cofinanziamento dello Stato per il cofinanziamento dell'attuazione del progetto "Potenziamento della Larga Banda nei distretti Industriali della Puglia" per un ammontare pari a euro 2.922.300,00.

L'adozione del presente atto rientra nelle competenze della Giunta Regionale a norma dell'art. 4 comma 4 lettera d della L.R. n. 7/97, quale atto di programmazione, nonché sub k), in quanto prevede procedure disciplinate dalla L.R. n. 28/01.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Bilancio e Programmazione, Avv. Michele Pelillo;

viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

a voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- di fare propria la relazione dell'Assessore al Bilancio e Programmazione, Avv. Michele Pelillo, che quivi si intende integralmente riportata;
- di demandare al Servizio Ragioneria l'effettuazione delle operazioni contabili di cui al presente provvedimento;
- di operare le variazioni in aumento in termini di competenza e di cassa, sul versante dell'entrata e della spesa, al bilancio di previsione 2011 come specificato nell'allegato 1;
- di autorizzare il Dirigente del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, ad effettuare impegni e pagamenti a valere sulla U.P.B. unica 06.03.05 "Intese Istituzionali di Programma", di pertinenza del Servizio Programma e Politiche dei Fondi Strutturali;
- di trasmettere copia del presente provvedimento, a cura del Servizio Programmazione e Politiche dei Fondi strutturali, al Responsabile dell'APQ "*E-government* e società dell'Informazione";
- di trasmettere per conoscenza il presente provvedimento al Consiglio Regionale, a norma dell'art. 13 comma I della L.R. 20/2010;
- di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.P., ai sensi dell'art. 42 della L.R. n. 28/01 e successive modifiche e integrazioni.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

R E G I O N E P U G L I A

PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007 – 2013

ALLEGATO 1 – Variazioni in c/competenza al bilancio di previsione 2011

Variazioni in termini di competenza e cassa					
ENTRATA					
U.P.B.	Servizio	Capitolo	Declaratoria	In diminuzione	In aumento
04.03.23	Servizio Programmazione e Politiche dei Fondi Strutturali	2055355	Intesa Istituzionale di Programma Stato-Regione Puglia. Accordo di Programma Quadro "*E-government* e società dell'informazione". II Atto Integrativo. Entrata aggiuntiva dello Stato per il cofinanziamento del progetto "Potenziamento della Larga banda nei distretti Industriali della Puglia"	€ -	€ 2.922.300,00
TOTALI				**€ -**	**€ 2.922.300,00**

Variazioni in termini di competenza e cassa					
USCITA					
U.P.B.	Servizio	Capitolo	Declaratoria	In diminuzione	In aumento
06.03.05	Servizio Programmazione e Politiche dei Fondi Strutturali	1140105	Intesa Istituzionale di Programma Stato-Regione Puglia. Accordo di Programma Quadro "*E-government* e società dell'informazione". II Atto Integrativo. Spesa integrativa cofinanziamento dello Stato per il cofinanziamento dell'attuazione del progetto "Potenziamento della Larga banda nei distretti Industriali della Puglia"	€ -	€ 2.922.300,00
TOTALI				**€ -**	**€ 2.922.300,00**

Il Dirigente dell'Ufficio Bilancio e Rendicontazione

Dott. Antonio Mario Lerario

Il Dirigente del Servizio Programmazione e Politiche dei Fondi Strutturali

Dott. Luca Limongelli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2011, n. 408

Art. 4 comma 2-bis Legge Regionale del 3 aprile 2008 n.4 - Programma Operativo FESR. Quote di cofinanziamento - Terza variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 - Rifinanziamento P.O. FESR 2007-2013 - Asse III - "Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale".

L'Assessore al Bilancio e Programmazione, Avv. Michele Pelillo, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Dirigente dell'Ufficio Bilancio e Rendicontazione, confermata dal Dirigente del Servizio Programmazione e Politiche dei Fondi Strutturali, e dall'Autorità di Gestione del P.O. FESR 2007 - 2013 riferisce quanto segue:

VISTO:
- il PO 2007-2013 FESR della Regione Puglia, come approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 5726 del 20.11.2007;
- la DGR n. 146 del 12.2.2008 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto di detta decisione comunitaria (BURP n. 31 del 26.2.08);
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 886 del 24/9/2008 con cui è stato emanato l'Atto di Organizzazione per l'Attuazione del PO FESR 2007-13;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 165 del 17 febbraio 2009 si è preso atto dei criteri di selezione delle operazioni definite in sede di Comitato di Sorveglianza e Direttive concernenti le procedure di gestione;
- la Delibera della Giunta Regionale n.1401 del 04.08.2009 recante l'approvazione del Programma Pluriennale di Asse del PO FESR 2007-2013 - Asse III (BURP n.135 del 31/08/2009);
- la Legge Regionale n. 4 del 03.04.2008, recante "Terza variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008" con la quale si è provveduto ad iscrivere in Bilancio parte delle assegnazioni finanziarie nell'ambito delle disponibilità assegnate alla Regione Puglia per l'attuazione del PO FESR 2007 - 2013;
- la Legge Regionale n. 20 del 31/12/2010, recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e Bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia".

CONSIDERATO che:
- con Nota Prot. AOO_091/0463 del 25 gennaio 2010, l'Autorità di Gestione del PO FESR 2007 - 2013 richiamava l'attenzione del Responsabile dell'Asse III ad effettuare una ricognizione della quota di cofinanziamento regionale del PO FESR 2007 - 2013 necessaria sia per poter procedere all'accertamento della quota di competenza UE e Stato, sia in relazione al vincolo N+2, cui la Regione è sottoposta, e che deriva dall'art. 93 del Reg. CE n. 1083/06;
- con Nota Prot. AOO_091/005967 del 25 ottobre 2010, l'Autorità di Gestione del PO FESR 2007 - 2013, in seguito alla sopra citata Nota Prot. AOO_091/1279, sollecitava i responsabili delle singole Linee di Intervento dell'Asse III ad effettuare la ricognizione della quota di co-finanziamento regionale del PO FESR 2007 - 2013;
- con Nota Prot. AOO_091 del 17 gennaio 2011 n. 147, l'Autorità di Gestione del PO FESR 2007 - 2013 chiedeva, alla responsabile delegata dell'Asse III, al fine di rendere immediatamente disponibili le quote di pertinenza UE e Stato, di voler indicare la ripartizione delle risorse per singole Linee di intervento, in linea con quanto previsto dalla DGR n.146 del 12.02.2008 con la quale è stato approvato il P.O. FESR 2007 -2013;
- con Nota Prot. AOO/145/19/01/2011/00485, la Responsabile delegata dell'Asse III del PO FESR 20072013, la dott.ssa Anna Maria Candela, aveva provveduto a chiedere il rifinanziamento dell'Asse III, così come riportato nell'allegato 1 che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- con la sopra richiamata Nota Prot. AOO/146/17 / 01/2011/00132 si chiedeva, in relazione alle verifiche effettuate in corso di programmazione, di apportare correzioni rispetto alle quote di cofinanziamento regionale ad oggi identificate con la L.R. 4/2008 e con successiva DGR n. 1401 del 4/08/2009. Tali correzioni riguardano l'eliminazione da cofinanziamento del capitolo 784025, che a causa di un mero errore materiale era stato inserito nella L.R. 4/2008 come capitolo di cofinanziamento. Le modifiche di cui sopra riguardano anche quelle derivanti dall'identificazione

di ulteriori appostazioni di bilancio, valevoli ai fini del cofinanziamento regionale ed in modo specifico:

- La quota riferibile al capitolo 734031 passa da 10M€ a euro 26.560.802,00, in relazione a progetti di edilizia sanitaria ex. art. 20 L. 67/88; si evidenzia che detto ammontare è riferibile a progetti per un complessivo ammontare pari ad euro 64.495.176,85 che, nell'eventualità di una riprogrammazione del Programma Operativo, potrebbero sicuramente essere utilizzati quale quota di cofinanziamento regionale, nonché potrebbero contribuire ai fini del raggiungimento dei vincoli di cui all'art. 93 del Regolamento CE n. 1083/2006, così come modificato dal Regolamento CE 539/2010;
- La quota riferibile al capitolo 781055 passa da euro 16.981.777,00, a euro 31.439.198,00, in relazione agli avvisi pubblici n. 58/2008 e 50/2009 effettuati, ed ai relativi progetti ammessi a finanziamento;
- La quota riferibile al capitolo 785050 passa da euro 13.925.400 a euro 10.000.000,00, in relazione alle verifiche effettuate con riferimento all'effettiva ammissibilità dei progetti a finanziamento, secondo quanto previsto dal SI.GE.CO. così come accettato dalla Commissione Europea con Nota Prot. 004539 del 3 giugno 2010 (REGIO J3SF/ag D(2010) 960042);
- La quota riferibile al capitolo 785010 passa da euro 5.000.000,00 a euro 10.000.000,00, in relazione a stanziamenti effettuati dalla L.R. n. 20 del 31/12/2010;
- La quota riferibile al capitolo 1153000 è pari a euro 7.500.000,00, in relazione ad apposito stanziamento effettuato dalla citata L.R. n. 20 del 31/12/2010.

ATTESO che:

- ai fini dell'iscrizione in bilancio delle risorse del P.O. FESR 2007 -2013 è necessario procedere alla contestuale identificazione delle quote di cofinanziamento secondo un ammontare proporzionale, che mantenga, nell'ambito dei singoli assi di riferimento, un rapporto pari al 15% di quota regionale, al 35% di quota Stato, ed al 50% di quota UE;
- l'identificazione di detta quota regionale consente di procedere all'iscrizione in bilancio delle rispettive quote di pertinenza UE e Stato, che pertanto ammontano complessivamente a euro 196.025.997,00 di cui quota UE euro 115.309.410,00 + quota Stato euro 80.716.587,00;
- per quanto attiene l'Asse III del PO FESR 2007 2013, con la citata L.R. n.4/2008, sono stati istituiti i capitoli di spesa 1153010 "Programma Operativo FESR 2007 - 2013 - Spese per attuazione Asse III - Linea di Intervento 3.1 Programmi di interventi per la infrastrutturazione della sanità territoriale nei distretti socio -sanitari", il capitolo 1153020 "Programma Operativo FESR 2007 - 2013 - Spese per attuazione Asse III - Linea di Intervento 3.2 Programmi di interventi per la infrastrutturazione sociale e sociosanitaria territoriale", il capitolo 1153030 "Programma Operativo FESR 2007 - 2013 - Spese per attuazione Asse III - Linea di Intervento 3.3 Programmi di interventi per l'accessibilità dei servizi e per l'inclusione delle persone a rischio di marginalità sociale e per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro" ed infine il capitolo 1153040 "Programma Operativo FESR 2007 - 2013 - Spese per attuazione Asse III - Linea di Intervento 3.4 Interventi per migliorare le condizioni di legalità e sicurezza a favore del territorio, dei cittadini, delle imprese" relativi alla quota UE/Stato;

TENUTO CONTO che

- la Legge regionale del 3 aprile 2008 n.4 all'art. 4 comma 2bis prevede che l'allegato C della citata legge regionale, possa essere modificato e/o integrato con provvedimento della Giunta Regionale, su proposta dell'Autorità di Gestione del PO FESR 2007-2013, al fine di garantire la copertura della quota di co-finanziamento regionale fino alla concorrenza del fabbisogno complessivo;
- la L.R. 3 aprile 2008, n. 4, all'art. 4, comma 1, stabilisce che "le quote di cofinanziamento regionale del PO-FESR2007-2013 non coperte da specifici stanziamenti sono assicurate con risorse già appostate nel bilancio regionale come da Allegato C alla LR 4/2008 medesima, che riporta per ciascun asse di riferimento, e per ciascun capitolo le relative quote finanziarie a tale scopo dedicate;

RITENUTO di dover provvedere, per quanto in narrativa, al rifinanziamento dell'Asse III ai fini del perseguimento degli obiettivi del Programma Operativo, nonché in quanto dette maggiori assegnazioni, per effetto delle disposizioni di cui all'arti-

colo 78 del Regolamento CE n. 1083/2006 possono senz'altro contribuire al raggiungimento dei target di spesa, necessari per evitare il disimpegno automatico per effetto della regola dell'"n+2" relativamente agli anni di vigenza del PO FESR 2007 2013;

RITENUTO altresì di dover assicurare il necessario coordinamento e l'omogeneità nell'utilizzazione della quota di finanziamento comunitaria e nazionale e della quota di cofinanziamento regionale del PO FESR 2007-2013;

Tutto ciò premesso, si propone di procedere al rifinanziamento dell'Asse III del PO-FESR 2007-2013, per un ammontare complessivo pari a euro 230.618.820,00 nell'ambito della dotazione finanziaria dettagliata nell'allegato 3, effettuando una variazione al bilancio di previsione per l'anno 2011, come dettagliata nell'allegato 2, nonché si propone di modificare l'allegato "C" della Legge Regionale N. 4/2008, secondo quanto specificato nell'Allegato 1 alla presente deliberazione.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E S. M. I.

Le variazioni da apportare al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 inerenti il rifinanziamento dell'Asse III del PO FESR 2007-2013, dettagliate nell'Allegato 3, parte integrante del presente provvedimento, sono di seguito specificate:

PARTE ENTRATA

- variazione conto competenza in aumento, del capitolo 2052000, trasferimenti per il programmaoperativo FESR 2007 -2013 quota UE obiettivo convergenza, per un ammontare pari a euro 115.309.410,00
- variazione conto competenza in aumento del capitolo 2052400, trasferimenti per il programmaoperativo FESR 2007-2013 quota STATO obiettivo convergenza, per un ammontare pari a euro 80.716.587,00

PARTE SPESA

- variazione conto competenza in aumento del capitolo 1153010, programma operativo FESR 20072013. Spese per attuazione Asse III per Linea 3.1 "Programmi di interventi per l'infrastrutturazionesanitaria territoriale" per un ammontare pari a euro 61.905.997,00;
- variazione conto competenza in aumento del capitolo 1153020, programma operativo FESR 20072013. Spese per attuazione Asse III linea di intervento 3.2 "Programma per interventi per l'infrastrutturazione sociale e sociosanitaria territoriale pari a euro 100.370.000,00;
- variazione conto competenza in aumento del capitolo 1153030, programma operativo fesr2007-2013.spese per attuazione Asse III linea di intervento 3.3 "Interventi per l'inclusione sociale pari ad euro 24.750.000,00;
- variazione conto competenza in aumento del capitolo 1153040, programma operativo fesr2007-2013.spese per attuazione Asse III linea di intervento 3.4 "Interventi per la legalità e la sicurezza" pari ad euro 9.000.000,00.

La successiva attuazione del presente provvedimento trova copertura finanziaria:

- Per l'85%, per un importo pari a euro 196.025.997,00, attraverso le risorse del P.O. FESR 2007 2013 assegnate alla Regione Puglia dalla Decisione della Commissione Europea C(2007) 5726 del 20.11.2007, ed in particolare:
  - per il 50%, pari a euro 115.309.410,00 quota UE, sul capitolo 2052000;
  - per il 35%, pari a euro 80.716.587,00 quota Stato, sul capitolo 2052400.
- Per il 15%, pari a euro 34.592.823,00 attraverso utilizzazione di risorse già appostate in bilancio aicapitoli 734031, 781055, 1153000, 785010 e 785050; l'identificazione di dette appostazioni di bilancio si intende sostitutiva a quelle di cui all'allegato C della L.R. 4/2008 (dettaglio fornito nell'allegato 1);

L'adozione del presente atto rientra nelle competenze della Giunta Regionale a norma dell'art. 4 comma 4 lettera d della L.R. n. 7/97, quale atto di programmazione, nonché sub k), in quanto prevede procedure disciplinate dalla L.R. n. 28/01.

L'Assessore al Bilancio ed alla Programmazione, Avv. Michele Pelillo, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale,

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Bilancio e Programmazione, Avv. Michele Pelillo;

viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Direttore di Area Programmazione e Finanza, dall'Autorità di Gestione del P.O. FESR 2007 - 2013, dal Dirigente dell'Ufficio Bilancio e Rendicontazione e dal Dirigente del Servizio Programmazione e Politiche dei Fondi Strutturali, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di fare propria la relazione dell'Assessore al Bilancio e Programmazione, Avv. Michele Pelillo, che qui si intende integralmente riportata;

- di demandare al Servizio Ragioneria l'effettuazione delle operazioni contabili di cui al presente provvedimento;

- di operare le variazioni e integrazioni dell'Allegato "C" della Legge n. 4/2008, secondo quanto riportando all'Allegato 2, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

- di operare le variazioni in aumento in termini di competenza e di cassa, sul versante dell'entrata e della spesa, al bilancio di previsione 2011, secondo quanto riportato all'Allegato 3, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

- di aggiornare la declaratoria dei capitoli individuati a cofinanziamento della quota regionale come da allegato 1, rimuovendo la dicitura "cofinanziamento regionale Asse III PO FESR 2007-2013" per il capitolo 784025;

- di autorizzare l'effettuazione di impegni e pagamenti, nei limiti di impegnabilità definiti dal Programma Pluriennale di Asse (DGR n.1401 del 04.08.2009) a valere sulla U.P.B 6.3.9 "PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007-2013", di pertinenza del Servizio Programmazione e Politiche dei Fondi Strutturali, i competenti responsabili di linea (all'attualità Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, Linea 3.1, Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, Linea 3.2, Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità, Linea 3.3, Servizio Innovazione, Linea 3.4), per quanto attiene la quota UE e Stato entro i limiti degli importi previsti dall'allegato 3;

- di autorizzare l'effettuazione di impegni e pagamenti a valere sulla U.P.B 6.3.9 "PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007-2013", di pertinenza del Servizio Programmazione e Politiche dei Fondi Strutturali, della quota di cofinanziamento regionale appostata al capitolo 1153000, competenza 2011, per un ammontare pari a euro 6.500.000,00 al dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, Linea 3.2, e per un ammontare pari a euro 1.000.000,00, al dirigente del Servizio Innovazione, Linea 3.4;

- di dare atto che, con successivi provvedimenti i dirigenti responsabili di linea, per quanto attiene la quota UE e Stato, ed i dirigenti titolari dei capitoli identificati per il cofinanziamento della quota regionale, d'intesa con i primi, per quanto attiene il cofinanziamento regionale, provvederanno all'espletamento di tutti gli atti consequenziali inerenti l'attuazione della presente deliberazione, nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale, nonché della specifica disciplina adottata dalla Regione Puglia in materia di utilizzo dei fondi strutturali;

- di dare atto che con successivo provvedimento, su proposta del Responsabile di Asse, d'intesa con l'Autorità di Gestione, secondo le modalità previste dalla DGR n. 165 del 4 marzo 2009, si provvederà ad aggiornare il Programma Pluriennale di Asse per il periodo 2011-2013;

- di trasmettere per conoscenza il presente provvedimento al Consiglio Regionale, a norma dell'art. 13 comma 1 della L.R. 20/2010;

- di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.P., ai sensi dell'art. 42 della L.R. n. 28/01 e successive modifiche e integrazioni.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

R E G I O N E P U G L I A

PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007 – 2013

ALLEGATO 1 – ELENCO CAPITOLI IDENTIFICATI A COFINANZIAMENTO DELL'ASSE III DEL P.O. FESR 2007-2013

Cap	Declaratoria Capitolo	Importo Cofinanziamento regionale	Stato della programmazione	Linea di assimilazione del cofinanziamento	Nota
1153000	programma operativo fesr 2007-2013 per l'attuazione asse III inclusione sociale (quota regione)	€ 7.500.000,00	Stanziamento di bilancio 2011	Di cui 6,5M€ riferibili a Linea 3.2 e 1M€ riferibile alla Linea 3.4	Bilancio di Previsione 2011
734031	trasferimenti alle aa.uu.ss.ll e alle aziende ospedaliere di somme trasferite dallo stato per interventi di edilizia sanitaria art. 20 l. 67/88 stralcio ii fase. cofinanziamento regionale asse III p.o. fesr 2007-2013.	€ 26.560.802,00	Interventi ammissibili Linea 3.1	Linea 3.1	Ottenuto con una selezione dei progetti ex art. 20 già inseriti nel MIR - Allegato 2
781055	spese in conto capitale per l'attuazione del piano straordinario degli asili nido e servizi per l'infanzia di cui all'art. 1, comma 1259 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007). cofinanziamento regionale asse III p.o. fesr 2007-2013.	€ 16.981.777,00	Avviso pubblico per Asili nido soggetti pubblici - 2008	Linea 3.2	Avviso approvato con DGR n.463/2008 - Elenco progetti ammessi a finanziamento approvato con A.D. n. 211/2009 - tutti inseriti a MIR
781055	spese in conto capitale per l'attuazione del piano straordinario degli asili nido e servizi per l'infanzia di cui all'art. 1, comma 1259 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007). cofinanziamento regionale asse III p.o. fesr 2007-2013.	€ 14.457.421,00	Avviso pubblico per Asili nido soggetti privati - 2009	Linea 3.2	Avviso approvato con A.D. n. 681/2009 - Elenco progetti ammessi a finanziamento approvato con A. D. n. 765/2010 - tutti inseriti a MIR
785050	azioni sperimentali e di sistema per il sistema integrato dei 299.812,94 servizi - art. 18 della l.r. n. 19/2006 . cofinanziamento regionale asse III p.o. fesr 2007-2013.	€ 10.000.000,00	Bando infrastrutture sociali e servizi sperimentali - 2008	Linea 3.2	Avviso approvato con A.D. n. 59/2008 - Elenco progetti ammessi a finanziamento approvato con A.D. n. 50/2009 - tutti inseriti a MIR
785010	fondo per la prima dote per i nuovi nati fino al 36° mese di vita (artt. 23 e 25 della l.r. n. 19/2006). cofinanziamento regionale asse iii p.o. fesr 2007-2013.	€ 10.000.000,00	Buoni servizio per acquisto prestazioni nidi (flessibilità FSE su FESR)	Linea 3.3	L.r. n. 20/2010 - Bilancio di previsione 2011 ; Avviso pubblico da approvare nel corso del 2011
Totale cofinanziamento Regionale assicurato per l'Asse III		**€ 85.500.000,00**	N.B.: La quota di cofinanziamento regionale, benché riferibile a singole linee d'intervento, per coerenza rispetto alla tipologia di progetti inclusi, è complessivamente qualificabile in relazione all'Asse.		

Il Dirigente dell'Ufficio Bilancio e Rendicontazione

Dott. Antonio Mario Lerario

Il Dirigente del Servizio Programmazione e Politiche dei Fondi Strutturali

Dott. Luca Limongelli

R E G I O N E P U G L I A

PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007 – 2013

ALLEGATO 2 – Modifiche ed integrazioni allegato C Legge Regionale n. 4/2008
Quote di cofinanziamento regionale riferite all'Asse III – "Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale"

Capitolo di Bilancio della Regione Puglia	Quota di cofinanziamento identificata con L.R. n. 4/2008, Allegato C- Asse III: situazione di partenza (A)	Quota di cofinanziamento rinveniente dalla DGR n.1401 del 04/08/2009: situazione transitoria (B)	Totale quota di cofinanziamento regionale individuata a copertura Asse III: situazione aggiornata (C)
784025	27.000.000,00		
734031		10.000.000,00	26.560.802,00
781055		16.981.777,00	31.439.198,00
785010		5.000.000,00	10.000.000,00
785000		5.000.000,00	
785050		13.925.400,00	10.000.000,00
1153000			7.500.000,00
TOTALE	**27.000.000,00**	**50.907.177,00**	**85.500.000,00**

Nota:
- il capitolo 784025 identificato dalla L.R. 4/2008, Allegato "C", non è più assimilato al cofinanziamento della quota regionale, pertanto si cambia la declaratoria del capitolo medesimo omettendo la dicitura attestante il cofinanziamento del PO FESR 2007-2013;
- nella colonna C viene riportata la situazione aggiornata, secondo quanto dettagliato in narrativa;
- il presente provvedimento individua, in aggiunta al cofinanziamento già previsto, un ulteriore quota di cofinanziamento regionale pari a € 34.592.823,00, sino a completa identificazione della quota regionale prevista per l'ASSE III del PO FESR 2007-2013.

Il Dirigente dell'Ufficio Bilancio e Rendicontazione

Dott. Antonio Mario Lerario

Il Dirigente del Servizio Programmazione e Politiche dei Fondi Strutturali

Dott. Luca Limongelli

R E G I O N E P U G L I A

PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007 – 2013

ALLEGATO 3 – Variazioni in c/competenza al bilancio di previsione 2011

Variazioni in termini di competenza e cassa				
ENTRATE				
U.P.B.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	In diminuzione	In aumento
4.3.27	2052000	TRASFERIMENTI PER IL PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007 - 2013 QUOTA UE OBIETTIVO CONVERGENZA	0,00	115.309.410,00
4.3.28	2052400	TRASFERIMENTI PER IL PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007 - 2013 QUOTA STATO OBIETTIVO CONVERGENZA	0,00	80.716.587,00
TOTALE				**196.025.997,00**

Variazioni in termini di competenza e cassa				
USCITA				
U.P.B.	Capitolo	Denominazione	In diminuzione	In aumento
6.3.9	1153010	PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007-2013. SPESE PER ATTUAZIONE ASSE III LINEA DI INTERVENTO 3.1 PROGRAMMA D I INTERVENTI PER LA INFRASTRUTTURAZIONE DELLA SANITÀ TERRITORIALE NEI DISTRETTI SOCIOSANITARI	0,00	61.905.997,00
6.3.9	1153020	PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007-2013.SPESE PER ATTUAZIONE ASSE III LINEA DIINTERVENTO 3.2 PROGRAMMA D I INTERVENTIPER LA INFRASTRUTTURAZIONE SOCIALE ESOCIOSANITARIA TERRITORIALE (QUOTA UE -STATO)	0,00	100.370.000,00
6.3.9	1153030	PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007-2013.SPESE PER ATTUAZIONE ASSE III LINEA DIINTERVENTO 3.3 PROGRAMMA D I INTERVENTIPER L¿ACCESSIBILITÀ DEI SERVIZI E PERL¿INCLUSIONE DELLE PERSONE A RISCHIO DIMARGINALITÀ SOCIALE E PER LACONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DILAVORO (QUOTA UE - STATO)	0,00	24.750.000,00
6.3.9	1153040	PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007-2013.SPESE PER ATTUAZIONE ASSE III LINEA DIINTERVENTO 3.4 INTERVENTI PER MIGLIORARELE CONDIZIONI DI LEGALITÀ E SICUREZZA AFAVORE DEL TERRITORIO, DEI CITTADINI,DELLE IMPRESE (QUOTA UE - STATO)	0,00	9.000.000,00
TOTALE				**196.025.997,00**

Note

Il Dirigente dell'Ufficio Bilancio e Rendicontazione

Dott. Antonio Mario Lerario

Il Dirigente del Servizio Programmazione e Politiche dei Fondi Strutturali

Dott. Luca Limongelli

R E G I O N E P U G L I A

PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007 – 2013

Allegato 4 – Quote di Finanziamento UE+Stato+Regione Asse III PO FESR 2007 – 2013

Linea	Quota UE (A)	Quota Stato (B)	Quota Regione (C)	Dotazione finanziaria complessiva Asse III (UE + Stato + Regione)
3.1	€ 101.835.000,00	€ 89.415.000,00	€ 85.500.000,00	€ 225.000.000,00
3.2	€ 135.000.000,00	€ 94.500.000,00		€ 270.000.000,00
3.3	€ 27.500.000,00	€ 19.250.000,00		€ 55.000.000,00
3.4	€ 10.000.000,0	€ 7.000.000,00		€ 20.000.000,00
Tot.	**€ 274.335.000,0**	**€ 210.165.000,00**	**€ 85.500.000,00**	**€ 570.000.000,00**

Note

Il Dirigente dell'Ufficio Bilancio e Rendicontazione

Dott. Antonio Mario Lerario

Il Dirigente del Servizio Programmazione e Politiche dei Fondi Strutturali

Dott. Luca Limongelli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2011, n. 409

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - art. 1 comma 1227, Partecipazione della Regione Puglia ai Programmi di Intervento. Variazione al bilancio 2011.

L'Assessore al Mediterraneo, Cultura e Turismo, Prof.ssa Silvia Godelli, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Sviluppo del Turismo e confermata dal Dirigente del Servizio, riferisce quanto segue:

Ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante la riforma della legislazione nazionale del turismo, il Ministero delle Attività Produttive provvede, nell'ambito delle disponibilità assegnate dalla legge finanziaria al fondo unico per gli incentivi alle imprese, agli interventi di cofinanziamento a favore dei sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo che prestino ambiti interregionali o sovraregionali.

La legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" ed in particolare l'art. 1, comma 1227, dispone, per gli anni 2007, 2008 e 2009 l'autorizzazione di una spesa di euro 10 milioni per le finalità di sostegno del Settore turistico.

In particolare la norma sopra richiamata, demanda l'attuazione di tale disposizione ad un regolamento da emanare ai sensi dell'art,17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sviluppo e la competitività del Turismo.

In data 15 giugno 2007, il Consiglio dei Ministri ha approvato il regolamento con il quale sono stati determinati i criteri, le procedure e le modalità di attuazione dell'art. 1 comma 1227 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 per il sostegno al settore turistico quali:

- programmi di intervento (art.3);
- contenuti del programma di intervento (art. 4);
- interventi ammissibili al finanziamento (art. 5);
- durata dei programmi di interventi (art. 6);
- modalità di erogazione (art. 8).

Il Coordinamento tecnico delle Regioni ha effettuato il calcolo di ripartizione dei 10 milioni di euro fra le Regioni e Province Autonome per l'anno 2007, 2008, 2009 sulla base della tabella allegata al regolamento stesso e per quanto previsto dal D.M. del 2.12.2005.

Per l'effetto, la disponibilità finanziaria in favore della Regione Puglia risulta pari ad euro 367.405,00, per l'annualità 2007, euro 367.405,00 per l'annualità 2008 ed euro 367.405,00 per l'annualità 2009.

In particolare, il richiamato regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2007 stabilisce:

1) all'art. 3 (programmi di intervento)

comma 1.: i programmi di intervento di cui al predetto regolamento sono presentati ciascuno congiuntamente per il tramite di almeno due Regioni e Province autonome e prevedono la partecipazione degli Enti locali ovvero di altri soggetti pubblici e privati;

comma 3.: all'esito della positiva valutazione dei programmi di intervento il Dipartimento per lo sviluppo e le competitività del turismo adotta il decreto di assegnazione delle risorse.

2) all'art. 5 (interventi ammissibili): possono essere ammessi a finanziamento, fino al massimo del 90% della spesa, programmi relativi a:
   a) interventi strutturali, infrastrutturali e di creazione di servizi, con esclusione comunque della manutenzione ordinaria;
   b) interventi di qualificazione e riqualificazione delle risorse professionali;
   c) interventi integrati a favore dello sviluppo competitivo del settore e della promozione del prodotto turistico.

Nel merito, le Regioni, a seguito di un lavoro di coordinamento hanno individuato diversi progetti di sostegno al Settore turistico, a valere sui fondi 2007, 2008 e 2009 La Regione Puglia, alla luce di quanto sopra esposto ha inteso aderire a diversi progetti di sviluppo turistico.

Con Decreti Ministeriali registrati in data 7 maggio 2008, 9 febbraio 2009 e 12/gennaio/2010, sono stati disposti gli impegni in favore della Regione Puglia di **euro 367.405,00** per ciascuna

annualità e precisamente annualità 2007,2008 e 2009 per un totale di **euro 1.102.215,00.**

Il Servizio Ragioneria ha comunicato al Servizio Turismo con nota n. 20/P/13653 del 20 luglio 2009, nota n.A00_ 116/ 8937 del 22 giugno 2010, nota n. 20/P/18711 del 14 ottobre 2009, n. A A00_ 116/16689ETR del 28 ottobre 2010, l'accreditamento effettuato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle rispettive somme di euro 73.481,00 pari al 20% sul contributo statale relativo all'annualità 2007, di euro 24.000,00 pari al 60% sul contributo statale relativo all'annualità 2007 per il progetto Fede, Gioia e Gusto, di euro 73.481,00 pari ad al 20% sul contributo statale relativo all'annualità 2008 e di euro 73.481,00 pari ad al 20% sul contributo statale relativo all'annualità 2009

Nel Bilancio di previsione 2011 al CAP. **310110** "FINANZIAMENTI STATALI PER INTERVENTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO DEL SETTORE TURISTICO PER LA VALORIZZAZIONI DI ITINERARI TURISTICI CON RILEVANZA STORICA, CULTURALE, E RELIGIOSA AI SENSI DELL'ART.1,COMMA 1227, L: 27/132/2006 N. 296 è stata iscritta la somma di euro 244.443,00.

Pertanto, è necessario iscrivere nel Bilancio Regionale l'ulteriore importo di **euro 857.772,00** ai sensi dell'art.42 Comma 1 L.R. 28/01 e art.13 L. R 20/2010.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001 e successive modifiche e integrazioni.

Variazione in aumento in conto competenza e cassa al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011

UPB 4.5.2 -CAP. ENTRATA: 2059345**:** "FINANZIAMENTI STATALI PER INTERVENTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO DEL SETTORE TURISTICO PER LA VALORIZZAZIONI DI ITINERARI TURISTICI CON RILEVANZA STORICA, CULTURALE, E RELIGIOSA AI SENSI DELL' ART.1,COMMA 1227, L: 27/132/2006 N. 296 **- euro 857.772,00**

UPB 4.5.2 -CAP. SPESA: 310110: "FINANZIAMENTI STATALI PER INTERVENTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO DEL SETTORE TURISTICO PER LA VALORIZZAZIONI DI ITINERARI TURISTICI CON RILEVANZA STORICA, CULTURALE, E RELIGIOSA AI SENSI DELL'ART.1,COMMA 1227, L: 27/132/2006 N. 296 - euro **857.772,00**

Tutto ciò premesso e considerato l'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale di specifica competenza della Giunta Regionale, così come puntualmente definito dalla legge regionale 7/97, art.4, comma 4, lettera K).

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Turismo;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte della P.O. "Progetti Interregionali, iniziative locali a valenza turistica e attività di comunicazione istituzionale connesse", dal Dirigente del Servizio che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge:

DELIBERA

1. Di fare proprie le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate;

2. iscrivere nel Bilancio Regionale l'ulteriore importo di **euro 857.772,00** ai sensi dell'art.42 Comma 1 L.R. 28/01 e art.13 L. R. 20/2010.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001 e successive modifiche e integrazioni.

Variazione in aumento in conto competenza e cassa al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011

UPB 4.5.2 -CAP. ENTRATA: 2059345**:** "FINANZIAMENTI STATALI PER INTER-

VENTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO DEL SETTORE TURISTICO PER LA VALORIZZAZIONI DI ITINERARI TURISTICI CON RILEVANZA STORICA, CULTURALE, E RELIGIOSA AI SENSI DELL' ART.1,COMMA 1227, L: 27/132/2006 N. 296 **- euro 857.772,00**

UPB 4.5.2 -CAP. SPESA: 310110: "FINANZIAMENTI STATALI PER INTERVENTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO DEL SETTORE TURISTICO PER LA VALORIZZAZIONI DI ITINERARI TURISTICI CON RILEVANZA STORICA, CULTURALE, E RELIGIOSA AI SENSI DELL' ART.1,COMMA 1227, L: 27/132/2006 N. 296 - euro **857.772,00**

3. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art.42 comma 7, L.R. 28/01

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2011, n. 410

Approvazione delle "Linee guida per la individuazione di interventi tesi a mitigare le situazioni di maggiore criticità delle coste basse pugliesi".

L'Assessore alle Opere Pubbliche e Protezione Civile, *avv. Fabiano Amati*, di concerto con l'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, *dott. Lorenzo Nicastro*, l'Assessore alla Qualità del Territorio, *prof.ssa Angela Barbanente* e l'Assessore al Bilancio e Programmazione, *avv. Michele Pelillo*, sulla base dell'istruttoria espletata dal dirigente del Servizio Risorse naturali, unitamente al Dirigente del Servizio Ecologia, al Dirigente del Servizio Assetto del territorio e al Dirigente del Servizio Demanio e patrimonio, confermata dal Direttore dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche, riferisce quanto segue.

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3030 del 30 dicembre 2010, con la quale sono state adottate le "Linee guida per la individuazione di interventi tesi a mitigare le situazioni di maggiore criticità delle coste basse pugliesi di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia".

DATO ATTO che, al fine di garantire la massima informazione sul territorio regionale, in data 4 gennaio 2011 si è proceduto alla pubblicazione sul sito internet regionale delle suddette Linee guida e degli "Studi propedeutici per la predisposizione del Piano Stralcio della Dinamica delle Coste".

PRESO ATTO che la DGR n. 3030 del 30 dicembre 2010 di adozione delle "Linee guida", unitamente all'Allegato A, è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 11 del 20 gennaio 2011, e che entro il 9 febbraio 2011, data prevista per il termine di 20 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.P. della suddetta Deliberazione, non sono pervenute osservazioni.

CONSIDERATO che oltre il termine di 20 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.P. della suddetta Deliberazione sono pervenute le note di seguito indicate e che, anche se pervenute fuori termine, si ritiene opportuno valutarle sotto il profilo tecnico in questa fase del procedimento:

a) nota prot. n. 4445 del 10 febbraio 2011 del Comune di Ginosa, trasmessa via fax ed acquisita agli atti del Servizio Risorse Naturali al prot. n. 421 del 10 febbraio 2011: osservazioni non riscontrabili in termini di deduzioni finalizzate all'accoglimento o al rigetto, perché non attinenti all'ambito delle osservazioni tecniche consentite in questa fase del procedimento (alla nota suddetta è stato dato riscontro dal Servizio Risorse Naturali con nota agli atti prot. n. 449 del 11/02/2011);
b) nota prot. n. 41 del 10 febbraio 2011 della Confcommercio di Taranto, trasmessa via fax ed acquisita agli atti del Servizio Risorse Naturali al prot. n. 431 del 11 febbraio 2011: osservazioni non riscontrabili in termini di deduzioni finalizzate all'accoglimento o al rigetto, perché non attinenti all'ambito delle osservazioni tecniche consentite in questa fase del procedimento;

c) nota prot. n. 8596 del 14 febbraio 2011 della Provincia di Taranto, trasmessa via fax ed acquisita agli atti del Servizio Risorse Naturali al prot. n. 455 del 14 febbraio 2011: osservazioni non riscontrabili in termini di deduzioni finalizzate all'accoglimento o al rigetto, perché non attinenti all'ambito delle osservazioni tecniche consentite in questa fase del procedimento;
d) nota dell'Assobalneari Salento, priva di data e di numero di protocollo, acquisita agli atti del Servizio Risorse Naturali al prot. n. 486 del 15 febbraio 2011, contenente alcune osservazioni non riscontrabili in termini di deduzioni finalizzate all'accoglimento o al rigetto, perché non attinenti all'ambito delle osservazioni tecniche consentite in questa fase del procedimento, ed altre osservazioni meritevoli di accoglimento (alla nota suddetta è stato dato riscontro dal Servizio Risorse Naturali con nota agli atti prot. n. 661 del 24/02/2011).
In particolare, in ordine alla prima osservazione presentata da Assobalneari Salento e ritenuta meritevole di accoglimento, si evidenzia che, per mero errore materiale, nell'Allegato 3.1 degli "Studi propedeutici per la predisposizione del Piano stralcio della dinamica delle coste", in relazione all'Unità fisiografica U.F. 5 e, in particolare, nella denominazione della Sub Unità fisiografica 5.1, è stato erroneamente riportato che la S.U.F. 5.1 è compresa tra Otranto e Castrignano del Capo, anziché tra Otranto e Gagliano del Capo, ripetendo l'errore nella successiva Tabella relativa ai "limiti amministrativi".
Inoltre, in ordine alla seconda osservazione presentata da Assobalneari Salento e ritenuta meritevole di accoglimento, si evidenzia che il Comune di Sannicola (LE) risulta erroneamente citato quale comune costiero all'interno dell'Unità fisiografica U.F. 6 nell'Allegato 3.2 e che, nella tabella relativa ai "limiti amministrativi" della S.U.F. 6.2 "Porto di Gallipoli -Nardò" riportata nell'Allegato 3.1., è elencato anche il Comune di Sannicola a cui vengono erroneamente attribuiti 0.74 km di costa, appartenenti invece al Comune di Gallipoli.

RITENUTO di considerare le suddette Linee guida prescrittive e vincolanti in relazione all'intera fascia costiera ricadente nel territorio della Regione Puglia.

RITENUTO di dover individuare nell'Ufficio Difesa del Suolo del Servizio Risorse Naturali la struttura regionale competente a rilasciare parere di conformità alle Linee guida ai fini della valutazione della coerenza degli interventi di mitigazione del rischio di erosione e dissesto per le coste basse, finanziabili con le risorse economiche gestite dal Servizio Risorse Naturali e destinate alla difesa del territorio, con gli interventi individuati nello Studio e relativi Allegati di cui all'art. 2 delle Linee guida.

Copertura finanziaria di cui alla L.R. n. 28/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alle Opere Pubbliche e Protezione Civile relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale attinente alla competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Opere Pubbliche e Protezione Civile, di concerto con gli Assessori alla Qualità dell'Ambiente, alla Qualità del Territorio e al Bilancio e Programmazione;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dai Dirigenti dei Servizi Risorse naturali, Ecologia, Assetto del territorio e Demanio e patrimonio nonché dal Direttore dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto delle premesse che formano parte integrante del presente provvedimento;

- di approvare le "Linee guida per la individuazione di interventi tesi a mitigare le situazioni di maggiore criticità delle coste basse pugliesi", allegate al presente provvedimento (All. A) quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

- di apportare, per le motivazioni indicate in narrativa, le seguenti correzioni:
  - ➢ nell'Allegato 3.1: sostituire "Castrignano del Capo" con "Gagliano del Capo" sia nell'intestazione del Capitolo 4 -Sottocapitolo 4.5.1, che viene così denominato "S.U.F. 5.1: CAPO D'OTRANTO-CAPO SANTA MARIA DI LEUCA (GAGLIANO DEL CAPO), sia nella successiva Tabella relativa ai "Limiti Amministrativi" riportata nel sottoparagrafo 4.5.1.1;
  - ➢ nell'Allegato 3.1: stralciare il Comune di Sannicola (LE) dalla Tabella relativa ai "Limiti Amministrativi" riportata nel sottoparagrafo 4.6.2.1 relativo alla "S.U.F. 6.2: PORTO DI GALLIPOLI -NARDÒ'", riassegnando i relativi 0.74 km di costa al Comune di Gallipoli;
  - ➢ nell'Allegato 3.2, stralciare il Comune di Sannicola (LE) dall'elencazione dei Comuni costieri ricadenti all'interno dell'Unità fisiografica U.F.6;

- di attribuire definitivamente alle suddette Linee guida efficacia prescrittiva e vincolante in relazione a qualsiasi atto, provvedimento, autorizzazione e/o concessione, parere e/o nulla osta, ammissione a finanziamento di provenienza regionale, statale e comunitaria, di competenza delle strutture interessate appartenenti agli Assessorati regionali alle Opere Pubbliche e Protezione Civile, alla Qualità dell'Ambiente, alla Qualità del Territorio e al Bilancio e Programmazione;

- di attribuire efficacia alle suddette Linee guida in relazione all'intera fascia costiera ricadente nel territorio della Regione Puglia;

- di stabilire che, ai fini della valutazione della coerenza degli interventi di mitigazione del rischio di erosione e dissesto per le coste basse, finanziabili con le risorse economiche gestite dal Servizio Risorse Naturali e destinate alla difesa del territorio, con gli interventi individuati nello Studio e relativi Allegati di cui all'art. 2 delle Linee guida, il parere di conformità alle Linee guida è rilasciato dall'Ufficio Difesa del Suolo del Servizio Risorse Naturali;

- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito internet regionale.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

Allegato A

Linee guida per la individuazione di interventi tesi a mitigare le situazioni di maggiore criticità delle coste basse pugliesi

Art. 1

Nell'ambito di quanto stabilito dall'Accordo di Programma Quadro "Studi di fattibilità" finanziato con le risorse di cui alla deliberazione CIPE del 27 marzo 2005 n. 35, *"Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate. Rifinanziamento legge 208/1998 periodo 2005-2008 (Legge finanziaria 2005)"*, la Regione Puglia ha approvato l'elenco definitivo degli Studi di fattibilità, con l'individuazione dei relativi soggetti attuatori, con la Deliberazione di Giunta regionale del 04 luglio 2007 n. 1073, *"Delibere di Giunta Regionale n. 451/2006 e n. 1098/2006 - Individuazione elenco Studi di fattibilità"*. All'Autorità di Bacino della Puglia è stato affidato il compito, in qualità di soggetto attuatore, di redigere lo Studio di fattibilità per *"Integrazione degli studi propedeutici per la difesa delle coste"* (Codice SF03). Nell'ambito di detto Studio, l'Autorità di Bacino della Puglia ha affidato al Dipartimento di Ingegneria delle Acque e di Chimica (DIAC), Laboratorio di Ricerca e Sperimentazione per la Difesa delle Coste (LIC) del Politecnico di Bari, il compito di redigere gli *"Studi propedeutici per la predisposizione del Piano Stralcio della Dinamica delle Coste"*. Tali studi sono stati approvati all'unanimità dal Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino nella seduta del 29.11.2010.

Art. 2

I contenuti di cui allo Studio redatto a cura del Dipartimento di Ingegneria delle Acque e di Chimica, ed in particolare negli *Allegati 3.1 "Individuazione di strutture di mitigazione del rischio per ciascuna unità fisiografica", 3.2 " Strutture convenzionali e non per la difesa delle coste" e Relazione* costituiscono linee guida per tutti gli interventi, di natura pubblica o privata, di mitigazione del rischio di erosione e dissesto per le coste basse. Pertanto, tutti i suddetti interventi, al fine di meglio garantire una gestione integrata della costa, nella pluralità degli interessi, ai diversi livelli territoriali, devono risultare coerenti con gli interventi individuati nello Studio e relativi Allegati. Per la individuazione della tipologia di sedimenti, caratteristiche di trasporto solido e di moto ondoso, sono da tenere in debito conto gli *Allegati 1 "Analisi dei processi idraulici ed idrologici a scala di bacino per la definizione della componente solida fluviale" e 2 "Determinazione del clima meteo marino al largo e sottocosta e del trasporto solido per paraggi significativi della costa pugliese"*.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2011, n. 412

D.Lgs n. 42/2004, successive modifiche e integrazioni, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", art. 146, comma 6. Ricognizione dei comuni singoli e delle associazioni di comuni che abbiano i requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica e abbiano istituito la commissione locale per il paesaggio. Attribuzione della delega e disciplina delle modalità di esercizio. (XXI).

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla scorta della istruttoria tecnica espletata dall'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica. e confermata dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:

Con il D.Lgs. 26 marzo 2008 n. 63, sono state apportate modifiche ed integrazioni al del D.lvo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e in particolare:

- l'art. 146, comma 6, del Codice stabilisce che gli "enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia";
- l'art. 159, comma 1, dello stesso Codice dispone che le Regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica stabiliti all'art. 146, comma 6, dello stesso Codice, entro il 31 dicembre 2009, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata;
- in mancanza di tale adempimento, le norme statali stabiliscono la decadenza delle deleghe paesaggistiche in essere.

Con la legge regionale 7 ottobre 2009 n.20 e ss. mm. ed ii. sono state approvate le norme che regolamentano la pianificazione paesaggistica, prevedendo, tra l'altro che le disposizioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche contenute negli artt. 7, 8, 9 e 11 entrano in vigore nel momento in cui cessa il regime transitorio previsto dall'art. 159 del D.lvo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) che, aveva come ultimo termine il 31 dicembre 2009. Con la stessa legge regionale 20/2009 è stato altresì disciplinato il procedimento di delega ai soggetti titolati per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e sono state dettate disposizioni in merito alla istituzione delle Commissioni locali per il paesaggio ai sensi dell'art. 148 dello stesso Codice; nello specifico:

- a norma dell'art. 7, comma 3, per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti "il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato, previo parere della cabina di regia di cui alla l.r. 36/2008, ai comuni associati a norma del comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e preferibilmente alle Unioni dei Comuni esistenti per ambiti territoriali confinanti, rientranti nella stessa provincia, sempre che questi abbiano istituito la commissione prevista dall'articolo 8 e dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni";
- a norma dell'art. 7, comma 4, invece, "i Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti sono destinatari diretti della delega, ancorché non associati ad altri Comuni, purché abbiano istituito la commissione di cui all'articolo 8 e dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004";
- infine, a norma dell'art. a norma dell'art. 7, comma 5: "ove i comuni, singoli o associati, non soddisfino le condizioni richieste ai commi precedenti, competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è la rispettiva Provincia purché abbia approvato il Piano di Coordinamento Territoriale Provinciale previsto dall'articolo 6 della legge regionale 20 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), abbia istituito la Commissione prevista dall'articolo 8 e disponga di strutture rispondenti ai

requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004";

Con le Deliberazioni della Giunta Regionale 24 novembre 2009, n. 2273, e 09 Febbraio 2010, n. 299, in relazione a quanto disposto dalla L.R. 20/2009, sono stati precisati i criteri per la verifica, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica, stabilendo che l'istituzione della Commissione locale per il paesaggio prevista dall'art. 8 della legge regionale 20/2009, ai sensi dell'art. 146, comma 6, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. s), del D. Lgs. 26 marzo 2008 n. 63, è modalità idonea ad assicurare adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché a garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanisticoedilizia; Con la deliberazione n. 2273/2009, si è altresì stabilito, pertanto, che i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, al fine di poter esercitare le funzioni paesaggistiche, devono istituire, in forma associata, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20/2009, la Commissione locale per il paesaggio; mentre i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono destinatari diretti della delega purché abbiano istituito la Commissione locale per il paesaggio.

PREMESSO CHE:

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2961 del 28 12 2010, in coerenza con il Codice dell'Amministrazione Digitale che promuove l'utilizzo delle tecnologie informatiche e per adottare standard comuni e azioni coordinate con gli Enti Locali, la Regione ha stabilito che la trasmissione delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate a partire dal 1 gennaio 2011 dagli enti delegati, prevista dal comma 7 dell'art. 5.01 delle NTA del PUTT, debba avvenire in maniera telematica, immediatamente dopo il rilascio (e comunque non oltre 30 gg dallo stesso), attraverso il Sistema Informativo Territoriale in una sezione dedicata alla raccolta e gestione delle informazioni relative alle autorizzazioni (accessibile sia dal sito istituzionale www.regione.puglia.it -sezione DRAG/Pianificazione paesaggistica, che all'indirizzo www.sit.puglia.it -sezione Procedimenti Amministrativi).

PREMESSO CHE:

la Delibera di Giunta Regionale n. 2960 del 28 12 2010, relativa all'Attribuzione della delega alle funzioni paesaggistiche e disciplina delle modalità di esercizio, inseriva erroneamente nell'elenco B il comune di "Castelluccio Valmaggiore", il quale non ha mai inoltrato richiesta alla regione finalizzata all'ottenimento della suddetta delega, dimostrando il possesso dei requisiti previsti dall'art. 146 comma 6 del Codice; Pertanto il suddetto comune non risulta ad oggi delegato

CONSIDERATO CHE

Con precedenti deliberazioni della Giunta, in forza della ricognizione operata ai sensi dell'art. 10 della L.r. 20/2009, è stata attribuita a i Comuni dell'Elenco A, la delega di cui all'art. 7 della stessa

L.r. 20/2009, nei limiti e nei termini dello stesso art. 7, fermo restando comunque il rispetto posto in capo ai Comuni delegati dei requisiti previsti dall'art. 146 comma 6 del Codice, con riserva di integrare detto elenco ad esito degli adempimenti, da parte dei Comuni, richiamati nella deliberazione G.R. n. 2273/2009.

Con DGR 2766 del 14/12/2010 è stata attribuita, in forza della ricognizione operata ai sensi dell'art. 10 della L.r. 20/2009, a far data dal 1 gennaio 2011, alla Provincia di Foggia, la delega di cui all'art. 7 della stessa L.r. 20/2009, nei limiti e nei termini dello stesso art. 7, per gli interventi diversi da quelli indicati al comma 1 dello stesso art. 7, e ricadenti nei comuni della provincia di Foggia che non abbiano ottenuto la delega diretta ai sensi dell'art.7 della Lr 20/2009.

ELENCO A: comuni dotati dei requisiti di cui all'art. 10 della l.r. 20/2009 delegati con precedente delibera

Comuni delegati della Provincia di Bari

Comune	Provvedimento di attribuzione della delega
Alberobello	DGR n. 1207 del 25 05 2010
Altamura	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Bari	DGR n. 649 del 09 03 2010

Binetto	DGR n. 242 del 22 02 2011
Bitonto	DGR n. 2410 del 03 11 2010
Castellana Grotte	DGR n. 2754 del 14 12 2010
Conversano	DGR n. 2229 del 19 10 2010
Corato	DGR n. 2754 del 14 12 2010
Gioia del Colle	DGR n. 1642 del 12 07 2010
Gravina in Puglia	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Grumo Appula	DGR n. 242 del 22 02 2011
Locorotondo	DGR n. 1207 del 25 05 2010
Molfetta	DGR n. 327 del 10 02 2010
Monopoli	DGR n. 327 del 10 02 2010
Noci	DGR n. 1007 del 13 04 2010
Noicattaro	DGR n. 1868 del 06 08 2010
Polignano a Mare	DGR n. 327 del 10 02 2010
Putignano	DGR n. 1801 del 30 07 2010
Ruvo di Puglia	DGR n. 1609 del 12 07 2010
Terlizzi	DGR n. 1152 del 11 05 2010
Sannicandro di Bari	DGR n. 242 del 22 02 2011
Toritto	DGR n. 242 del 22 02 2011

Comuni delegati della Provincia di Barletta-Andria-Trani

Comune	Provvedimento di attribuzione della delega
Andria	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Barletta	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Bisceglie	DGR n. 2845 del 20 12 2010
Canosa di Puglia	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Trani	DGR n. 1207 del 25 05 2010

Comuni delegati della Provincia di Brindisi

Comune	Provvedimento di attribuzione della delega
Brindisi	DGR n. 1152 del 11 05 2010
Carovigno	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Ceglie Messapica	DGR n. 1207 del 25 05 2010
Cisternino	DGR n. 1207 del 25 05 2010
Fasano	DGR n. 1007 del 13 04 2010
Francavilla Fontana	DGR n. 2229 del 19 10 2010
Mesagne	DGR n. 242 del 22 02 2011
Ostuni	DGR n. 8 dell'11 01 2010
San Michele Salentino	DGR n. 178 del 10 02 2011
San Vito dei Normanni	DGR n. 1868 del 06 08 2010
Torchiarolo	DGR n. 178 del 10 02 2011

Comuni delegati della Provincia di Foggia
(la competenza per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per i restanti comuni della Provincia di Foggia è dal 1 gennaio 2011 in capo all'amministrazione provinciale giusta DGR 2766 del 14/12/2010)

Comune	Provvedimento di attribuzione della delega
Apricena	DGR n. 841 del 23 03 2010
Cagnano Varano	DGR n. 178 del 10 02 2011
Carpino	DGR n. 178 del 10 02 2011
Castelluccio dei Sauri	DGR n. 2960 del 28 12 2010
Castelluccio Valmaggiore	DGR n. 2960 del 28 12 2010
Celle di San Vito	DGR n. 2960 del 28 12 2010
Cerignola	DGR n. 649 del 09 03 2010
Ischitella	DGR n. 178 del 10 02 2011
Isole Tremiti	DGR n. 2410 del 03 11 2010
Lesina	DGR n. 841 del 23 03 2010
Manfredonia	DGR n. 2410 del 03 11 2010
Mattinata	DGR n. 1642 del 12 07 2010
Peschici	DGR n. 2410 del 03 11 2010
Poggio Imperiale	DGR n. 841 del 23 03 2010
Rodi Garganico	DGR n. 8 dell'11 01 2010
San Giovanni Rotondo	DGR n. 327 del 10 02 2010
San Nicandro Garganico	DGR n. 1152 del 11 05 2010
San Severo	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Troia	DGR n. 2960 del 28 12 2010
Vico del Gargano	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Vieste	DGR n. 1642 del 12 07 2010

Comuni delegati della Provincia di Lecce

Comune	Provvedimento di attribuzione della delega
Acquarica del Capo	DGR n. 2845 del 20 12 2010
Alessano	DGR n. 841 del 23 03 2010
Alezio	DGR n. 2171 del 11 10 2010
Alliste	DGR n. 1207 del 25 05 2010
Andrano	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Arnesano	DGR n. 2960 del 28 12 2010
Bagnolo del Salento	DGR n. 841 del 23 03 2010
Botrugno	DGR n. 649 del 09 03 2010
Calimera	DGR n. 2588 del 30 11 2010
Cannole	DGR n. 841 del 23 03 2010
Carmiano	DGR n. 2960 del 28 12 2010

Carpignano Salentino	DGR n. 2588 del 30 11 2010
Castrignano dei Greci	DGR n. 2588 del 30 11 2010
Castrignano del Capo	DGR n. 1152 del 11 05 2010
Castro	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Collepasso	DGR n. 1642 del 12 07 2010
Copertino	DGR n. 2960 del 28 12 2010
Corigliano d'Otranto	DGR n. 2588 del 30 11 2010
Corsano	DGR n. 841 del 23 03 2010
Cursi	DGR n. 841 del 23 03 2010
Cutrofiano	DGR n. 2588 del 30 11 2010
Diso	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Gagliano del Capo	DGR n. 841 del 23 03 2010
Galatone	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Gallipoli	DGR n. 2171 del 11 10 2010
Giuggianello	DGR n. 649 del 09 03 2010
Giurdignano	DGR n. 1642 del 12 07 2010
Lecce	DGR n. 1007 del 13 04 2010
Leverano	DGR n. 2960 del 28 12 2010
Maglie	DGR n. 841 del 23 03 2010
Martano	DGR n. 2588 del 30 11 2010
Martignano	DGR n. 2588 del 30 11 2010
Matino	DGR n. 1207 del 25 05 2010
Melendugno	DGR n. 1152 del 11 05 2010
Melissano	DGR n. 1207 del 25 05 2010
Melpignano	DGR n. 2588 del 30 11 2010
Miggiano	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Minervino di Lecce	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Montesano Salentino	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Morciano di Leuca	DGR n. 841 del 23 03 2010
Nardò	DGR n. 1609 del 12 07 2010
Nociglia	DGR n. 649 del 09 03 2010
Ortelle	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Otranto	DGR n. 1642 del 12 07 2010
Palmariggi	DGR n. 841 del 23 03 2010
Patù	DGR n. 841 del 23 03 2010
Porto Cesareo	DGR n. 2960 del 28 12 2010
Presicce	DGR n. 2845 del 20 12 2010
Racale	DGR n. 1207 del 25 05 2010
Ruffano	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Salve	DGR n. 841 del 23 03 2010
San Cassiano	DGR n. 649 del 09 03 2010
Sanarica	DGR n. 649 del 09 03 2010
Sannicola	DGR n. 2171 del 11 10 2010
Santa Cesarea Terme	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Soleto	DGR n. 2588 del 30 11 2010
Specchia	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Spongano	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Sternatia	DGR n. 2588 del 30 11 2010
Supersano	DGR n. 1642 del 12 07 2010
Surano	DGR n. 649 del 09 03 2010
Taurisano	DGR n. 2845 del 20 12 2010
Taviano	DGR n. 1207 del 25 05 2010
Tiggiano	DGR n. 841 del 23 03 2010
Tricase	DGR n. 649 del 09 03 2010
Tuglie	DGR n. 1642 del 12 07 2010
Ugento	DGR n. 2845 del 20 12 2010
Uggiano la Chiesa	DGR n. 1642 del 12 07 2010
Veglie	DGR n. 2960 del 28 12 2010
Vernole	DGR n. 1152 del 11 05 2010
Zollino	DGR n. 2588 del 30 11 2010

Comuni delegati della Provincia di Taranto

Comune	Provvedimento di attribuzione della delega
Avetrana	DGR n. 841 del 23 03 2010
Castellaneta	DGR n. 1207 del 25 05 2010
Crispiano	DGR n. 1207 del 25 05 2010
Ginosa	DGR n. 327 del 10 02 2010
Laterza	DGR n. 649 del 09 03 2010
Leporano	DGR n. 841 del 23 03 2010
Lizzano	DGR n. 841 del 23 03 2010
Maruggio	DGR n. 841 del 23 03 2010
Massafra	DGR n. 1207 del 25 05 2010
Mottola	DGR n. 242 del 22 02 2011
Palagiano	DGR n. 178 del 10 02 2011
Palagianello	DGR n. 178 del 10 02 2011
Pulsano	DGR n. 841 del 23 03 2010
Sava	DGR n. 1609 del 12 07 2010
Statte	DGR n. 1207 del 25 05 2010
Taranto	DGR n. 2171 del 11 10 2010
Torricella	DGR n. 841 del 23 03 2010

PREMESSO CHE:

ad oggi, sulla scorta della documentazione in atti trasmessa dai Comuni in relazione a quanto previsto nella deliberazione G.R. n. 2273/2009, i Comuni riportati nel successivo elenco B hanno comunicato di avere istituito la Commissione locale per il paesaggio prevista dall'art. 8 della legge regionale 20/2009 garantendo altresì la differenziazione tra attività di tutela del paesaggio ed esercizio di funzioni in materia urbanistico-edilizia, in tal modo rispondendo ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni.

ELENCO B: Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti:

Comuni di Manduria (TA),

(Documentazione trasmessa con nota del comune prot. n. 4883 del 25 02 2011)

TUTTO CIÒ PREMESSO

si propone alla Giunta di attribuire ai Comuni di cui al sudetto Elenchi B la delega di cui all'art. 7 della L.r. 7 ottobre 2009, n. 20, fermo restando comunque il rispetto posto in capo ai Comuni delegati dei requisiti previsti dall'art. 146 comma 6 del Codice, riservandosi la stessa Giunta di integrare detto elenco ad esito degli adempimenti, da parte dei Comuni, richiamati nella deliberazione G.R. n. 2273/2009.

Nello stesso tempo, per quanto attiene alle modalità di esercizio delle funzioni di sub-delega di cui innanzi, si precisa che per gli immobili ed aree di interesse paesaggistico tutelati dalla legge ex art. 142 del Codice o, in base alla legge, ex art. 136, 143 comma 1, lettera d) e 157 valgono le disposizioni previste dallo stesso art. 146 del Codice; mentre per quanto attiene ai territori e agli immobili sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P. valgono le disposizioni previste dalle NTA del P.U.T.T./P.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97.

"Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n° 28/01"

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LAGIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

DI ATTRIBUIRE in forza della ricognizione operata ai sensi dell'art. 10 della L.r. 20/2009, ai Comuni di cui all'Elenco B, parte integrante del presente provvedimento, la delega di cui all'art. 7 della stessa L.r. 20/2009, nei limiti e nei termini dello stesso art. 7, fermo restando comunque il rispetto posto in capo ai Comuni delegati dei requisiti previsti dall'art. 146 comma 6 del Codice;

DI STABILIRE che per quanto attiene le modalità di esercizio della delega ex art. 7 della L.r. 20/2009 per gli immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, ex art. 142 o, in base alla legge, ex art. 136, 143 comma 1, lettera d) e 157 del Codice valgono le disposizioni previste dallo stesso art. 146 del Codice; mentre per quanto attiene ai territori e agli immobili sottoposti a tutela dal Putt/P valgono le disposizioni previste dalle NTA dello stesso Putt/P;

DI RETTIFICARE la Delibera di Giunta Regionale n. 2960 del 28 12 2010, relativa all'Attribuzione della delega alle funzioni paesaggistiche e disciplina delle modalità di esercizio, in cui per mero errore materiale è stato inserito nell'elenco B il comune di "Castelluccio Valmaggiore", il quale non ha mai inoltrato richiesta alla regione finalizzata all'ottenimento della suddetta delega, dimostrando il possesso dei requisiti previsti dall'art. 146 comma 6 del Codice;

DI DARE MANDATO AL SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO di comunicare il presente provvedimento ai Comuni interessati nonché ai competenti organi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2011, n. 413

Comune di FOGGIA:Progetto di intervento per il completamento della rete fognaria dell' abitato del Comune di Foggia. Attestazione di compatibilità paesaggistica in deroga alle prescrizioni di base - artt. 5.04 e 5.07 N.T.A. del P.U.T.T./P. Proponente: SOCIETA' ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A di Bari

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e confermata dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE:

- con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P.n°6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio.
- l'art. 5.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che gli interventi derivanti sia da piani sia da specifiche progettazioni, di natura pubblica e privata che determinano rilevante trasformazione o dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili compresi tra quelli sottoposti a tutela dal Piano (art. 4.01 -Opere di rilevante trasformazione), non possono essere concessi /autorizzati senza il preliminare rilascio della attestazione di compatibilità paesaggistica.
  Per opere di rilevante trasformazione (art. 4.01 delle N.T.A.) il P.U.T.T./P. definisce quelle derivanti dalla infrastrutturazione del territorio determinata da dimostrata assoluta necessità, o preminente interesse regionale o nazionale,comportante modificazioni permanenti nei suoi elementi strutturanti (art. 3.01 e seg. delle N.T.A. del P.U.T.T./P.). L'attestazione di compatibilità paesaggistica va richiesta dal titolare dell'intervento con la contestuale presentazione del progetto. Agli elaborati tecnici costituenti il progetto va allegato lo studio di impatto paesaggistico di cui all'art. 4.02 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.
  L'attestazione di compatibilità paesaggistica viene rilasciata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Regione (dalla Giunta Regionale nel caso di opere pubbliche) previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.
- l'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede al punto 3 che fermo restando quanto relativo alle competenze dell'Amministrazione Statale, è possibile realizzare opere regionali, opere pubbliche, ed opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base (titolo III) sempre che dette opere:
  - siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali previste nei luoghi;
  - siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
  - non abbiano alternative localizzative.

  La deroga, il cui provvedimento segue la procedura ed assume, se necessario ed esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione paesaggistica:
  - per opera regionale, viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
  - per opera pubblica, viene concessa dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica;
  - per opera di altro soggetto va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del Comune interessato che deve esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni valendo il silenzio assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni nel caso di soggetto diverso dal Comune) previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

La attestazione di compatibilità paesaggistica ha gli effetti, esplicitandolo, della autorizzazione ai sensi del D.L.vo n°42/04 e dell'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., se necessaria, di cui segue le procedure.

A tal fine il competente Ufficio del Servizio Assetto del Territorio ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

CONSIDERATO CHE:

(Documentazione agli atti)

Al Settore Urbanistica, con nota prot. n° 44314 del 21/06/2007, acquisita al protocollo regionale settore urbanistico n. 6018 del 20 07 2007, è pervenuta, da parte dell'Ente Acquedotto Pugliese S.p.A. di Bari, richiesta di deroga unitamente alla seguente documentazione scritto-grafica relativa al progetto in oggetto:

Con nota prot.66671 del 24/09/2007 acquisita la protocollo regionale -Settore Urbanistico n. 8491 del 24 10 2007, l'Ente A.q.P. ha prodotto la seguente documentazione integrativa:

- Copia parere dell'Autorità di Bacino del 01/08/2007 prot.6623;

Con nota prot. n°417/06 del 15/01/2008 a completamento del progetto, il Settore Urbanistico ha richiesto all'Ente Acquedotto Pugliese S.p.A. di Bari, documentazione integrativa inerente la pratica in oggetto.

Con nota prot.31145 del 04/03/2008, acquisita la protocollo regionale -Settore Urbanistico n. 3172 del 07/04/2008, l'Ente A.q.P. S.P.A. di Bari ha trasmesso la richiesta di assoggettabilità a V.I.A.:

Con nota prot.40440 del 19/03/2008, acquisita al protocollo regionale - Settore Urbanistico n.3903 del 23/04/2008 ha trasmesso documentazione integrativa come di seguito riportata;

- Cartografia comunale in scala maggiore di 1:25.000 con riportati gli A.T.E e gli A.T.D.dell'area oggetto dell'intervento in oggetto.
- Trasmissione parere del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Foggia con nota prot. 2847 del 30/04/2008 acquisita al protocollo regionale - settore urbanistico prot.4595 del 23/05/2008.

Con nota prot. 95283 del 04/07/2008, acquisita al prot. n°6321 del 15/07/2008 del Settore Assetto del Territorio, l'Ente Acquedotto Pugliese S.p.A. ha trasmesso copia degli elaborati del progetto esecutivo tra cui in particolare lo "studio di impatto paesaggistico".

Con nota prot. 6996 del 20/01/2011 acquisita al protocollo regionale Servizio Assetto del Territorio prot. 715 del 24/01/2011 l'Ente Acquedotto Pugliese S.p.A. ha trasmesso in originale e copia, il progetto esecutivo scritto-grafico dei lavori specificati in oggetto e in appresso elencati:

- A1. Relazione generale;
- A2. Relazione geologica, geotecnica e idrogeologica;
- A2.1. Relazione geognostiche;
- A3. Relazione Tecnica;
- A4. Relazione di calcolo impianti elettrici;
- A5. Relazione di calcolo delle strutture;
- A6. Studio di fattibilità ambientale;
- A7. Elenco prezzi unitari;
- A8. Computo metrico estimativo;
- A9. Stima Lavori;
- A10. Tabella incidenza percentuale della manodopera;
- A11. Cornoprogramma;
- A12. Piano della sicurezza e coordinamento;
- A14. Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera;
- A15. Stima della sicurezza;
- A16. Piano di manutenzione;
- A17. Capitolato speciale d'Appalto;
- A18. Schema di contratto;
- A19. Specifiche tecniche delle opere a rete;
- A20. Specifiche tecniche delle apparecchiature idrauliche ed elettromeccaniche;
- A21. Bilancio di produzione di materiale da scavo,demolizione e rifiuti;
- A22. Lista delle lavorazioni;
- A23. Piano particellare di esproprio analitico;
- Tav. 1 Corografia generale;
- Tav. 2 Rilievo planoaltimetrico;
- Tav. 3 Planimetria generale;
- Tav. 4.1 Profili longitudinali - strada comunale 17-Tratturo Castelluccio-Strada - comunale 16 - Tratturo Castelluccio-Strada comunale 16;
- Tav. 4.2 Profili longitudinali-Condotta premente 3 (via San Severo)-via san severo-via lucera-via guerrieri-via fraccacreta-via quercia-via giordani-trav.giordani-via bari-via di cave-via di salsola-via di fabbrica;
- Tav. 4.3 Profili longitudinali-condotta premente 1 (via del mare) - via del mare;

- Tav. 4.4 Profili longitudinali-condotta premente 2 (via trinitapoli) - via trinitapoli;
- Tav. 5. Sezione tipo;
- Tav. 6.1 Impianto di sollevamento 1 (via del mare) - Sistemazione Area Impianto;
- Tav. 6.1.b Impianto di sollevamento 1 (via del mare)-Stazione di sollevamento-Pianta prospetti e sezioni;
- Tav. 6.1.c Impianto di sollevamento 1 (via del mare)-Locale gruppo elettrogeno-pianta prospetti e sezioni;
- Tav. 6.1.d Impianto di sollevamento 1(via del mare)-Stazione di sollevamento-armature;
- Tav. 6.1.e Impianto di sollevamento 1(via del mare)-Locale gruppo elettrogeno Armature;
- Tav. 6.1.f Impianto di sollevamento 1(via del mare)-Planimetria impianto elettrico;
- Tav. 6.1.g Impianto di sollevamento 1(via del mare)-Planimetria impianto terra;
- Tav. 6.1.h Impianto di sollevamento 1(via del mare)-Schemi elettrici unifilari;
- Tav. 6.2.a Impianto di sollevamento 2 (via trinitapoli)-Sistemazione Area Impianti;
- Tav. 6.2.b Impianto di sollevamento 2(via trinitapoli)-Stazione di sollevamento-piante prospetti-sezioni;
- Tav. 6.2.c Impianto di sollevamento 2(via trinitapoli)-locale gruppo elettrogeno piante prospetti-sezioni;
- Tav. 6.2.d Impianto di sollevamento 2(via trinitapoli)-stazione di sollevamento-armature;
- Tav. 6.2.e Impianto di sollevamento 2(via trinitapoli)locale gruppo elettrogeno armature;
- Tav. 6.2.f Impianto di sollevamento 2(via trinitapoli)-Planimetria impianto elettrico;
- Tav. 6.2.g Impianto di sollevamento 2(via trinitapoli)-Planimetria impianto di terra;
- Tav. 6.2.h Impianto di sollevamento 2(via trinitapoli)-schema elettrici unifilari;
- Tav. 6.3.a Impianto di sollevamento 3(via san severo)-sistemazione area impianto;
- Tav. 6.3.b Impianto di sollevamento 3(via san severo)-piante-prospetti-sezioni;
- Tav. 6.3.c Impianto di sollevamento 3(via san severo)-locale gruppo elettrogeno piante-prospetti-sezioni;
- Tav.6.3.d Impianto di sollevamento 3(via s.severo)stazione di sollevamento-armature;
- Tav.6.3.e Impianto di sollevamento 3(via s.severo)-locale gruppo elettrogeno armature;
- Tav.6.3.f Impianto di sollevamento 3(via s.severo)-Planimetria impianto elettrico;
- Tav.6.3.g Impianto di sollevamento 3(via s.severo)-Planimetria impianto di terra;
- Tav.6.3.h Impianto di sollevamento 3(via s.severo)-schema elettrici unifilari;
- Tav.7.1 Opere d'arte:pozzetti tipo;
- Tav.7.1 Opere d'arte:blocchi di ancoraggio;
- Tav.8.1 Attraversamento tombino stradale - strada comunale 16;
- Tav.8.1 Attraversamento fogna bianca - tratturo castelluccio;
- Tav. 9 Piano particellare di esproprio grafico;

Con nota prot. n° 880 del 26/01/2011, l'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica ha inviato al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, per i provvedimenti di competenza, il progetto in oggetto unitamente alla relazione tecnica illustrativa di competenza dello scrivente Ufficio ai sensi del comma 7 art. 146 del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii.

Con nota prot. n. 2214 del 23/02/2011, acquisita al protocollo del servizio Assetto del Territorio con n. 2037 del 01/03/2011, la Soprintendenza ha espresso parere favorevole con l'osservanza delle seguenti prescrizioni, **purchè si acquisisca l'autorizzazione della soprintendenza Archeologica della Puglia limitatamente alle parti di tracciato che interessano aree di pertinenza dei "Tratturi".**

(Descrizione intervento proposto)

Comune di FOGGIA (Fg).

Lavori per il completamento della rete fognaria dell'abitato di Foggia.

Proponente: Società Acquedotto Pugliese S.p.A. di Bari.

Come descritto nella documentazione in atti, ed in particolare dagli elaborati grafici e dalla relazione descrittiva il progetto prevede: Lavori di completamento della rete fognaria a servizio dell'abitato di Foggia che attualmente presenta alcune aree del tessuto urbano sprovviste di rete di raccolta reflui. Infatti al fine di consentire il collettamento dei reflui provenienti dalle unità abitative poste lungo le tre vie nella rete fognaria esistente, è stato indispensabile superare il dislivello goeodetico presente prevedendo la realizzazione di un impianto di sollevamento per ciascuna delle tre vie con relativa condotta premente. In particolare, partendo dalle prime unità abitative, non ancora servite, su via del Mare, via Trinitapoli e via San Severo i tronchi di fogna elementare di progetto del diametro DN 200 mm proseguiranno sulla viabilità principale con tratti a gravità della lunghezza complessiva rispettivamente di 2.382,60 m. 1.195,50 m. e 928,40 m in gres ceramico, e convoglieranno i reflui, rispettivamente, nelle stazioni di sollevamento IS1, IS2 e IS3, ubicate in aree da espropriare. Dalle tre stazioni di sollevamento IS1(via Del Mare),IS2(via Trinitapoli) e IS3(via San Severo) si dipartono le tre condotte prementi, in ghisa sferoidale del diametro DN 100 mm che saranno posizionate in parallelo rispetto al tratto fognario a gravità di progetto, e che sverseranno i reflui nel sistema fognario esistente.

(Istruttoria rapporti con il P.U.T.T./P.)

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P., si evince che le aree interessate dall'intervento ricadono parzialmente in ambiti territoriali estesi di tipo "C valore distinguibile", in parte in ambiti territoriali estesi di tipo "E -valore normale" art. 2.01 della

N.T.A. del P.U.T.T.".

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica".

Per quanto attiene alle direttive di tutela art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. relative agli A.T.E. di tipo "C" e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Per il sistema **"assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico",** va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definenti gli ambiti distinti di cui all'art.3.02), di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale. Le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree; le nuove localizzazioni di attività estrattive vanno limitate ai materiali di inderogabile necessità e di difficile reperibilità.

- Per il sistema **"copertura botanico-vegetazionale e colturale"**, va perseguita la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, presenti sul territorio regionale, prescrivendo per tutti gli ambiti territoriali (art.2.01) sia la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione, sia lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono. Va inoltre prescritto tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con: la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico/vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.

- Per il sistema **"stratificazione storica dell'organizzazione insediativa"**, va perseguita la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale, individuando per tutti gli ambiti territoriali (art.2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti. Va, inoltre, prescritto per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art.3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le

finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio, Ambiti Territoriali Distinti si evince quanto segue:

L'area interessata dalla localizzazione delle condotte fognarie non risulta direttamente interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesaggistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento, mentre le condotte interrate prevalentemente sotto strade esistenti intercettano le seguenti componenti:

- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: l'area d'intervento risulta direttamente interessata dall'area di pertinenza di elementi di rilevante ruolo sull'assetto paesaggistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento, ed in particolare da ATD come di seguito elencati:
  - Tratturo AQUILA - FOGGIA tratto di Via San Severo;
  - Tratturello CEANO - FOGGIA tratto di Via Lucera;
  - Tratturello FOGGIA - CASTELLUCCIO DEI SAURI tratto S.C. Tratturo Castelluccio;
  - Tratturello FOGGIA - Tressanti - Barletta tratto Via Trinitapoli;
  - Tratturello FOGGIA - ZAPPONETA tratto Via Del Mare;
  - Tratturello FOGGIA - CAMPOREALE tratto Strada Comunale 16;
  - Tratturello FOGGIA - CASTIGLIONE tratto Via Di Fabbrica;
  - Tratturello FOGGIA -CASTIGLIONE tratto Via Di Cave.

  sottoposti alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.04 punto 1.03 delle NTA del PUTT.

(Valutazione della compatibilità paesaggistica e prescrizioni)

Entrando nel merito dell'ambito territoriale di riferimento risulta alquanto antropizzato pur presentando alcune peculiarità paesaggistiche diffuse degne di specifica tutela ossia "Tratturelli e Tratturi" con riferimento alle relative condotte interrate di adduzione e distribuzione nonché gli impianti di sollevamento fuori terra, previste in progetto. Per quanto attiene alla loro collocazione, interferiscono con aree di pertinenza degli ATD su specificati e individuate sulle mappe ortofoto.

Al fine comunque di perseguire un miglioramento dell'inserimento paesistico-ambientale delle opere in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento si ritiene necessario prescrivere, in conformità al parere della soprintendenza, le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti:

- Con riferimento al sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa; siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti,sterri,riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento evitando pertanto qualsiasi "effetto barriera".

  Gli eventuali materiali di risulta, rivenienti dalle operazioni di scavo, laddove non riutilizzati in loco, siano allontanati e depositati a pubblica discarica.

  Le opere provvisorie (piste carrabili,accessi,aree di stoccaggio ecc..) non dovranno interessare l'area di pertinenza di alcuna emergenza del sistema geo-morfo-idrogeologico; le predette opere provvisorie a fine lavori siano totalmente eliminate con ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito.

Premesso quanto innanzi, in relazione all'Attestazione di Compatibilità Paesaggistica di cui all'art. 5.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P anche in deroga alle prescrizioni di base art. 5.07 N.T.A. del P.U.T.T./P, le opere in progetto non comportano una modificazione significativa dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi interessati.

Si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole in quanto la soluzione progettuale prevista non costituisce pregiudizio alla conservazione dei valori paesistici del sito alla realizzazione delle opere richieste purchè come prescritto dalla Soprintendenza con nota 2214 del 23/02/2011 si acquisisca l'autorizzazione della soprintendenza Archeologica della Puglia limitatamente alle parti di tracciato che interessano aree di pertinenza dei "Tratturi".

Il presente provvedimento, visto il parere vincolante della Soprintendenza, esplica in applicazione dell'art. 5.04 e delle N.T.A. del PUTT/P gli effetti, della autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.L.vo n°42/04, fermo restando l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni in materia di tutela ambientale, nonché gli adempimenti di competenza comunale.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio della attestazione di compatibilità paesaggistica ex art. 5.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, anche in deroga alle prescrizioni di base art. 5.07 N.T.A. del P.U.T.T./P e con effetto di autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.L.vo n°42/04.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

"Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n° 28/01"

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI RILASCIARE ai Comuni di Foggia e all'Acquedotto Pugliese per il completamento della rete fognaria dell'abitato del Comune di Foggia, l'Attestazione di Compatibilità Paesaggistica, in deroga alle prescrizioni di base artt.5.04 e 5.07 N.T.A. del P.U.T.T./P, esplicante anche gli effetti di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del D.L.vo n°42/04, con le prescrizioni riportate in narrativa al punto "Valutazione della compatibilità paesaggistica e prescrizioni" del presente provvedimento parte integrante;

DI TRASMETTERE a cura del Servizio Assetto del Territorio in copia il presente provvedimento completo di elaborati progettuali:
- all'Acquedotto Pugliese,
- al Sig. Sindaco del Comune di Foggia *(Fg)*,

DI TRASMETTERE in copia il presente provvedimento a cura del Servizio Assetto del Territorio:
- alla competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2011, n. 414

Comune di GROTTAGLIE: Lavori per la costruzione di un serbatoio pensile in cls. da mc. 150 e relativa condotta a servizio dell'abitato del Comune di Grottaglie (TA) a supporto del serbatoio seminterrato esistente di mc.15.000 in località Monte Pizzuto-Grottaglie.Attestazione di compatbilità paesaggistica art. 5.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.Proponente: SOCIETA' ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A di Bari

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Attuazione Pianifica-

zione Paesaggistica e confermata dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE:

- con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P.n°6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio.
- l'art. 5.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che gli interventi derivanti sia da piani sia da specifiche progettazioni, di natura pubblica e privata che determinano rilevante trasformazione o dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili compresi tra quelli sottoposti a tutela dal Piano (art. 4.01 - Opere di rilevante trasformazione), non possono essere concessi /autorizzati senza il preliminare rilascio della attestazione di compatibilità paesaggistica.
  Per opere di rilevante trasformazione (art. 4.01 delle N.T.A.) il P.U.T.T./P. definisce quelle derivanti dalla infrastrutturazione del territorio determinata da dimostrata assoluta necessità, o preminente interesse regionale o nazionale,comportante modificazioni permanenti nei suoi elementi strutturanti (art. 3.01 e seg. delle N.T.A. del P.U.T.T./P.).
  L'attestazione di compatibilità paesaggistica va richiesta dal titolare dell'intervento con la contestuale presentazione del progetto. Agli elaborati tecnici costituenti il progetto va allegato lo studio di impatto paesaggistico di cui all'art. 4.02 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. L'attestazione di compatibilità paesaggistica viene rilasciata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Regione (dalla Giunta Regionale nel caso di opere pubbliche) previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.
- l'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede al punto 3 che fermo restando quanto relativo alle competenze dell'Amministrazione Statale, è possibile realizzare opere regionali, opere pubbliche, ed opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base (titolo III) sempre che dette opere:
  - siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali previste nei luoghi;
  - siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
  - non abbiano alternative localizzative.

  La deroga, il cui provvedimento segue la procedura ed assume, se necessario ed esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione paesaggistica:
  - per opera regionale, viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
  - per opera pubblica, viene concessa dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica;
  - per opera di altro soggetto va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del Comune interessato che deve esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni valendo il silenzio assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni nel caso di soggetto diverso dal Comune) previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

La attestazione di compatibilità paesaggistica ha gli effetti, esplicitandolo, della autorizzazione ai sensi del D.L.vo n°42/04 e dell'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., se necessaria, di cui segue le procedure.

A tal fine il competente Ufficio del Servizio Assetto del Territorio ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

CONSIDERATO CHE:

(Documentazione agli atti)

Al Servizio Assetto del Territorio, con nota prot. n°33793 del 10/03/2008, acquisita al prot. n° 3216 del 08/04/2008, è pervenuta, da parte dell'Ente Acquedotto Pugliese S.p.A. di Bari, richiesta di deroga unitamente alla seguente documentazione scritto-grafica relativa al progetto in oggetto:

Elenco Elaborati trasmessi;

Relazione Illustrativa D1.1;

Relazione di Calcolo Idraulico D1.2;

Indagini Geologiche, Idrogeologiche e Archeologiche preliminari D2

Studio di Prefattibilità Ambientale: PUTT/p PAI D3:

Tav 1 Corografia generale;

Tav 2.1 Planimetria generale dell'intervento;

Tav 2.2 Planimetria generale area serbatoio pensile e impianto di sollevamento;

Tav 3 Profilo schematico condotta suburbana Tronco 1 - 2 Tronco 3;

Tav 4.1 Serbatotio pensile da 150 mc. Planimetria e piante;

Tav 5 Sezioni tipo.

Con nota prot. n° 10519 del 25/11/2008, il Servizio Assetto del Territorio ha richiesto all'Ente Acquedotto Pugliese S.p.A. di Bari, documentazione integrativa inerente la pratica in oggetto. Ed in particolare:

- Studio Impatto Paesaggistico ex Art.4.01 NTA del PUTT.

Con nota prot. 146501 del 17/11/2009, acquisita al prot. n°13305 del 19/11/2009 del Servizio Assetto del Territorio, l'Ente Acquedotto Pugliese S.p.A. ha trasmesso al Servizio:

- Elenco elaborati trasmessi;
- Studio Impatto Paesaggistico "D 3";
- Nota del 19/2/2009 prot. 22903;
- Nota del 05/5/2009 prot.4206 dell'Ufficio Parco Tratturi del Comune di Foggia;
- Corografia"soluzione alternativa ubicazione serbatoio;
- Delibera Consiglio Comunale di Grottaglie n.50 del 17/7/2009;

Con nota prot. n° 9282 del 30/12/2010, l'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica ha inviato al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, per i provvedimenti di competenza, il progetto in oggetto unitamente alla relazione tecnica illustrativa di competenza dello scrivente Ufficio ai sensi del comma 7 art. 146 del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii.

Con nota prot. n. 4092 del 03/03/2011, acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio con n. 2214 del 03/03/2011, la Soprintendenza ha espresso parere favorevole condividendo e facendo proprie le prescrizioni dettate nella relazione tecnica illustrativa.

(Descrizione intervento proposto)

Comune di GROTTAGLIE *(TA])*.

Lavori per la costruzione di un serbatoio pensile in cls. da mc.150 e relativa condotta a servizio dell'abitato del Comune di Grottaglie(TA) a supporto del serbatoio seminterrato esistente di mc.15.000 in località Monte Pizzuto-Grottaglie.

Proponente: Società Acquedotto Pugliese S.p.A. di Bari.

Come descritto nella documentazione in atti, ed in particolare dagli elaborati grafici e dalla relazione descrittiva il progetto prevede: Costruzione di un serbatoio pensile in cls. della capacità idrica di mc.150 adiacente e a supporto di un preesistente serbatoio seminterrato della capacità idrica di mc.15.000 al servizio della zona alta del Comune di Grottaglie (Ta). Il serbatoio sarà garantito da un impianto di sollevamento composto da n° 2 elettropompe ubicate nella camera di manovra del serbatoio seminterrato esistente da mc.15.000(località Monte Pizzuto-Grottaglie e relativa condotta premente in acciaio DN 200 (L= 90 m. tronco n.4) Il serbatoio in progetto sarà formato da un fusto centrale cilindrico in cls, del diametro di m.3,1 alto circa 30,00 metri. In cui sarà alloggiata una scala di accesso dotata di pianerottoli intermedi di sicurezza e di riposo, nonché da un fusto superiore in cls composto da una prima zona a forma tronco conica rovesciata e da una seconda parte cilindrica del diametro interno di circa 8,00 metri costituente il serbatoio pensile. L''altezza complessiva del fusto superiore risulta di circa 5,00 m. Pertanto, l'altezza totale del serbatoio sarà di circa 35,00 metri necessaria per garantire un minimo carico piezometrico di 2 atm nel punto altimetricamente più depresso dei comparti "A" e "B" della zona alta dell'abitato del Comune di Grottaglie. Dal serbatoio pensile in progetto si dipartirà una condotta suburbana principale di distribuzione in ghisa sferoidale DN 250 (L= 345 tronco n.1) sino al nodo "A" pozzetto di diramazione delle condotte di distribuzione alle due zone residenziali, Comparti "A" e "B", individuate dall'Amministrazione Comunale di Grottaglie.Dal suddetto nodo"A", a servizio del Comparto "A", si dipartiranno, rispettivamente, la condotta suburbana in ghisa sferoidale DN 200(L= 1.580 m. tronco n.2) a servizio del Comparto "A" e la condotta suburbana in ghisa DN 150 (L=220 m. tronco n.3) a servizio del Comparto "B".

(Istruttoria rapporti con il P.U.T.T./P.)

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P., si evince che le aree interessate dall'intervento ricadono in ambiti territoriali estesi di tipo "C -valore distinguibile" art. 2.01 della N.T.A. del P.U.T.T.".-

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica".

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio, Ambiti Territoriali Distinti si evince quanto segue:

L'area interessata dalla localizzazione del serbatoio pensile non risulta direttamente interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesaggistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento, mentre le condotte interrate prevalentemente sotto strade esistenti) intercettano le seguenti componenti:

- Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico: l'area d'intervento risulta direttamente interessata dall'area annessa di una componente di rilevante ruolo sull'assetto paesaggistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento, ed in particolare da un ATD "Ciglio di scarpata" che costituisce un Ambito Territoriale Distinto come identificato e definito all'art. 3.09 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P. La condotta idrica prevista in progetto "tronco n. 2" intercetta l'ATD "ciglio di scarpata" sottoposta alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.09 delle NTA del PUTT.
  L'area di intervento è altresì interessata dalla presenza di vincolo idrogeologico.

- Sistema della copertura botanico-vegetazionale e colturale: l'area d'intervento risulta direttamente interessata dall'Area annessa di una componente di rilevante ruolo sull'assetto paesaggistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento, cartografata dal PPTR ed in particolare da un macchia sottoposta alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.10 Boschi e macchie delle NTA del PUTT.

- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: l'area d'intervento risulta direttamente interessata dall'Area di pertinenza di un elemento di rilevante ruolo sull'assetto paesaggistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento, ed in particolare da un "Tratturo Martinese" sottoposto alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.15 delle NTA del PUTT.

(Valutazione della compatibilità paesaggistica e prescrizioni)

Entrando nel merito dell'ambito territoriale di riferimento risulta alquanto antropizzato pur presentando alcune peculiarità paesaggistiche diffuse degne di specifica tutela ossia "Ciglio di scarpata, il Tratturo Martinese e il Bosco-Macchia. Con riferimento alle relative condotte di adduzione e distribuzione previste in progetto per quanto attiene alla loro collocazione, interferisce con l'area annessa del ciglio di scarpata nonché l'area di pertinenza del tratturo, mentre interferisce con l'area annessa alle compagini Boschive e a Macchia individuate sulle mappe ortofoto.

Al fine comunque di perseguire un miglioramento dell'inserimento paesistico-ambientale delle opere in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento si ritiene necessario, come affermato nella proposta di parere inviata alla Soprintendenza, e dalla stessa condiviso, prescrivere l'esecuzione delle seguenti misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti:

- Con riferimento al sistema botanico-vegetazionale: sia del tutto esclusa, in sede di progettazione esecutiva del piano di cantierizzazione dell'opera di cui trattasi, la possibilità di interessare direttamente e/o indirettamente con opere provvisorie (quali piste di servizio, depositi di materiale, aree di stoccaggio,accessi e/o altre opere complementari) le compagini a bosco-macchia esistenti. Le piazzole di accatastamento del materiale dovranno essere posizionate all'esterno dell'area di pertinenza delle compagini a boscomacchia ovvero in aree del tutto prive di vegetazione di pregio (aree agricole).
  Siano opportunamente attuate, sia per le aree agricole che per le aree con vegetazione naturale

e/o seminaturale, tutte le misure di ripristino vegetazionale individuate nello studio di impatto paesaggistico-ambientale presentato. Quanto sopra sia al fine di consentire la conservazione e lo sviluppo del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono che al fine di tutelare,nel contempo, la potenzialità faunistica dell'ambito d'intervento.
Sempre nella fase di cantiere l'eventuale interessamento delle aree annesse a boscomacchia dovrà essere limitato al minimo indispensabile. Quale necessaria misura di compensazione degli impatti rivenienti dalla realizzazione della prevista condotta o alle aree di occupazione da parte del cantiere all'interno delle aree caratterizzate dalla presenza di bosco-macchia dovranno essere messi a dimora nuovi soggetti arborei e/o arbustivi della vegetazione naturale potenziale dell'ambito di intervento da impiantarsi in misura doppia rispetto al numero dei soggetti arborei e/o arbustivi oggetto di danneggiamento. Gli interventi dovranno essere attuati previo assenso e sotto la sorveglianza del competente Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.
In sede di esecuzione dei lavori,compatibilmente con le esigenze tecniche, siano salvaguardati il più possibile i "beni diffusi nel paesaggio agrario" aventi notevole significato paesaggistico come definiti dall'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ovvero le piante isolate e/o a gruppi di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; le alberature stradali e poderali di pregio paesaggistico; Le eventuali alberature di pregio qualora interessate direttamente dalle opere di cui trattasi dovranno essere oggetto di espianto e successivo reimpianto all'interno della stessa area d'intervento.
- Con riferimento al sistema geo-morfo-idrogeologico; soprattutto in corrispondenza dell'attraversamento di cigli e scarpate siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento evitando pertanto qualsiasi "effetto barriera".
Gli eventuali materiali di risulta, rivenienti dalle operazioni di scavo, laddove non riutilizzati in loco, siano allontanati e depositati a pubblica discarica.
Le opere provvisorie (piste carrabili, accessi, aree di stoccaggio, ecc..) non dovranno interessare l'area di pertinenza di alcuna emergenza del sistema geo-morfo-idrogeologico; le predette opere provvisorie a fine lavori siano totalmente eliminate con ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito.

Premesso quanto innanzi, in relazione all'Attestazione di Compatibilità Paesaggistica di cui all'art. 5.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P anche in deroga alle prescrizioni di base art. 5.07 N.T.A. del P.U.T.T./P, le opere in progetto non comportano una modificazione significativa dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi interessati.

Il presente provvedimento, visto il parere vincolante della Soprintendenza, esplica in applicazione dell'art. 5.04 e delle N.T.A. del PUTT/P gli effetti, della autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.L.vo n°42/04, fermo restando l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni in materia di tutela ambientale, nonché gli adempimenti di competenza comunale.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio della attestazione di compatibilità paesaggistica ex art. 5.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, e con effetto di autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.L.vo n°42/04.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

"Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n° 28/01"

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI RILASCIARE al Comune di Grottaglie e all'Acquedotto Pugliese per la costruzione di un serbatoio pensile da mc.150 e relativa condotta a servizio della zona alta di Grottaglie (Ta) adiacente al serbatoio seminterrato da mc.15.000 in località Monte Pizzuto dell'abitato del Comune di Grottaglie, l'Attestazione di Compatibilità Paesaggistica, art.5.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, esplicante anche gli effetti di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del D.L.vo n°42/04, con le prescrizioni riportate in narrativa al punto "Valutazione della compatibilità paesaggistica e prescrizioni" del presente provvedimento parte integrante;

DI TRASMETTERE a cura del Servizio Assetto del Territorio in copia il presente provvedimento completo di elaborati progettuali:
- all'Acquedotto Pugliese,
- al Sig. Sindaco del Comune di Grottaglie *(Ta)*,

DI TRASMETTERE in copia il presente provvedimento a cura del Servizio Assetto del Territorio:
- alla competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2011, n. 415

COMUNE DI CANDELA (FG). Adeguamento del PdF al Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio PUTT/P.Parere Paesaggistico con prescrizioni (art 5.03 del PUTT/P)

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e confermata dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue.

Vista la delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P.n°6 del 11/1/2001 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio.

PREMESSO CHE:
(Iter procedurale)
- il comune di Candela con delibera di C.C. n. 40 del 30.08.2006 ha adottato i Primi Adempimenti comunali per l'attuazione del PUTT/P (art. 1.03 - 5° comma - ed art. 5.05 delle N.T.A. del piano), trasmessi al servizio Urbanistica con nota n. 8162 del 19 09 2006
- Sebbene scaduti i termini di cui all'art. 5.05, comma 6, non posso essere considerate coerenti alle disposizioni normative di cui al articolo 5.05 delle NTA del PUTT individuazioni di aree come territori costruiti non coerenti con quanto disposto all'art. 1.03 delle NTA del PUTT e/o modifiche dei perimetri di ATD e ATE differenti dall'adeguamento alle situazioni di fatto documentate dalla cartografia comunale in scala maggiore e più aggiornata, (modifiche queste più propriamente ascrivibili alla fase di adeguamento dello strumento urbanistico generale vigente in candela al PUTT ex artt. 5.06 e 5.07).
- Nella seduta della Conferenza di Servizi del 29.07.2009 per l'"Accordo di Programma ai sensi dell'art. 5 1° e 2° comma della L.R. 19/2004 e dell'art. 34 del D.L.vo n° 267/2000 tra Regione Puglia ed i Comuni di Candela e Deliceto per la costruzione di un "Impianto serricolo e florovivaistico" in variante al P.R.G. vigente.-

Ditta "G.C. Partecipazioni s.p.a." Amministratore unico Sig. Corrado Ciccolella", tenutasi presso la sede dell'Assessorato scrivente al fine di giungere ad un esame condiviso degli aspetti paesaggistici ed ambientali connessi all'attuazione dell'intervento proposto è stata avanzata l'obiezione che i primi Adempimenti di cui alla deliberazione di C.C. n. 40 del 30.08.2006 si configurino come vere e proprie varianti al PUTT/p. vigente.

- l'amministrazione comunale di Candela con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12 01 2010 procedeva all'approvazione dell'Adeguamento della Pianificazione Urbanistica Generale Vigente al Piano Urbanistico Territoriale Tematico;
- l'amministrazione comunale di Candela con nota prot 8550 del 30 08 2010 acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio con prot 5639 del 24 09 2010 ha trasmesso la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 13 Aprile 2010
- con la quale si provvedeva a revocare la delibera di CC n. 6 del 12 01 2010 e contestualmente ad adottare gli atti tecnici e amministrativi relativi all' "Adeguamento della Pianificazione Urbanistica Generale Vigente al Piano Urbanistico Territoriale Tematico", atti che sono stati trasmessi all'ente regionale, unitamente alla succitata delibera.
- Con la stessa nota prot 8550 del 30 08 2010 il Comune di Candela ha trasmesso agli uffici regionali l'avviso di pubblicazione e deposito degli atti del 26 04 2010; l'Attestazione dell'ufficio segreteria dell'avvenuta pubblicazione, deposito e non presentazione di osservazioni o opposizioni del 23 08 2010.
- Con nota 2256 del 07 03 2011, l'ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica del Servizio Assetto del Territorio ha attestato la coerenza dei Territori Costruiti approvati in Consiglio Comunale con Del CC n. n. 16 del 13 Aprile 2010 e trasmessi dal Amministrazione Comunale di Candela con nota prot 8550 del 30 08 2010.

PREMESSO CHE:

(Stato della pianificazione)

alla data del 06.06.1990 il territorio del Comune di Candela era disciplinato Programma di Fabbricazione approvato con D.P.G.R. n° 2407 del 27/10/1977, strumento di pianificazione attualmente ancora vigente senza che alcuna variante sia intervenuta.

CONSIDERATO CHE:

(Elenco Elaborati)

Al Servizio Assetto del Territorio, con nota prot. n° 8550 del 30 08 2010 è pervenuta, da parte del Comune di Candela, Variante di Adeguamento del vigente PdF al PUTT/P, la quale partendo dal reale stato dei luoghi, da approfondimenti settoriali in ordine ai sistemi di riferimento, ha conformato le prescrizioni regolamentari del PUTT/P in base alle valenze riscontrabili sul territorio, integrando in tal senso le norme del PdF vigente, e sovrapponendo alla zonizzazione vigente, con le sue precipue prescrizioni, le norme rivenienti dagli ambiti definiti nel rispetto del PUTT/P. Tale variante di Adeguamento è composta dalla documentazione scrittografica qui di seguito riportata, alla quale è riferito il presente parere:

a. Relazione generale;

b. Norme tecniche di attuazione;

c. Putt/P: Riporto degli Ambiti Territoriali Distinti e degli Ambiti Territoriali Estesi.
   - TAV. C1. INDAGINI DEL TERRITORIO. Putt/P: riporto degli Atd -sistema geomorfologico. scala 1:25.000;
   - TAV. C2. INDAGINI DEL TERRITORIO. Putt/P: riporto degli Atd - Sistema botanico-vegetazionale. scala 1:25.000
   - TAV. C3. INDAGINI DEL TERRITORIO. Putt/P: riporto degli Atd - Sistemastorico-architettonico. scala 1:25.000
   - TAV. C3. INDAGINI DEL TERRITORIO. Putt/P: riporto degli Ate. scala 1:25.000

d. Analisi del sistema paesaggistico Ambientale
   - TAV. D.1.1. INDAGINI DEL TERRITORIO. sistema geologico: carta geolitologica. scala 1:25.000
   - TAV. D.1.2 INDAGINI DEL TERRITORIO. sistema geologico: carta della permeabilità dei litotipi. scala 1:25.000
   - TAV. D.1.3 INDAGINI DEL TERRITORIO. sistema geologico: carta della altimetria. scala 1:25.000

TAV. D.1.4 INDAGINI DEL TERRITORIO. sistema geologico: carta geomorfologica. scala 1:25.000
TAV. D.1.5 INDAGINI DEL TERRITORIO. sistema geologico: carta delle pendenze. scala 1:25.000
TAV. D.1.6 INDAGINI DEL TERRITORIO. sistema geologico: carta dei versanti. scala 1:25.000
TAV. D.1.7 INDAGINI DEL TERRITORIO. sistema geologico: idrologia superficiale. scala 1:25.000
TAV. D.1.8 INDAGINI DEL TERRITORIO. sistema geologico: Piano stralcio di assetto Idrogeologico. scala 1:25.000
TAV. D.2.1 INDAGINI DEL TERRITORIO. Sistema suolo: carta pedologica. scala 1:25.000
TAV. D.2.2 INDAGINI DEL TERRITORIO. Sistema suolo: carta della capacità d'uso agricolo del suolo. scala 1:25.000
TAV. D.2.3 INDAGINI DEL TERRITORIO. Sistema suolo: carta dell'uso del suolo. scala 1:25.000
TAV. D.3.1 INDAGINI DEL TERRITORIO. Sistema botanico-vegetazionale: carta della vegetazione. scala 1:25.000
TAV. D.4.1 INDAGINI DEL TERRITORIO Ecosistemi: classificazione degli ecosistemi. scala 1:25.000

e. Sistema stratificazione storica
TAV. E.5.1 INDAGINI DEL TERRITORIO. Sistema stratificazione storica: carta delle risorse storiche architettoniche - usi civici. scala 1:25.000
TAV. E.6.1 INDAGINI DEL TERRITORIO. Sistema delle condizioni visuali e percettive: aree visibili. scala 1:25.000.f. Definizione dei territoriocostruiti
TAV. F:1 INDAGINI DEL TERRITORIO. Perimetrazione dei Territori Costruiti. scala 1:5.000

g. Sistemi costitutivi: definizione degli Ambiti Territoriali Distinti
TAV. G:1 AMBITI DISTINTI. Sistema Geomorfoidrologico. scala 1:25.000
TAV. G:2 AMBITI DISTINTI. Sistema Botanico-vegetazionale e della connessione ecologica. scala 1:25.000
TAV. G.3 AMBITI DISTINTI. Sistema della stratificazione storica dell'insediamento. scala 1:25.000

i. Sistemi costitutivi: definizione degli Ambiti Territoriali Estesi
TAV. I.1. SISTEMA DEGLI AMBITI ESTESI. scala 1:25.000

CONSIDERATO CHE:
(Istruttoria Ambiti Territoriali Distinti -ATD)
Riguardo alla perimetrazione degli ATD di cui al Titolo III delle NTA del PUTT/P, dall'esame degli elaborati scritto-grafici (ed in particolare tav. G.1, G.2 e G.3) si riscontrano alcune carenze ed alcune incongruenze, qui di seguito illustrate.

1. Sistema dell'assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico *(rif. serie n. 2, n. 6 e n. 10 degli atlanti della documentazione cartografica artt. 3.02, 3.06, 3.07, 3.08 e 3.09 delle N.T.A. del P.U.T.T./P e capo III delle NTA e tavola G1 dell'Adeguamento comunale)*
Appare necessario meglio chiarire il ruolo e la cogenza normativa degli articoli 12 e 13 del capo III delle NTA dell'adeguamento comunale, in relazione agli articoli successivi. Inoltre non appare chiara la cogenza normativa dei perimetri indicati in legenda come "carapelle ofanto", "ripa di erosione fluviale", "cigli di sponda fluviale", i quali non trovano un diretto corrispettivo normativo nelle NTA dell'adeguamento comunale.
Infine in merito agli articoli Art. 17 (Aree a pericolosità idraulica -PAI) e Art. 18 (Aree a pericolosità geomorfologica -PAI), si rappresenta la non opportunità dell'inserimento di queste norme in sede di Adeguamento del PdF al PUTT.

Art. 14 -Sorgenti (3.09)
Questa categoria persegue gli obiettivi di tutela previsti dalle NTA del PUTT all' articolo
3.09 -"Emergenze". Il PUTT non rappresentava i beni appartenenti a questa categoria.
Gli interventi ammissibili in tali aree sono disciplinati dall'art 14 delle NTA della variante di adeguamento del PdF al PUTT. non appare però chiaro

dall'esame degli elaborati scrittografici a quali perimetri questa norma si applichi. E' dunque necessario provvedere alla ricognizione e perimetrazione dei aree di pertinenza aree annesse nelle tavole dell'adeguamento.

Art. 15 -Corsi d'acqua (3.08)

Questa categoria persegue gli obiettivi di tutela previsti dalle NTA del PUTT all' articolo 3.08 - "Corsi d'acqua". Gli interventi ammissibili in tali aree sono disciplinati dall'art 15 delle NTA della variante di adeguamento del PdF al PUTT.

Dall'esame degli elaborati scritto-grafici si evince che il Comune ha provveduto ad individuare come "corsi d'acqua" i quattro torrenti iscritti agli elenchi delle acque pubbliche (fiume Ofanto, torrente Carapelle, torrente San Gennaro e torrente Rio Salso), e altri tratti di idrologia superficiale non classificati come pubblici, ma individuati negli atlanti della documentazione cartografica del PUTT unitamente ad alcune linee superficiali di impluvio, non individuate negli atlanti della documentazione cartografica del PUTT, ma aventi valenza di corridoio ecologico e/o significativa funzione ecologica. Tanto per i corsi d'acqua pubblici che per quelli non pubblici si definisce un area annessa di 150 m dal ciglio più elevato.

Tali elementi sono rappresentati nella tavola G1 come idrologia superficiale, articolate in Acqua pubblica, Acqua non pubblica.

Per quanto attiene alla perimetrazione dei torrenti iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, i perimetri proposti dal comune sono condivisibili ad eccezione di due casi. Anche sulla scorta della ricognizione delle aree tutelate per legge (art.142 lettera "c", Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42), validata in data 18 novembre 2010 dalla Direzione Regionale dei Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia e dal Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia (nell'ambito dell'accordo di copianificazione per l'approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale), si rileva infatti che il terminale a monte del rio Salso individuato come coincidente con il braccio a nord, dovrebbe più correttamente seguire il braccio a SUD poichè detto percorso è presente nel catastale di Candela nella categoria Acque e quindi di proprietà demaniale. Non vi è assoluta coincidenza tra le acque pubbliche e acque demaniali iscritte al catasto, tuttavia l'eventualità di una sovrapposizione si presenta molto spesso. Il braccio Nord è da considerare acqua non pubblica. Inoltre per ciò che riguarda, alla confluenza tra il fiume Ofanto si ritiene che la fascia dei 150 metri debba essere calcolata dal limite dell'alveo di modellamento attivo da perimetrare anche sulla base della copertura botanico vegetazionale che assume le stesse caratteristiche sia nell'alveo dell'ofanto che in quello del Salso, non potendosi riconoscere alcun tratto di discontinuità se non quello tra gli elementi di vegetazione naturale e spontanea con le colture circostanti.

Il PUTT rappresentava numerosi corsi d'acqua, nello specifico sono stati confermati, definendone in modo più accurato il percorso, il fiume Ofanto, il torrente San Gennaro, il torrente Calaggio e il fiume Viticone, con area di pertinenza e aree annesse, è stato perimetrato il Rio Salso e il suo sistema di affluenti, non cartografato negli atlanti della documentazione cartografica del PUTT, mentre non sono stati considerati corsi d'acqua gli affluenti in riva sinistra del fiume Ofanto e gli affluenti in riva sinistra del Viticone individuati negli atlanti della documentazione cartografica del PUTT. A tal proposito si rappresenta che tali modifiche nelle individuazioni dei corsi d'acqua può essere operata in sede di adeguamento solo a fronte di oggettive situazioni di fatto opportunamente motivate e documentate nella Relazione.

Si rileva infine la necessità di definire con maggiore chiarezza, se le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai corsi d'acqua per i quali nell'elaborato grafico è stata rappresentata la sola asta e senza indicare l'area buffer.

Art. 16 -Versanti e crinali (3.09)

Questa categoria persegue gli obiettivi di tutela previsti dalle NTA del PUTT all' articolo 3.09 - "Versanti e Crinali". Gli interventi ammissibili in tali aree sono disciplinati dall'art 16 delle NTA della variante di adeguamento del PdF al PUTT.

Dall'esame degli elaborati scritto-grafici si evince che il Comune ha provveduto ad individuare come appartenenti a questa categoria i versanti/crinali più significativi dal punto di vista paesaggistico, localizzati tra quota 350 e quota 684. Sono stati individuati anche i versanti/crinali secondari localizzati alle quote inferiori a mt. 350.

Solo per i crinali più significativi l'area annessa è stata dimensionata in mt 50.

Tali elementi sono rappresentati nella tavola G1 come Orli di terrazzo morfologico. Il PUTT rappresentava numerosi cigli di scarpata negli atlanti della documentazione cartografica, nello specifico sono stati confermati e individuati solo due orli di terrazzo morfologico, senza che fosse esplicitata alcuna area annessa. A tal proposito si rappresenta che tali modifiche nelle individuazioni dei cigli di scarpata o orli di terrazzo morfologico possono essere operate soloa fronte di oggettive situazioni di fatto opportunamente motivate e documentate nella Relazione.

L'elaborato grafico riporta in legenda, senza però che ci siano le relative individuazioni sulla cartografia anche "crinali", "cigli di sponde fluviali", "ripe di erosione fluviale" e "creste". E' necessario chiarire se le norme di cui al presente articolo si applicano anche a queste componenti ed eventualmente provvedere alla loro individuazione cartografica.

4.2 Sistema copertura botanico-vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica

(rif. serie n. 4 e n. 9 degli atlanti della documentazione cartografica art. 3.03, artt. 3.11 -3.12 -3.13 3.14 delle NTA. del P.U.T.T./P, capo IV delle NTA e tavola G2 dell'Adeguamento)

Appare necessario meglio chiarire il ruolo e la cogenza normativa degli articoli 19 e 20 del capo IV delle NTA dell'adeguamento comunale, in relazione agli articoli successivi. Inoltre non appare chiara la cogenza normativa dei perimetri indicati in legenda come "carapelle ofanto", i quali non trovano un diretto corrispettivo normativo nelle NTA dell'adeguamento comunale

Art. 21 -Boschi e Macchie, rimboschimenti e aree percorse da incendi

Questa categoria persegue gli obiettivi di tutela previsti dalle NTA del PUTT all'articolo

3.10 -"Boschi e Macchie". Gli interventi ammissibili in tali aree sono disciplinati dall'art 20 delle NTA della variante di adeguamento del PdF al PUTT.

Dall'esame degli elaborati scritto-grafici si evince che il Comune ha provveduto ad individuare come appartenenti a questa categoria i boschi le macchie e i rimboschimenti. Per quanto attiene alle aree percorse dal fuoco, invece, sebbene esse siano richiamate nella normativa, non appaiono correttamente individuate sulla cartografia.

Per i boschi il comune definisce un area annessa dimensionata in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bosco e il suo intorno diretto espresso in termini prevalentemente ambientali. Tali elementi sono rappresentati nella tavola G2 come "Boschi".

Il PUTT negli atlanti della documentazione cartografica rappresentava numerosi aree a bosco e a macchia lungo le sponde del fiume Ofanto e una formazione boschiva in località Liseo a nord della Masseria Giardino. Il comune nella tavola G2 ha meglio perimetrato le formazioni individuate dal PUTT e ne ha perimetrale di nuove, in particolare nell'area periurbana. In sede di adeguamento sono state inoltre perimetrale le aree annesse.

Le aree boscate perimetrate dal comune si differenziano leggermente dalle aree individuate nella ricognizione delle aree tutelate per legge (art.142 lettera "g", Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42), validata in data 18 novembre 2010 dalla Direzione Regionale dei Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia e dal Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia (nell'ambito dell'accordo di copianificazione per l'approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale). A tal proposito si rappresenta che eventuali modifiche nelle individuazioni delle aree boscate rispetto a quelle individuate negli atlanti della documentazione cartografica del PUTT, possono essere operate solo a fronte di oggettive situazioni di fatto opportunamente motivate e documentate nella Relazione, con riferimento anche alla citata ricognizione delle aree tutelate per legge operata dalla Direzione Regionale dei Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia e dal Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia.

Art. 22 - Siti di Rilevanza Naturalistica

Questa categoria persegue gli obiettivi di tutela previsti dalle NTA del PUTT all'articolo 3.11 -"Beni Naturalistici". Gli interventi ammissibili in tali aree sono disciplinati dall'art 22 delle NTA della variante di adeguamento del PdF al PUTT.

In merito a questa categoria, l'esame delgli elaborati scrittografici evidenzia alcune incongruenze:

si dichiara di aver provveduto ad individuare come appartenenti a questa categoria i biotopi e siti di riconosciuto e rilevante valore scientifico naturalistico sia floristico che faunistico le aree perimetrate come SIC, gli habitat di interesse comunitario, gli habitat prioritari, gli habitat di interesse regionale, ma non tutte queste categorie appaiono rappresentate nelle tavole. Inoltre si dichiara di aver definito un area annessa dimensionata in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bene naturalistico e il suo intorno diretto espresso in termini prevalentemente ambientali, ma tale area annessa non appare cartografata.

Il PUTT negli atlanti della documentazione cartografica rappresentava come biotopo, alcuni tratti del bosco ripariale lungo la valle del fiume Ofanto.

Si ritiene in questa sede che il perimetro indicato come "Carapelle-Ofanto" possa essere assunto come area di pertinenza e il maggior inviluppo tra SIC e parco come area annessa.

Art. 23 - Aree faunistiche protette

Questa categoria persegue gli obiettivi di tutela previsti dalle NTA del PUTT all' articolo

3.13 -"Aree Protette". Gli interventi ammissibili in tali aree sono disciplinati dall'art 23 delle NTA della variante di adeguamento del PdF al PUTT.

Dall'esame degli elaborati scritto-grafici (ed in particolare la tavola G2) si evince che il Comune non ha provveduto ad individuare come appartenente a questa categoria nessun territorio. Il PUTT negli atlanti della documentazione cartografica non rappresentava alcuna area protetta.

Non è chiaro pertanto a quali territori debbano applicarsi le norme del presente articolo.

Art. 24 - Beni diffusi nel paesaggio agrario

Questa categoria persegue gli obiettivi di tutela previsti dalle NTA del PUTT all'articolo

3.14 - "Beni diffusi nel paesaggio agrario". Gli interventi ammissibili in tali aree sono disciplinati dall'art. 24 delle NTA della variante di adeguamento del PdF al PUTT.

Dall'esame degli elaborati scritto-grafici si evince che il Comune ha provveduto ad individuare come appartenenti a questa categoria: piante isolate o a gruppi, sparse, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; alberature stradali e poderali; siepi e filari di alberatura. Si dichiara che in sede di adeguamento sono stati censiti i principali beni diffusi nel paesaggio agrario in maniera comunque indicativa e non già prescrittiva; pertanto si propone che in fase di rilascio del permesso a costruire essi debbano essere opportunamente individuati e censiti ai fini della loro tutela.

Per i beni appartenenti a questa categoria il comune individua un unico regime di tutela da applicarsi all'area del bene e all'area annessa da individuarsi contestualmente alla sua localizzazione di dettaglio in sede di rilascio di permesso a costruire in funzione della natura e significatività del rapporto tra il bene e il suo intorno.

Il PUTT considerata la scala della sua elaborazione, negli atlanti della documentazione cartografica non censiva i beni diffusi nel paesaggio agrario rimandando la loro perimetrazione ai sottopiani.

In primo luogo si rileva la necessità nella normativa di fare esplicito riferimento agli elaborati grafici in cui tali beni sono rappresentati. In secondo luogo, non si ritiene ammissibile operare la perimetrazione dei beni e delle loro aree annesse nella fase autorizzatoria e/o abilitativa.

Art. 25 - Aree interessate da naturalità diffusa

Questa categoria persegue obiettivi di tutela non previsti specificatamente da alcun articolo delle NTA del PUTT. Gli interventi ammissibili in tali aree sono disciplinati dall'art 25 delle NTA dell'adeguamento.

Dall'esame degli elaborati scritto-grafici si evince che il Comune ha provveduto ad individuare come appartenenti a questa categoria: le aree a coltivo abbandonato caratterizzato dalla presenza di lembi di gariga e/o prati e pascoli naturali e/o da incolto, che assurgono al ruolo di elementi strutturanti del paesaggio. Si rileva la necessità nella normativa di esplicito riferimento agli elaborati grafici in cui tali beni sono rappresentati.

4.3 Sistema stratificazione storica dell'organizzazione insediativa

(serie n. 1, serie n. 4bis, serie n. 5 degli atlanti della documentazione cartografica art. 3.04, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18 delle NTA del PUTT/P, capo V, VI delle NTA e tavola G3 dell'Adeguamento)

Appare necessario meglio chiarire il ruolo e la cogenza normativa degli articoli 26 e 27 del capo V

delle NTA dell'adeguamento comunale, in relazione agli articoli successivi. Inoltre non appare chiara la cogenza normativa dei perimetri indicati in legenda come "carapelle ofanto ", i quali non trovano un diretto corrispettivo normativo nelle NTA dell'adeguamento comunale

Art. 28 - La città storica

Questa categoria persegue obiettivi di tutela non previsti specificatamente da alcun articolo delle NTA del PUTT. Per la città storica la variante di adeguamento del PdF al PUTT del comune di Candela individua esclusivamente indirizzi di tutela.

Dall'esame degli elaborati scritto-grafici si evince che il Comune nella la variante di adeguamento del PdF al PUTT ha provveduto ad individuare come appartenenti a questa categoria tanto la città antica (ovvero quella parte del tessuto edilizio del centro urbano che si estende dal nucleo di fondazione e che comprende le successive espansioni entro le cinta murarie) quanto la città moderna (ovvero quella parte del tessuto edilizio di espansione fuori mura dei nuclei urbani riguardante stratificazione dell'organizzazione insediativa urbana fino agli anni 40 del novecento). Tali elementi sono rappresentati nella tavola G3 come "città antica" e "città moderna".

Si rappresenta la necessità, di perimetrare con maggior precisione tali elementi, e motivarne i criteri.

Art. 29 - Zone Archeologiche

Questa categoria persegue gli obiettivi di tutela previsti dalle NTA del PUTT all'articolo 3.15 - "Zone archeologiche". Gli interventi ammissibili in tali aree sono disciplinati dall'art 29 delle NTA della variante di adeguamento del PdF al PUTT.

Dall'esame degli elaborati scritto-grafici si evince che il Comune nella la variante di adeguamento del PdF al PUTT ha provveduto ad individuare come appartenenti a questa categoria, il ponte Romano e i due tratturi Pescasseroli-Candela, e Candela-Sant'Agata-Cervaro.

Tali elementi sono rappresentati nella tavola G3 sotto la voce "Beni Archeologici".

Il PUTT negli atlanti della documentazione cartografica non censiva alcun bene archeologico puntuale e censiva tre tracciati tratturali: (i) Pescasseroli-Candela, (ii) Candela-Sant'Agata-Cervaro, (iii) Foggia -Ordona - Lavello. Il comune nella variante di adeguamento del PdF al PUTT, facendo proprie le determinazioni del piano comunale dei tratturi, ha confermato i primi due tracciati, ha cassato il terzo poiché non appariva iscritto, e ha considerato l'area annessa pari a 0 metri.

Per quanto concerne il ponte Romano, il Comune nella la variante di adeguamento del PdF al PUTT ha definito un'area annessa come una area di ampiezza costante pari a 40 m, mentre per quanto concerne i tratturi, non rappresenta alcuna area annessa. In merito alla definizione dell'area annessa al Ponte Romano si ravvisa, in questa sede, la necessità di provvedere alla perimetrazione di una area annessa più ampia, dimensionata in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bene naturalistico e il suo intorno. In merito alla definizione delle aree annesse ai tratturi si ravvisa la necessità dimostrare la congruenza delle individuazioni e delle normative a quelle presenti nel piano comunale dei tratturi vigente.

Art. 30 - Beni architettonici extraurbani

Questa categoria persegue gli obiettivi di tutela previsti dalle NTA del PUTT all'articolo 3.16 - "Beni architettonici extraurbani". Gli interventi ammissibili in tali aree sono disciplinati dall'art 30 delle NTA della variante di adeguamento del PdF al PUTT.

Dall'esame degli elaborati scritto-grafici si evince che il Comune nella la variante di adeguamento del PdF al PUTT ha provveduto ad individuare come appartenenti a questa categoria 15 masserie.

Per le masserie il comune nella variante di adeguamento del PdF al PUTT definisce un area annessa dimensionata in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra la masseria e il suo intorno diretto espresso in termini sia ambientali, sia di contiguità ed integrazione delle forme d'uso e fruizione visiva.

Tali elementi sono rappresentati e schedati nella tavola G3 come "Beni Architettonici".

Il PUTT negli atlanti della documentazione cartografica non censiva alcun bene architettonico extraurbano.

Art. 31 - Paesaggio Agrario

Questa categoria persegue gli obiettivi di tutela previsti dalle NTA del PUTT all' articolo 3.17 -

”Paesaggio agrario e usi civici”. Gli interventi ammissibili in tali aree sono disciplinati dall’art 31 delle NTA della variante di adeguamento del PdF al PUTT.

Il PUTT negli atlanti della documentazione cartografica rappresentava in modo aggregato i fogli di mappa catastali interessati dalla presenza di usi civici, e considerata la scala della sua elaborazione, non censiva ulteriori paesaggi agrari, rimandando la loro perimetrazione ai sottopiani.

Dall’esame degli elaborati scritto-grafici si evince che il Comune nella variante di adeguamento del PdF al PUTT ha provveduto ad individuare come appartenenti a questa categoria le aree sottoposte a vincolo di uso civico, rimandando la perimetrazione a eventuali successivi approfondimenti da effettuarsi a cura dell’amministrazione comunale.

In merito a ciò si ravvisa la necessità di perimetrare le aree gravate da uso civico sottoposte a tutela paesaggistica dal comma h dell’art 142 del Dlgs 42/2004 (Demanio libero). Si ravvisa inoltre la necessità di perimetrare come appartenenti alla categoria paesaggi agrari, le aree contraddistinte dalla presenza degli appoderamenti della riforma agraria (Poderi).

Art. 32 - Punti Panoramici

Questa categoria persegue gli obiettivi di tutela previsti dalle NTA del PUTT all’ articolo 3.18 - ”Punti Panoramici”. Gli interventi ammissibili in tali aree sono disciplinati dall’art 32 delle NTA della variante di adeguamento del PdF al PUTT.

Dall’esame degli elaborati scritto-grafici si evince che il Comune nella variante di adeguamento del PdF al PUTT ha provveduto ad individuare come appartenenti a questa categoria i principali punti e le strade panoramiche, unitamente alle aree a maggiore fruizione visiva. Tali elementi sono rappresentati nella tavola G3 come “Strade e luoghi panoramici”.

Per i punti e le strade panoramiche il comune nella variante di adeguamento del PdF al PUTT non definisce alcuna area annessa e stabilisce esclusivamente indirizzi di tutela. Il PUTT negli atlanti della documentazione cartografica non rappresentava i punti e le strade panoramiche rimandando la loro individuazione ai sottopiani.

CONSIDERATO CHE:

(Istruttoria Ambiti Territoriali Estesi -ATE)

Riguardo alle perimetrazioni degli A.T.E. di cui al Titolo II delle N.T.A. del P.U.T.T./P., dagli elaborati scritto-grafici (ed in particolare la tav. I.1) si evince che il Comune ha rappresentato su base Carta Tecnica Regionale CTR (scala 1:5.000) le perimetrazioni degli A.T.E. rimodulati rispetto alla loro configurazione planimetrica originaria la quale prevedeva: Ate di tipo B in corrispondenza alle aree contermini al torrente Carapelle e al fiume Ofanto, delle aree di pertinenza e contermini ai tratturi Perscasseroli -Candela (ad ovest della località sopraserra -K.2) Foggia -Ordona - Lavello; ATE di tipo C in corrispondenza di alcuni tratti delle aree di pertinenza e contermini ai Tratturelli Cervaro -Candela - Sant’Agata e Perscasseroli Candela, e in corrispondenza delle aree contermini ad alcune acque pubbliche; ATE di tipo D in corrispondenza delle aree interessate dal vincolo idrogeologico.

Nella versione rimodulata, proposta per l’adeguamento sono stati perimetrati come ATE “A - Valore eccezionale” (sebbene nella tavola I.1 non compaia in legenda il simbolo relativo agli ATE “A”)le aree di pertinenza dei tratturi: Tratturo Pescasseroli - Candela e Tratturello Cervaro -Candela -Sant’Agata. Sono stati perimetrati come ATE “B- Valore rilevante” le aree di pertinenza dei boschi e idrologia superficiale, le aree annesse delle Zone Archeologiche. A tal proposito bisogna evidenziare alcune discrepanze tra la tavola I.1 e l’art. 9 delle NTA, in merito alla classificazione delle aree di pertinenza del beni architettonici. Essi infatti appaiono rappresentati come ATE B nella tavola grafica, mentre nelle NTA si dichiara essi siano classificati come ATE A. Sono stati perimetrati come ATE “C- Valore distinguibile” alcune aree tra cui le aree annesse ai corsi d’acqua, alcuni cigli di scarpata, le aree annesse a Boschi e Macchie e le terre gravate e da Demanio Civico. Tale individuazione cartografica, mostra delle incongruenze con quanto definito nelle NTA.

Sono stati perimetrati come ATE “D- Valore relativo” le aree a vincolo idrogeologico, aree di pertinenza e annesse ai versanti, le aree annesse ai cigli di scarpata, le aree annesse ai Beni Architettonici.

E’ stato perimetrato come ATE “E- Valore normale”, infine, il resto del territorio comunale.

A fronte della ridefinizione dei perimetri degli Ambiti territoriali distinti è necessario riconfigurare gli Ambiti territoriali estesi operando un generale riammagliamento degli ambiti estesi a formare comprensori più ampi, non geometricamente derivanti dalla sovrapposizione degli Ambiti territoriali distinti.

CONSIDERATO CHE:

(Altre modifiche normative)

Anche ai sensi dell'art 55 della Lr.56/80, non è possibile apportare modifiche normative non pertinenti nel contesto di una variante di adeguamento al PUTT/P. Si rileva inoltre che alcuni articoli delle NTA (come ad esempio l'art. 4 e l'art. 7) disciplinano, senza cogenza, inefficacemente aspetti procedurali regolati da atti normativi di rango superiore.

Nei termini e con le prescrizioni riportate in narrativa, si propone alla Giunta Regionale l'approvazione della variante di adeguamento del PdF di Candela subordinatamente alla introduzione negli atti di quanto nel presente atto prescritto, riservandosi la Giunta Regionale di esprimere il parere paesaggistico ex art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT/P, successivamente agli esiti degli adempimenti comunali innanzi richiamati.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

"Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n° 28/01"

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI RILASCIARE, il parere paesaggistico ex art 5.03 del PUTT per la variante di adeguamento del PdF al PUTT del Comune di Candela adottata con Del. di C.C. n. 16 del 13 Aprile 2010, per le motivazioni e considerazioni di cui alla relazione in premessa, con l'introduzione negli atti delle condizioni e prescrizioni riportate in narrativa;

DI RICHIEDERE, al Consiglio Comunale di Candela apposito provvedimento di controdeduzioni e adeguamento degli elaborati scritto-grafici alle prescrizioni e condizioni di cui al presente parere.

DI RISERVARE, alla Giunta Regionale il rilascio definitivo del parere paesaggistico ex art

5.03 del PUTT per la variante di adeguamento del PdF al PUTT del Comune di Candela ad esito della verifica recepimento delle prescrizioni e condizioni di cui al presente parere negli elaborati scritto-grafici.

DI DEMANDARE al Servizio Assetto del Territorio la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Candela, per gli ulteriori adempimenti di competenza;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2011, n. 416

Circolare n. 2/2011 "Indicazioni in merito alle procedure autorizzative e abilitative di impianti fotovoltaici collocati su edifici e manufatti in genere"

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Assetto del Territorio, riferisce quanto segue.

La normativa relativa alla realizzazione di Fonti energetiche Rinnovabili (FER) ha avuto un notevole impulso legislativo sia a livello nazionale che regionale, da ultimo a livello nazionale con il Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico 10 settembre 2010 "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" (G.U. 18 settembre 2010 n. 219) e con il successivo recepimento regionale con il Regolamento Regionale 30 DICEMBRE 2010, N. 24 Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della regione Puglia".

Le numerose tipologie e dimensioni degli impianti FER e il crescente positivo utilizzo di FER su edifici e loro pertinenze, hanno evidenziato una difficoltà di interpretazione e di applicazione delle norme da parte dei soggetti deputati alla progettazione e al rilascio dei titoli abilitativi e autorizzativi, sia all'interno della stessa Regione che da parte di altri Enti, anche a diverso titolo delegati.

Si ritiene opportuno attraverso i presenti "Indirizzi" offrire alcuni chiarimenti in particolare relativamente alla realizzazione di impianti fotovoltaici collocati su edifici e su manufatti edilizi.

Ai fini della trattazione degli aspetti sopra indicati, la Circolare è articolata nei seguenti punti:

1. Definizioni
2. Edifici esistenti
3. Edifici di nuova costruzione
4. Serre fotovoltaiche
5. Integrazione con il RR 24/10

Tutto ciò premesso ed al fine di fornire agli Enti Locali interessati indicazioni per una corretta gestione dei titoli abilitativi e delle autorizzazioni paesaggistiche in materia di impianti fotovoltaici collocati su edifici, si propone alla Giunta Regionale l'approvazione della Circolare secondo lo schema allegato al presente provvedimento da emanarsi da parte dell'Assessorato Regionale alla Qualità del Territorio.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° LETT. c) DELLA L.R. 7/97.

"Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n° 28/01"

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

Vista la sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

DI APPROVARE la Circolare n. 2/2011 "Indicazioni in merito alle procedure autorizzative e abilitative di impianti fotovoltaici collocati su edifici e manufatti in genere";

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul sito della Regione Puglia www.regione.puglia.it

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

CIRCOLARE

Indicazioni in merito alle procedure autorizzative e abilitative di impianti fotovoltaici collocati su edifici e manufatti in genere

In relazione alla recente diffusione di impianti fotovoltaici realizzati su edifici o su loro pertinenze, e sulla base di diversi quesiti giunti anche da parte di Amministrazioni deputate al rilascio di titoli abilitativi e autorizzativi, si ritiene utile fornire alcune indicazioni in merito.

1. Definizioni:
Innanzi tutto si riportano alcune definizioni contenute nel DM 6 agosto 2010 **"**Disciplina degli incentivi del Conto Energia 2011 per impianti fotovoltaici" che, pur destinate a disciplinare la materia in termini di graduazione degli incentivi, risultano utili ai nostri fini:

a) *"**impianto fotovoltaico realizzato su un edificio"**: è l'impianto i cui moduli sono posizionati sugli edifici (…) laddove per edificio si intende (ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del DPR 26 agosto 1993, n. 412) "un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici". Ai sensi dell'Allegato 2, comma 2, del DM 6 agosto 2010, "non rientrano nella definizione di edificio le pergole, le serre, le tettoie, le pensiline, le barriere acustiche e le strutture temporanee comunque denominate". Possono invece rientrare nella definizione di impianti fotovoltaici realizzati su un edificio i moduli installati in qualità di frangisole (Allegato 2 al DM 6 agosto 2010).*

b) *La dizione "**pergole"** di cui all'allegato 3 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, è da intendersi riferita a strutture di pertinenza di unità a carattere residenziale, atta a consentire il sostegno di verde rampicante su terrazzi, cortili o giardini, con una ridotta superficie di copertura in pianta. Non rientrano in questa tipologia specifica quelle strutture realizzate in ampi spazi aperti, anche con destinazione agricola, scollegati da edifici residenziali.*

c) *La dizione "**pensiline"** di cui all'allegato 3 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, è da intendersi riferita a strutture accessorie poste a copertura di parcheggi o percorsi pedonali. Non rientrano in questa tipologia specifica quelle strutture realizzate in ampi spazi aperti, anche con destinazione agricola, che risultano scollegate e non funzionali a strutture ad uso pubblico o ad edifici con qualsiasi destinazione d'uso.*

d) *La dizione "**tettoie"** di cui all'allegato 3 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, è da intendersi riferita a strutture poste a copertura di ambienti esterni agli edifici formate da spioventi che poggiano sul muro degli edifici stessi.*

e) *Le **serre fotovoltaiche** rientrano nelle tipologie di cui all'allegato 3 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 e sono costituite da strutture, di altezza minima dal suolo pari a 2 m[1], nelle quali i moduli fotovoltaici costituiscono gli elementi costruttivi della copertura o delle pareti di manufatti adibiti, per tutta la durata dell'erogazione della tariffa incentivante, a serre dedicate alle coltivazioni agricole o alla floricoltura. La struttura della serra, in metallo, legno o muratura, deve essere fissa, ancorata al terreno e con chiusura eventualmente stagionalmente rimovibile.*

f) ***"impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative"** è l'impianto fotovoltaico che utilizza moduli e componenti speciali, sviluppati specificatamente per sostituire elementi architettonici, e che risponde ai requisiti costruttivi e alle modalità di installazione indicate nell'Allegato 4 al DM 6 agosto 2010;*

g) *La dizione "**frangisole**" è da intendersi riferita a strutture collegate alle superfici verticali di edifici, atte a produrre ombreggiamento e schermatura di superfici trasparenti sottostanti. La lunghezza totale dell'impianto non può superare il doppio della lunghezza totale delle aperture trasparenti.*

[1] Come chiarito nelle "Regole tecniche per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal DM 6 agosto 2010", Documento tecnico redatto ai sensi dell'art. 13 della Delibera ARG/elt n.181/2010.

Si precisa che le serre non equiparabili ad edificio cui si fa riferimento nella definizione riportata al punto a) sono da intendersi le serre mobili stagionali; si rimanda al punto 4 per maggiori chiarimenti in merito.
Relativamente al termine "pertinenza", più volte riportato, questo è definito dal codice civile agli artt. 817 e 818 e su di esso esiste una cospicua giurisprudenza; sembra tuttavia ormai acclarato l'orientamento che definisce tali *le aree destinate all'effettivo e concreto servizio ed ornamento di un edificio*. In particolare si cita qui la sentenza di corte di cassazione n.28530 del luglio 2009 sulla definizione di "pertinenza urbanistica" : *si tratta di un'opera preordinata ad una effettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso, sfornita di autonomo valore di mercato (…) tale da non consentire una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede*".

2. Edifici esistenti
Nel caso di edifici e loro pertinenze, dotati di legittimi titoli abilitativi, l'intervento, comprensivo delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, può essere autorizzato attraverso semplice **comunicazione** nel caso questo sia assimilabile ad attività di edilizia libera, così come definito dall'articolo 11, comma 3, del DLgs 30 maggio 2008, n. 115 e DM 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico, o attraverso denuncia di inizio attività (DIA).
I regimi autorizzativi cui sono soggetti i diversi tipi di interventi così come riassunti al punto 12.1 del DM 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" sono:

12.1. I seguenti interventi sono considerati **attività ad edilizia libera** e sono realizzati previa **comunicazione** (…), dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale:

a) impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115):
i. impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;
ii. la superficie dell'impianto non e' superiore a quella del tetto su cui viene realizzato;
iii. gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008.

b) impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d) del DPR 380 del 2001):
i. realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze;
ii. aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto (vale a dire massimo di 200kw);
iii. realizzati al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

Da quanto detto si evince che, sia nel caso a) che nel caso b) le condizioni devono verificarsi contemporaneamente perché l'intervento possa essere soggetto a semplice comunicazione; in sostanza:
il caso a) comprende tutti gli impianti integrati nei tetti con la stessa inclinazione della falda, con superficie non superiore a quella del tetto e che non interessino nessuno dei beni individuati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio all'art. 10 (beni sottoposti a vincolo architettonico) o all'art. 134 (beni sottoposti a vincolo paesaggistico); sono quindi esclusi gli impianti su copertura piana, qualora evidentemente aventi inclinazione diversa da quella di copertura;

il caso b) comprende tutti gli impianti su edifici esistenti o loro pertinenze, su immobili non ricadenti in zone A *di cui al DM 2 aprile 1968, n. 1444 così come perimetrate nei rispettivi strumenti urbanistici vigenti e* limitatamente agli impianti di potenza installata inferiore o uguale a 200 kW.

Da qui si deduce evidentemente che la maggior parte degli impianti fotovoltaici posti sulle coperture piane degli edifici possono essere considerati attività ad edilizia libera e quindi essere soggetti a semplice comunicazione soltanto se gli edifici non ricadono nelle suddette zone A e se la potenza installata non è superiore a 200 kW.

Ai sensi del punto 12.2 dello stesso decreto sono invece autorizzabili con **denuncia di inizio attività** (DIA) le seguenti tipologie:

a) impianti solari fotovoltaici non ricadenti fra quelli di cui al punto 12.1 aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto ministeriale 6 agosto 2010 che stabilisce le tariffe incentivanti per gli impianti che entrano in esercizio dopo il 31 dicembre 2010):

i. moduli fotovoltaici sono collocati sugli edifici;

ii. la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati.

b) impianti solari fotovoltaici non ricadenti fra quelli di cui al paragrafo 12.1, e 12.2 lettera a), aventi capacità di generazione inferiore alla soglia indicata alla Tabella A allegata al d.lgs. 387 del 2003, come introdotta dall'articolo 2, comma 161, della legge n. 244 del 2007.
(corrispondente, per gli impianti fotovoltaici, a 20 kW).

Riassumendo, nei casi in cui l'installazione di pannelli fotovoltaici avviene con inclinazione diversa dalla copertura, o l'impianto sia integrato ma l'edificio ricada nel campo di applicazione del Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42, la realizzazione dell'impianto non può essere considerata attività ad edilizia libera e comporta quindi la presentazione di una DIA.
Anche verificandosi il caso di inclinazione uguale alla copertura e potenza non superiore a *200kW* la DIA è richiesta quando si tratti di edifici ricadenti nei centri storici (zone A ai sensi del DM 4 aprile 1968, n. 1444); allo stesso modo è richiesta la DIA per pannelli posti su immobili ricadenti in zone vincolate ai sensi dell'art. articolo 134, del Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42

Inoltre i Comuni le cui zone omogenee "A" e "B" come definite dalla strumentazione urbanistica comunale vigente rientrano in Siti di importanza Comunitaria (SIC) ed in Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) (Altamura, Gravina in Puglia, Minervino Murge, Santeramo in Colle, Gioia del Colle, Castellaneta) ai sensi delle Direttive 79/409 e 92/43 CEE, devono rispettare, nell'autorizzazione di fotovoltaico su edifici, quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 24/05, ovvero gli interventi su coperture a tetto dovranno essere realizzati in conformità con quanto prescritto da citato regolamento ai fini della verifica della prescritta valutazione di incidenza.

Si rammenta che, in tutti i casi, sia che si tratti di interventi di edilizia libera, sia che si tratti di interventi soggetti a DIA, se questi ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", (art. 10 - beni sottoposti a vincolo architettonico o art. 134 - beni sottoposti a vincolo paesaggistico) dovranno comunque acquisire le relative autorizzazioni architettonica e paesaggistica, ai sensi rispettivamente degli artt. 22 e 146 del medesimo Codice. Lo stesso dicasi per gli interventi ricadenti nel campo di applicazione di cui al Titolo II e al Titolo III delle NTA del Putt/P i quali dovranno acquisire le autorizzazioni ai sensi dell'art. 5.01 delle stesse NTA.

In merito alle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, si ricorda che, ai sensi dell'Allegato IV (punto 2, lettera c) alla Parte II del DLgs 152/2006, gli impianti fotovoltaici con potenza complessiva superiore ad 1 MW" sono soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA. La normativa regionale in materia di VIA (LR 11/2001 e s.m.i.) stabilisce che le autorità competenti per tale procedura di verifica siano le Province. Inoltre, secondo la legge regionale 18 ottobre 2010, n. 13 contenente "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale)" la soglia di 1 MW a partire dalla quale è necessario sottoporre i progetti alla verifica di assoggettabilità risulta:

1) ***ridotta a 500 kW*** *se gli interventi* ***ricadono anche parzialmente*** *in*
   a. *aree naturali protette ai sensi della L 394/91 e della LR 19/97, e siti della "Rete Natura 2000" (SIC e ZPS) di cui alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE;*
   b. *beni paesaggistici di cui all'articolo 134, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;*
   c. *Ambiti Territoriali Estesi (ATE) A, B e C del Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio (PUTT/P) approvato con Deliberazione della Giunta regionale 15 dicembre 2000, n. 1748;*

d. *zone agricole che gli strumenti urbanistici vigenti qualificano come di particolare pregio ovvero nelle quali sono espressamente inibiti interventi di trasformazione non direttamente connessi all'esercizio dell'attività agricola;*

2) ***ridotta*** *nelle aree dichiarate a elevato rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 a*

a. ***a 200 kW*** *se l'intervento ricade contemporaneamente anche in una delle tipologie di aree di cui al punto precedente;*

b. ***a 700 kW*** *in tutti gli altri casi;*

3) innalzata *a 3 MW nel caso in cui gli impianti in parola siano realizzati interamente in siti industriali dismessi localizzati in aree a destinazione produttiva come definite nell'articolo 5 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.*

3. Edifici di nuova costruzione

Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici realizzati in edifici o manufatti da realizzare ex novo, la verifica di conformità dell'edificio o del manufatto rispetto alla normativa vigente in materia di edilizia e di urbanistica è da considerare comunque presupposto indispensabile per la realizzazione dell'opera.
La previsione o meno di impianti fotovoltaici sulla copertura o in integrazione al manufatto, non può rappresentare un modo per superare la verifica di conformità alla normativa vigente in materia di regolamenti edilizi comunali, strumenti urbanistici e, più in generale, della normativa regionale e statale vigente.

Tutti i manufatti dovranno, per la loro realizzazione, essere sottoposti al rilascio dei titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente, essere realizzati conformemente alla disciplina dei Regolamenti edilizi e/o delle NTA degli strumenti urbanistici vigenti e, laddove ricadenti in aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 134 del DLgs 42/2004 o del titolo II e III del Putt/p dovranno dotarsi di autorizzazione paesaggistica.

Al fine di dare uniformità alle autorizzazioni paesaggistiche, in capo alla Regione e o alle province e ai comuni delegati, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni di carattere generale sull'inserimento paesaggistico di tali manufatti, nello specifico:

"impianto fotovoltaico realizzato su un edificio": si richiama la definizione di "fotovoltaico integrato" (DM Sviluppo economico 19 febbraio 2007 come integrato dal DM 6 agosto 2010 **"**Disciplina degli incentivi del Conto Energia 2011 per impianti fotovoltaici") secondo cui *i moduli installati su tetto piano con il baricentro posto non oltre il livello del parapetto perimetrale* costituiscono "impianto parzialmente integrato" . Dunque, ai fini di una migliore integrazione degli impianti con l'edilizia esistente, sia pure in area urbana e al di fuori dei centri storici, onde evitare una proliferazione di superfici riflettenti che possono creare un notevole disturbo visivo, si suggerisce che nella realizzazione di pannelli su coperture piane di edifici esistenti il parapetto raggiunga una quota più elevata rispetto al baricentro del pannello stesso, per consentire un sia pure limitato occultamento; allo stesso modo dovranno essere evitate le installazioni dei pannelli fotovoltaici sui torrini degli edifici.

pergola: si tratta di un manufatto da realizzarsi in area già pavimentata di pertinenza di case unifamiliari per vacanza o in ambito urbano; la estensione in superficie della pergola, essendo funzionalmente legata alla fruizione della abitazione, deve essere commisurata alla sua superficie abitativa; deve inoltre essere strettamente connessa alla abitazione stessa, quindi adiacente o molto prossima alla abitazione e tale da armonizzarsi dal punto di vista architettonico con la costruzione esistente; parte della superficie (non inferiore al 50%) deve comunque essere coperta da rampicanti e/o da altre piante verdi atte a fare ombra nella stagione estiva; i ritti saranno realizzati preferibilmente, se congruenti con l'edificio esistente, in muratura o in tubolare di acciaio (se tale da consentire il peso strutturale dei pannelli) essendo la struttura in legno, spesso utilizzata in modo indifferenziato, del tutto estranea alla tradizione costruttiva locale (fatta eccezione per alcune aree interne del Gargano o dei Monti Dauni);

tettoia: valgono le stesse considerazioni fatte per la pergola, in maniera più rigorosa, considerando la più stretta integrazione fra l'edificio esistente ed il manufatto da realizzarsi. Anche in questo caso la tettoia deve integrarsi con lo stile architettonico della costruzione esistente, oltre che con il paesaggio circostante; la sua estensione sarà commisurata alla estensione della abitazione e ad una ben definita fruizione;

pensiline fotovoltaiche: trattandosi di copertura di parcheggi o di percorsi pedonali, sono da realizzarsi prevalentemente in aree industriali, distributori di carburante o anche in prossimità di strutture ricettive o di edifici pubblici; anche qui deve porsi un problema di inserimento nel paesaggio che, con ogni evidenza, diventa

particolarmente sensibile laddove si tratta di aree non urbanizzate o, come nel caso di alberghi o strutture turistico-ricettive, di aree in cui la fruizione del paesaggio e degli ambienti naturali costituiscono elemento essenziale. Pertanto in tali situazioni una particolare attenzione dovrà essere posta a riguardo della armonizzazione di tali pensiline nel contesto paesaggistico di riferimento, ponendo cura ai materiali utilizzati, al posizionamento rispetto a visuali paesaggistiche di interesse, alla possibile collocazione in aree verdi, al materiale utilizzato per la pavimentazione;

Risulta evidente che pannelli fotovoltaici installati a due o tre metri dal suolo, che non svolgono alcuna funzione specifica in relazione ad alcun edificio, ma realizzati in aperta campagna, non possono essere autorizzati. Il suolo al di sotto dell'impianto subisce delle alterazioni per quanto attiene al microclima, al ruscellamento superficiale e spesso anche alla morfologia, che interferiscono significativamente con l'uso agricolo, oltre ad aggravare l'impatto visivo e paesaggistico rispetto al posizionamento al suolo. Analogamente, non si dovrà autorizzare l'installazione di pannelli fotovoltaici a due o tre metri dalla copertura dell'edificio.

4. Serre fotovoltaiche

Un breve approfondimento riguarda la tipologia di impianto fotovoltaico realizzato su serre agricole. La Regione Puglia ha previsto con la L.R. 19/86 "*Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre"* una specifica disciplina normativa a cui attenersi per la realizzazione di tali strutture. La serra secondo art. 2 comma 1 è "*ogni impianto che realizzi un ambiente artificiale mediante speciali condizioni di luce, temperatura ed umidità per le colture intensive ortofloricole o per la preparazione di materiali di moltiplicazione delle piante*", secondo il comma 2 le "serre" "*devono avere struttura portante in ferro e pareti e superfici di copertura in vetro o materiali similari*", i quali devono evidentemente possedere le stesse caratteristiche di trasparenza del vetro. In particolare l'art. 4 fornisce alcuni parametri dimensionali che devono essere rispettati, laddove la tipologia costruttiva della "serra" non sia specificamente disciplinata nell' ambito delle previsioni dello strumento urbanistico generale relativamente alle zone agricole. Lo stesso strumento urbanistico comunale può disciplinare diversamente rispetto ad alcuni caratteri costruttivi, tra i quali non rientra tuttavia la natura della copertura.

L'autorizzazione a realizzare serre deve inoltre rispondere ai requisiti agronomici della citata legge ed essere corredata dal "*parere sulla idoneità dell' intervento ai fini dello sviluppo agricolo della zona"* rilasciato dagli Uffici provinciali del Servizio Agricoltura della Regione Puglia competenti per territorio. Infatti, come specificato al secondo comma dell'art. 6, *"il rilascio della concessione è connesso alla specifica destinazione dell'uso agricolo dei manufatti e pertanto gli stessi non possono essere destinati a diversa utilizzazione"*.

Anche per tali costruzioni è necessaria una distinzione:

- nel caso di serra già esistente con i relativi titoli abilitativi legittimamente acquisiti, la realizzazione di impianti fotovoltaici da sovrapporre o integrare alla costruzione può ritenersi edilizia libera, sempre che non rientri nelle definizioni prima dette e che non alteri le caratteristiche dimensionali e d'uso relative alla normativa che definisce la serra; con riferimento alle caratteristiche d'uso appare opportuno evidenziare che queste sono direttamente correlate al mantenimento di una elevata capacità agricola della serra intesa, in termini di potenziale produttivo, quale capacità di produzione quanti-qualitativa superiore a parità di condizioni a quella del campo aperto; tale capacità è direttamente influenzata dalla quantità e qualità della luce che attraversa la copertura, che deve essere la maggiore possibile, il più possibile uniforme e garantita per il maggior numero possibile di ore giornaliere;
- nel caso di serra adibita ad uso agricolo da realizzarsi ex novo su cui viene realizzato un impianto fotovoltaico, questo deve avvenire nel rispetto della L.R. 19/86 e degli strumenti urbanistici comunali vigenti.

Secondo l'art. 5 della citata legge non è , comunque, consentita la costruzione di serre:

a - nelle zone boscate ed in quelle soggette a vincolo forestale;
b - nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1397 e del
DM 21 novembre 1984;
c - in tutte le zone non tipizzate agricole negli strumenti urbanistici generali.

Per quanto attiene ai titoli abilitativi, il DPR 380/2001 art. 6 definisce i casi di attività edilizia libera, riportando al co e) *le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola,* (…) *fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali (…) nonché le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.* Tuttavia lo stesso DM Ministero Sviluppo economico del 6 agosto 2010 art. 20 co5 definisce "*serre fotovoltaiche quelle nelle quali i moduli fotovoltaici costituiscono gli elementi costruttivi della copertura o delle pareti di manufatti adibiti, per tutta la durata dell'erogazione della tariffa incentivante, a serre dedicate alle coltivazioni agricole o alla*

floricoltura. La struttura della serra, in metallo, legno o muratura, deve essere fissa, ancorata al terreno e con chiusura eventualmente stagionalmente rimovibile".
Le serre fotovoltaiche in quanto "fisse" ed ancorate al terreno con struttura rigida, non possono avere i caratteri di stagionalità di cui al DPR 380 e quindi non possono in alcun modo rientrare nella attività edilizia libera.

5. Integrazione con il Regolamento Regionale 24/2010
Qualsiasi impianto tra quelli richiamati in precedenza deve, inoltre, risultare idoneo alla localizzazione secondo quanto previsto dal recente Regolamento Regionale 24/10 (B.U.R.P. n. 195 31dicembre 2010) intervenuto nella materia individuando le aree e i siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia, in attuazione del Decreto 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili." L'inidoneità dell'area alla realizzazione della specifica tipolgia di FER è rilevabile dalla lettura dell'allegato 3 che indica i codici degli impianti di FER, codificati nell'Allegato 2, la cui realizzazione non è consentita per ciascuna area e sito come elencati, e la cui perimetrazione, quando non diversamente specificato, è visionabile sul sito http://www.sit.puglia.it/
Il regolamento all'art. 5 "Norma finale" individua e specifica le tipolgie progettuali e l'ambito temporale di applicazione, prevedendo specifiche deroghe.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2011, n. 422

Modifica ed integrazione D.G.R.n. 1507/2010, esecutiva, relativamente ai criteri e modalità per l'istruttoria e la concessione dell'aiuto previsto dall'articolo 8 commi 1-2-3-4 della legge regionale 31/12/2009 n. 34 "Interventi a favore delle imprese agricole".

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Dott. Dario Stefàno, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile dell'A.P."Servizi al Territorio", confermata dal Dirigente del Servizio Alimentazione, riferisce:

- con la legge di bilancio per l'esercizio finanziario 2010 (l.r. n. 34/2009), furono introdotte particolari norme in favore delle aziende agricole pugliesi finalizzate alla concessione di aiuti nel rispetto della normativa comunitaria in materia di *"de minimis";*
- la concessione degli aiuti *"de minimis"* è regolata dal Reg. Ce 1535/2007 che dispone all'art. 3 comma 6: *"il presente regolamento si applica solo agli aiuti de minimis, di qualsiasi tipo, riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lorda ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio";*
- più in particolare, con la l.r. n. 34/2009 fu istituito il capitolo di spesa denominato "Interventi a favore delle imprese agricole per il credito d'esercizio" con una dotazione finanziaria di euro 12.469.861,00;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 1507 del 25 giugno 2010, esecutiva, furono stabiliti criteri e modalità per l'applicazione dell'articolo 8 commi 1 - 2 - 3 - 4 della legge regionale 31 dicembre 2009 n. 34 "Interventi a favore delle imprese agricole".
  La deliberazione fu trasmessa al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in applicazione delle norme vigenti.
  La medesima deliberazione individuava quali destinatari dell'aiuto le imprese agricole che *"hanno effettuato operazioni di credito a breve termine con le banche e che l'ammontare del finanziamento concesso è certo e rapportato ai parametri come indicati dal D.M. 15.10.2002, che individua i parametri contributivi per la ricostituzione dei capitali di conduzione perduti a seguito di avversità atmosferiche eccezionali, ed al tasso di interesse indicato dall'ABI";*
- lo stesso atto deliberativo riporta che *"l'intervento regionale deve tener conto degli interessi passivi pagati nell'anno 2009 sulle operazioni di credito a breve concesso dalle banche, nonché consolidamento delle passività a breve. Il limite massimo dell'operazione bancaria agevolata è determinato in rapporto alle esigenze economiche delle singole colture secondo i parametri previsti dal predetto D.M. 15.10.2002 per i prestiti di conduzione in relazione alle esposizioni finanziarie a breve";*
- limitatamente al contributo da concedere, la deliberazione 1507/2010 lo determinava nel seguente modo: *"interessi pagati fino a euro 2.500,00 - contributo concedibile pari al 70% di quanto pagato; interessi pagati da euro 2.501,00 fino a euro 6.000,00 -contributo concedibile pari al 40% sulla somma residua pagata rispetto al precedente scaglione; interessi pagati oltre euro 6.000,00 -contributo concedibile pari al 30% sulla somma residua pagata rispetto al precedente scaglione; in ogni caso l'aiuto massimo concedibile non potrà superare la soglia di euro 7.500,00 per impresa agricola secondo quanto previsto dal Reg. Ce 1535/2007" ed inoltre requisito essenziale era "aver pagato ad un Istituto Bancario interessi passivi su esposizioni bancarie a breve nell'anno 2009 per un importo superiore alla soglia minima di euro 1.000,00";*
- con determinazione del Dirigente del Servizio Alimentazione n. 469/ALI del 21.12.2010, esecutiva, fu sottoscritta apposita convenzione con Innovapuglia per la realizzazione di apposito sistema informatico per la compilazione delle istanze di aiuto, l'istruttoria delle medesime e la redazione di apposita graduatoria finale dei beneficiari. Con la medesima determinazione si fissavano i tempi di presentazione delle istanze con inizio al 10.01.2011 e termine al 10.03.2011;
- con nota del 17 febbraio 2011 le Organizzazioni CIA Puglia, Coldiretti Puglia, Confagricoltura Puglia, Copagri Puglia, hanno sottoposto all'attenzione dell'Assessore alle Risorse Agroali-

mentari l'impossibilità per le aziende agricole pugliesi di partecipare al predetto aiuto a causa di alcune limitazioni previste dal bando che non corrispondono alle reali esigenze delle aziende. Nello specifico le predette Organizzazioni indicano le seguenti criticità:
- ridurre la soglia minima di interessi pagati alle banche e fissata in euro 1.000,00;
- ampliare la tipologia delle operazioni bancarie ammissibili all'aiuto includendo altresì i prestiti triennali e quinquennali rivenienti da calamità atmosferiche e/o da diverse esigenze aziendali oltre che i mutui agrari di medio e lungo termine contratti per adeguamenti strutturali e miglioramenti agrari necessari per sostenere la competitività aziendale;
- elevare il limite massimo di aiuto concedibile per azienda da euro 7.500,00 a euro 15.000,00;
- superare la previsione del D.M. 15/10/2002 sui parametri massimi di ricostituzione dei capitali di conduzione;
- aumentare la percentuale del contributo concedibile nei diversi scaglioni di interessi pagati Di tanto è stato discusso in apposito incontro convocato con le predette Organizzazioni;

• l'Unione Europea con la Comunicazione della Commissione avente ad oggetto: "Quadro unionale temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria" ha individuato con la crisi economica e finanziaria un forte rallentamento dell'economia reale, con ripercussioni sulle famiglie, sulle imprese e sull'occupazione ed ha permesso agli Stati membri di adottare misure di aiuto di Stato supplementari, onde agevolare l'accesso delle imprese ai finanziamenti ed al tempo stesso incoraggiare le imprese medesime a continuare ad investire nel futuro in tali circostanze eccezionali;
• alla luce di quanto innanzi, appare opportuno modificare alcune prescrizioni della predetta DGR 1507/2010, esecutiva, nel senso di porre in debita considerazione le situazioni di crisi che il comparto agricolo vive;
• accoglibile diviene la proposta di ridurre la soglia minima di interessi pagati alle banche da euro 1.000,00 ad euro 500,00 per essere ammessi al beneficio e ciò in linea con quanto nella predetta DGR 1507/2010 che vuole dare priorità alle operazioni bancarie di minore importo rispetto a quelle di importo più elevato e conseguentemente;
• conseguentemente da quanto riportato al punto precedente, il contributo da concedere, nei limiti massimi di euro 7.500,00 per azienda, viene calcolato modificando la previsione della D.G.R. 1507/2010, esecutiva, nel seguente modo: l'aiuto sarà corrisposto nei limiti come determinati dall'applicazione del D.M. 15.10.2002 ed in riferimento a quanto effettivamente pagato alle banche, nei limiti massimi di euro 7.500,00;
• le operazioni bancarie ammissibili all'aiuto sono, oltre a quelle come previste dalla D.G.R. 1507/2010, esecutiva, anche quelle relative ai prestiti triennali e quinquennali rivenienti da calamità atmosferiche e/o da diverse esigenze aziendali oltre che i mutui agrari di medio e lungo termine contratti per adeguamenti strutturali e miglioramenti agrari necessari per sostenere la competitività aziendale, per la rata pagata nel 2009;
• limitatamente ai parametri come previsti dal D.M. 15.10.2002, gli stessi si propone vengano aggiornati al tasso di inflazione programmata come deliberato con vari atti del Consiglio dei Ministri dal 2003 al 2010 con un aumento del 20% per singola coltura;
• è opportuna, per quanto innanzi, incaricare il Dirigente del Servizio Alimentazione a prorogare i termini di presentazione delle istanze scadenti al 10.03.2010 al fine di rendere operative le disposizioni della presente deliberazione di Giunta Regionale.

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'approvazione delle modifiche alle procedure e modalità operative come previste dalla D.G.R. 1507/2010, esecutiva, si propone alla Giunta Regionale, di adottare il presente provvedimento.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L. R. N. 28/01 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale ai sensi dell'art. 4 comma 4 lettera k) della legge regionale n. 7/97 e s.m.i..

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dall'A.P. "Servizi al Territorio" e dal Dirigente del Servizio Alimentazione;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto di tutto quanto riportato nelle premesse che qui si intende come integralmente trascritto;

2. di approvare le modifiche ed integrazioni alla D.G.R. 1507/2010 stabilendo di:
   - ridurre la soglia minima di interessi pagati alle banche da euro 1.000,00 ad euro 500,00 per essere ammessi al beneficio;
   - modificare la percentuale di contributo concedibile nel senso di concedere ai beneficiari l'aiuto nei limiti come determinati dall'applicazione del D.M. 15.10.2002 ed in riferimento a quanto effettivamente pagato alle banche, nei limiti massimi di euro 7.500,00 per azienda;
   - ammettere all'aiuto le operazioni bancarie, oltre a quelle come previste dalla D.G.R. 1507/2010, esecutiva, anche quelle relative ai prestiti triennali e quinquennali rivenienti da calamità atmosferiche e/o da diverse esigenze aziendali oltre che i mutui agrari di medio e lungo termine contratti per adeguamenti strutturali e miglioramenti agrari necessari per sostenere la competitività aziendale, per la rata pagata nel 2009;
   - aggiornare i parametri come previsti dal D.M. 15.10.2002, al tasso di inflazione programmata come deliberato con vari atti del Consiglio dei Ministri dal 2003 al 2010 con un aumento del 20% per singola coltura;
   - incaricare il Dirigente del Servizio Alimentazione a prorogare i termini di presentazione delle istanze scadenti al 10.03.2010 al fine di rendere operative le disposizioni della presente deliberazione di Giunta Regionale;

3. di modificare conseguentemente la D.G.R. 1507/2010, esecutiva nel senso come innanzi riportato;

4. di dare mandato al Servizio Alimentazione di curare gli eventuali provvedimenti successivi;

5. di disporre, a cura del Segretariato Generale della G.R., la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 13/94 art. 6 lettera g e sul sito istituzionale;

6. di incaricare il Dirigente del Servizio Alimentazione a trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2011, n. 423

DGR n. 2866/2010. Documento di Indirizzo Economico e Funzionale per il 2010 e per il triennio 2010-2012. Progetto "Sistema Informativo per la Gestione del Contenzioso Legale". Autorizzazione attività per l'anno 2011.

Assente l'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Sistemi Informativi Sanitari, così come confermata dal Dirigente del'Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi e dal Dirigente del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria, riferisce quanto segue l'Ass. Godelli:

Premesso che:
- la Regione Puglia ha sottoscritto il contratto Rep. n. 7196/2005 relativo al Sistema Informativo per la gestione delle attività espletate dal Settore Legale e Contenzioso della Regione (oggi Avvocatura Regionale) con il RTI tra Deltadator S.p.A. (oggi Dedagroup S.p.A.), capogruppo, Sincon s.r.l. ed Eutelia S.p.A.;
- il Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria (oggi Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria) ha richiesto con nota A00_081/3690/TSE del 05/08/2010 al Dirigente del Servizio Affari Generali di valutare la possibilità di estendere il contratto Rep. n. 7196/2005 nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006, avendo rilevato, a seguito di incontri tecnici, l'idoneità del modulo software 1Davide", dedicato alle attività delle strutture legali regionali, per le esigenze degli uffici dell'Assessorato alle Politiche della Salute e delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia;
- con nota A00_150/3825 del 10/08/2010 il Servizio Affari Generali ha richiesto al RTI in parola di manifestare la propria disponibilità alla realizzazione del servizio di informatizzazione in questione in estensione del contratto già esistente;
- con nota A00_150/4099 del 08/09/2010 il Servizio Affari Generali ha trasmesso al Servizio PGS l'offerta presentata dal RTI ed ha comunicato la possibilità di procedere all'affidamento dei servizi ai punti 2-3-4-5 dell'offerta nell'ambito di quanto previsto dall'art. 11 del R.D. 2440/23 ("quinto d'obbligo");
- con la nota A00_081/4402/Coord del 05/10/2010 il Servizio PGS ha richiesto un parere alla società in-house InnovaPuglia S.p.A, in merito all'offerta presentata dal RTI in parola, nell'ambito del supporto tecnologico fornito dalla stessa società al Tavolo di Sanità Elettronica di Puglia;
- a seguito di scambio di documentazione tecnica e di incontri di dettaglio la società in-house InnovaPuglia S.p.A. ha espresso con le note prot. 1383 del 29/10/2010, 1497 del 29/11/2010 e 1576 del 14/12/2010 il parere di congruità circa l'offerta proposta dal RTI;
- con DGR n. 2866/2010 la Giunta Regionale ha autorizzato l'iniziativa relativa all'estensione del contratto in parola nell'ambito dell'approvazione del Documento di Indirizzo Economico e Funzionale (DIEF) per l'anno 2010 e per il triennio 2010-2012 (punto 5.43);
- con nota A00_081_6080_TSE Puglia del 29/12/2010 il Servizio PGS ha comunicato al Servizio Affari Generali che, a seguito degli approfondimenti tecnici effettuati, l'offerta formulata dal RTI in parola risultava accoglibile;

Considerato che:
- tra le azioni volte al contenimento dei costi ed al governo della spesa derivanti da contenziosi attivati da terzi nei confronti della Regione Puglia, delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere e degli Istituti pubblici del Servizio Sanitario Regionale risulta indispensabile dare avvio al progetto di informatizzazione delle strutture deputate alle attività legali e di gestione del contenzioso in modo da uniformare le procedure, rilevare puntualmente e costantemente i dati e rendere le informazioni accessibili a tutte le strutture aziendali e regionali coinvolte dal contenzioso;
- presso le strutture legali delle aziende e gli enti pubblici del Servizio Sanitario Regionale non sono state finora adottate ed attivate soluzioni informatiche dedicate ed integrate;
- è opportuno dotare le suddette strutture degli stessi strumenti informatici attualmente in uso presso l'Avvocatura Regionale al fine di armonizzare le procedure di lavoro, favorire la condivisione della documentazione, ottimizzare le risorse e minimizzare i costi.

Rilevato che l'utilizzo di un sistema informatico di gestione del contenzioso legale si inquadra nell'ambito delle azioni di impulso all'utilizzo delle tecnologie informatiche così come previsto al punto C.2.1 dell'Allegato Operativo al Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale 2010-2012, approvato con Legge Regionale 9 febbraio 2011 n. 2.

Atteso che le risorse destinate nel DIEF 2010, di cui alla DGR n. 2866/2011, per l'estensione del contratto Rep. 7196/2005 non sono utilizzabili nel corso del 2011, si rende necessario prevedere l'assegnazione di adeguate risorse a valere sul Bilancio 2011.

Per quanto sopra esposto si propone alle valutazioni della Giunta Regionale di:

- confermare i contenuti programmatici previsti al punto 5.43 "Progetto Sistema Informativo del Contenzioso Legale" dal DIEF per l'anno 2010 e per il triennio 2010-2012 approvato con DGR n. 2866/2010;

- dare atto che le risorse destinate nel DIEF 2010 approvato con DGR 2866/2010 per l'estensione del contratto Rep n. 7196/2005 non sono utilizzabili nel corso del 2011 e, pertanto, si rende necessario prevedere l'assegnazione di risorse a valere sul capitolo 741010/Residui di Stanziamento 2009 del Bilancio 2011;

- dare mandato al competente Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria di adottare gli atti di competenza in attuazione del presente provvedimento ivi compresi quelli relativi agli adempimenti contabili;

- dare mandato al Dirigente del Servizio Affari Generale a porre in essere gli atti conseguenti ai sensi della normativa in materia di appalti pubblici per l'estensione del contratto Rep. n. 7196/2005 per le esigenze del Servizio Sanitario Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DELLA L.R. N.28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Il presente provvedimento comporta una spesa presunta complessiva per l'anno 2011 pari a euro 120.000,00 (IVA inclusa) e trova copertura sul Cap. 741010/Residui di Stanziamento 2009 (U.P.B. 5.5.2) del Bilancio 2011. Ai relativi atti di impegno e di liquidazione, da adottarsi nel presente esercizio finanziario, provvederà il Dirigente del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria.

Il Dirigente dell'Ufficio
del Servizio APS
Vito Bavaro

La presente proposta di deliberazione viene sottoposta all'esame della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a), della L.R. 4.2.1997, n. 7.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte della Responsabile P.O. Sistemi Informativi Sanitari, del Dirigente dell'Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi e dal Dirigente del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la relazione dell'Assessore proponente così come in narrativa indicata, che qui si intende integralmente trascritta e, conseguentemente:

1. confermare i contenuti programmatici previsti al punto 5.43 "Progetto Sistema Informativo del Contenzioso Legale" dal DIEF per l'anno 2010 e per il triennio 2010-2012 approvato con DGR n. 2866/2010;

2. dare atto che le risorse destinate nel DIEF 2010 approvato con DGR 2866/2010 per l'estensione del contratto Rep n. 7196/2005 non sono utilizzabili nel corso del 2011 e che quindi si rende necessario prevedere l'assegnazione di risorse a valere sul capitolo 741010/Residui di Stanziamento 2009 del Bilancio 2011;

3. dare mandato al competente Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria di adottare gli atti di competenza in attuazione del presente provvedimento ivi compresi quelli relativi agli adempimenti contabili;

4. dare mandato al Dirigente del Servizio Affari Generale a porre in essere gli atti conseguenti ai sensi della normativa in materia di appalti pub-

blici per l'estensione del contratto Rep. n. 7196/2005 per le esigenze del Servizio Sanitario Regionale;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2011, n. 424

DGR n. 251 del 26/02/2009 e D.G.R. n.1827 del 04/08/2010 - Percorso per l'erogazione a carico del SSR dei prodotti privi di glutine a favore dei cittadini celiaci della regione Puglia - Aggiornamento

Assente l'Assessore Regionale alle Politiche della Salute, prof. Tommaso Fiore, sulla base dell'istruttoria congiunta espletata dal Responsabile AP - Politiche del Farmaco del Servizio PATP e confermata dal Dirigente del Servizio Programmazione ed Assistenza Territoriale dell'Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità, riferisce quanto segue l'Ass. Godelli:

Con D.G.R. n. 251 del 26/02/2009, la Regione Puglia ha approvato l'ampliamento delle modalità di erogazione dei prodotti senza glutine a carico del Servizio Sanitario Regionale in aggiunta alla farmacie convenzionate e ai competenti servizi della Aziende Sanitarie Locali anche agli esercizi commerciali autorizzati all'attività di commercio nel settore merceologico alimentare iscritti nel registro delle imprese, alle parafarmacie ed ai laboratori di produzione e vendita, in regola con la normativa vigente in materia di alimenti.

A tal proposito, con la citata DGR, è stato istituito uno specifico percorso operativo, che qui si conferma integralmente, al quale sono tenuti ad attenersi le Aziende Sanitarie Locali e gli esercizi commerciali autorizzati all'attività di commercio nel settore merceologico alimentare iscritti nel registro delle imprese nonché delle parafarmacie e dei laboratori di produzione e vendita, in regola con la normativa vigente in materia di vendita alimenti, per l'erogazione dei prodotti senza glutine iscritti nel registro nazionale di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale 8 Giugno 2001.

A seguito della fase di sperimentazione del modello di cui alla D.G.R. n. 251/2009, al quale ha fatto seguito quanto disposto con D.G.R. n.1827 del 04/08/2010, si ritiene opportuno aggiornare le modalità operative applicabili all'intero territorio regionale per garantire agli assistiti l'accesso ad una più ampia platea di esercizi convenzionati in modo da incrementare la spendibilità dei buoni ad essi consegnati, soddisfare specifiche esigenze oggi evidenziate e migliorando, nel contempo, la qualità di vita.

A tal fine, le strutture informatiche già in uso consentono di perfezionare ulteriormente anche il modello organizzativo al fine di accelerare l'iter di rilascio dei buoni, di trasmissione e/o registrazione delle informazioni relative all'erogazione dei prodotti in favore dei cittadini affetti da celiachia.

Si ritiene quindi opportuno ridefinire il percorso per l'erogazione a carico del Servizio Sanitario Regionale dei prodotti privi di glutine a favore dei cittadini celiaci, residenti nella Regione Puglia, secondo le modalità riportate negli allegati al presente provvedimento del quale sono parte integrante e sostanziale.

Il modello organizzativo - informatico intende:

- raccogliere le esigenze manifestate dai cittadini affetti da celiachia i quali chiedono una maggiore valorizzazione della prestazione assicurata dal SSR in termini di accessibilità al servizio convenzionato ed uniformità di acquisto degli alimenti rispetto alla generalità della popolazione;
- istituire un percorso operativo per la gestione del buono di acquisto coerente con la normativa nazionale e comunitaria volta a garantire la libera concorrenza all'interno del mercato;
- assicurare strumenti di gestione, verifica e monitoraggio della prestazioni sanitarie erogate;
- garantire un percorso coerente con la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e sensibili.

Inoltre, in considerazione dell'avvio a regime del Nuovo Sistema Informativo sanitario Regionale, e

del potenziale informativo dei dati relativi a tali prodotti dispensati a carico del SSR, la Regione Puglia ritiene necessario istituzionalizzare specifici flussi informativi che tutti i punti di erogazione riconosciuti saranno tenuti a trasmettere alle ASL unitamente ai documenti cartacei già riconosciuti.

Di conseguenza, sono state verificate e preventivamente concordate, con il fornitore Svimservice, le conseguenti modifiche tecniche da apportare al Sistema Informativo Sanitario Regionale in merito alle quali, la stessa società, ha successivamente presentato offerta Prot. PGS n.4978 del 03/11/2010 dettagliando l'esposizione degli interventi tecnici ed il relativo importo per un Totale di Euro 55.198,18.

Con riferimento a tale offerta, il RIP SISR, il Dirigente del Servizio PATP ed il Dirigente del Servizio PGS, ognuno per quanto di sua competenza, hanno approvato l'offerta prendendo atto che:

- il programma di lavoro proposto dalla Svimservice e` funzionale al raggiungimento degli obiettivi che l'Assessorato intende perseguire con la gestione informatizzata dei buoni erogati ad assistiti celiaci;
- gli interventi tecnici minimizzano l'impatto delle modifiche da apportare al sistema informativo;
- i costi proposti sono stati calcolati secondo le tariffe già previste dal contratto SISR nel caso di attività di adeguamento/manutenzione del sistema informativo;

Per quanto sopra premesso, in considerazione di quanto già definito con D.G.R. n.251 del 26/02/2009 e con D.G.R. n.1827 del 04/08/2010, si propone di ridefinire il "Percorso per l'erogazione a carico del SSR dei prodotti privi di glutine a favore dei cittadini celiaci della regione Puglia" secondo le modalità di cui all'allegato A).

COPERTURA FINANZIARIA

La spesa per il 2011, di Euro 55.198,18, derivante dal presente provvedimento, trova copertura sul cap. 741090 del Bilancio di previsione 2011 (U.P.B.5.0.1). Ai relativi atti di liquidazione provvederà il dirigente del Servizio Gestione Accentrata finanza sanitaria regionale.

Il Dirigente del Servizio ad interim
Dr. Mario Aulenta

Il Dirigente di Servizio
Dr. Fulvio Longo

Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4 lett. a) e d) della legge regionale n. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta, ai sensi delle LL.RR. n. 7/97 e n. 7/2004, l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione dell'Assessorato alle Politiche della Salute;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la relazione dell'Assessore proponente così come in narrativa indicata, che qui si intende integralmente trascritta e, conseguentemente:

1. di approvare l'allegato A) "Percorso per l'erogazione a carico del Servizio Sanitario Regionale dei prodotti privi di glutine a favore degli assistiti celiaci della regione Puglia" e gli ulteriori allegati B), C), D), E), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento e, di conseguenza, di modificare ed integrare quanto già disposto con D.G.R. n.251 del 26/02/2009 e D.G.R. n.1827 del 04/08/2010;

2. di stabilire che le modalità già in uso e di cui alla D.G.R. n.251/2009 ed alla D.G.R. n.1827 del 04/08/2010, restano valide sino al 28 febbraio 2011 con le indicazioni comunque previste dall'allegato A) al presente provvedimento;

3. di stabilire che il nuovo percorso definito con il presente provvedimento entrerà in vigore, per la

fase a regime, dal 1 marzo 2011 a seguito di espletamento di quanto previsto dall'allegato A) al presente provvedimento;

4. di approvare, altresì, i seguenti modelli e documenti allegati al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale:
   - Allegato A) Percorso
   - Allegato B) Modello di Buono
   - Allegato C) Tracciato Record
   - Allegato D) Modulo Istanza
   - Allegato E) Fac simile Distinta Contabile Riepilogativa

5. di stabilire che, con determinazioni del Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, saranno definite eventuali ulteriori modifiche ed integrazioni al Percorso approvato con il presente provvedimento e dei correlati modelli, documenti e tracciati, d'intesa con il RIP SISR;

6. di stabilire che il percorso di cui al presente provvedimento deve essere gestito mediante il Sistema Informativo Sanitario Regionale e costituisce obbligo informativo ai sensi dell'art. 39 della legge regionale n.4/2010;

7. di stabilire che le Aziende Sanitarie Locali provvedono a porre in essere le azioni di rispettiva competenza sia per la puntuale attuazione del percorso stabilito con il presente provvedimento, che alla compensazione degli importi relativi a fenomeni di mobilità infra regionale nonché, al recupero degli importi riconosciuti agli esercizi per i pazienti residenti fuori Regione;

8. di incaricare il Responsabile Interno di Progetto del SISR di assicurare l'adeguamento del Sistema Informativo da parte del fornitore;

9. di incaricare il competente Servizio dell'Assessorato alle Politiche della Salute di espletare gli adempimenti amministrativi correlati a quanto previsto dal presente provvedimento;

10. di disporre la pubblicazione urgente del presente provvedimento nel B.U.R. della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

Regione Puglia

Allegato A

Percorso per l'erogazione a carico del Servizio Sanitario Regionale dei prodotti privi di glutine a favore degli assistiti celiaci della regione Puglia

I prodotti privi di glutine riconosciuti dalla Regione Puglia sono solo quelli inclusi nell'elenco dei prodotti inseriti nella sezione Celiachia del Registro nazionale di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale 8 giugno 2001 e successivamente confermati dal Decreto Ministeriale 4 maggio 2006.

E' previsto un aggiornamento periodico a cura del Ministero della Salute, sentita la Conferenza dei presidenti delle Regioni e Province Autonome, sulla base della rilevazione del prezzo dei prodotti garantiti senza glutine sul libero mercato.

L'elenco è consultabile on line nell'apposita sezione del sito del Ministero della Salute: www.salute.gov.it

Il valore dei buoni è quello stabilito dal Decreto del Ministero della Salute 4.5.2006.

Il percorso di seguito indicato si applica solo agli assistiti della Regione Puglia, pertanto l'erogazione a carico della Regione Puglia di prodotti privi di glutine ad assistiti non residenti non è applicabile con le modalità indicate di seguito.

Le modalità operative di seguito indicate, laddove non diversamente specificato, sono valide sia per le farmacie private convenzionate (di seguito indicate come "farmacie") che per gli esercizi commerciali.

Gli esercizi commerciali che intendono aderire al progetto di accettazione e rimborso dei buoni per l'acquisto di prodotti senza glutine dispensati dalla Regione Puglia, devono richiedere e sottoscrivere il modulo di istanza (allegato D) disponibile attraverso il portale regionale della salute: www. sanita.puglia.it o presso il sito della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, presso gli uffici URP delle ASL e presso gli uffici della la Regione Puglia – Assessorato alle Politiche della Salute – Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione. Ricevuta tale istanza, l'ufficio competente di ciascuna ASL, tramite il SISR, gestisce ed aggiorna l'elenco degli esercizi commerciali aderenti al progetto assegnando loro un codice identificativo in base al quale verrà gestito il monitoraggio e la liquidazione dovuta per i buoni rendicontati.

La Regione rende disponibile l'elenco regionale degli esercizi aderenti al progetto, attraverso il portale regionale della salute: www. sanita.puglia.it e/o attraverso il sito della Regione Puglia: www.regione.puglia.it.

Copia cartacea dell'elenco degli esercizi commerciali aventi sede nel rispettivo territorio può inoltre essere richiesta dai cittadini alla ASL di residenza.

Fase Transitoria

Si confermano le disposizioni e le modalità operative ad oggi in vigore con l'aggiunta che, in alternativa alle fustelle dei prodotti forniti, gli esercizi commerciali inseriti nell'elenco di cui in premessa, e le farmacie **possono allegare**, ai buoni da inviare alla propria ASL di competenza

territoriale, scontrini dedicati ai soli prodotti senza glutine venduti ai cittadini in ragione dei buoni ritirati; tali scontrini **dovranno contenere almeno l'indicazione, in dettaglio, dei prodotti senza glutine venduti con il relativo prezzo**.

Come già avviene per le farmacie, relativamente alla sola fase transitoria, gli esercizi commerciali iscritti nell'apposito elenco, al fine di ricevere il pagamento dei buoni, devono attenersi a quanto disposto dalle Attività di cui ai punti 2 e 3 di seguito riportati con la sola esclusione dell'obbligo alla presentazione e gestione del "flusso informativo elettronico" (punto 3.2).

Fase a Regime

Attraverso il Sistema Informativo Sanitario Regionale, secondo le attività di seguito riportate, è gestito l'intero processo di produzione, rilascio, registrazione, contabilizzazione e liquidazione dei buoni dispensati dalla Regione Puglia per l'acquisto di prodotti senza glutine.

1) Attività a carico ASL:

1) Gestione Anagrafe Assistiti Celiaci della Regione Puglia.

All'atto del riconoscimento del diritto all'esenzione per celiachia, l'assistito e` identificato nell'anagrafe regionale degli assistiti con un codice univoco regionale; per le esenzioni di celiachia già attive alla data di entrata in vigore del nuovo regime di erogazione dei prodotti privi di glutine, l'assegnazione del codice identificativo univoco e l'iscrizione nell'anagrafe regionale degli assistiti celiaci e`prodotta automaticamente dal SISR.

In fase di ritiro dei buoni presso l'ufficio competente della propria ASL di residenza o di domicilio, lo stesso ufficio si accerta che l'assistito sia già identificato nell'anagrafe come assistito avente diritto al regime assistenziale garantito ai celiaci; se tale identificazione non sussiste, l'assistito è invitato a regolarizzare l'esenzione presso l'ufficio competente. Qualora invece l'assistito risulti già regolarmente identificato, l'ufficio procede con la produzione e consegna dei buoni.

2) Produzione e Consegna dei Buoni

a) la gestione dei buoni è informatizzata ed avviene a mezzo del Sistema Informativo Sanitario Regionale che ne assicura la produzione (stampa) cartacea secondo il formato definito dalla Regione Puglia (allegato B);

b) ciascun buono fa riferimento ad una diversa mensilità ed il formato di stampa ne garantisce il frazionamento, entro i limiti dell'importo mensile totale, in quattro buoni di uguale importo;

c) l'ufficio ASL preposto alla consegna dei buoni deve essere fornito di postazione SISR comprensiva di stampante di qualità e l'incaricato addetto a tale attività deve essere esperto di problematiche di Anagrafe assistiti;

d) il periodo di riferimento selezionato per la stampa di buoni relativi a più mensilità non può superare dicembre dell'anno di emissione e, in ogni caso, la data di scadenza dell'iscrizione nella ASL temporanea;

e) al fine di evitare situazioni di massima affluenza in concomitanza della fine dell'anno e con l'intento di agevolare le operazioni di consegna, il buono può essere consegnato anche in anticipo di alcuni mesi rispetto all'esaurimento dei buoni ancora in possesso dell'assistito;

f) l'ufficio ASL competente deve assicurarsi che la stampa dei buoni e, in particolare, quella del codice a barre ivi riportato, sia di buona qualità ai fini della corretta lettura ottica tramite il sistema informativo;

g) il buono ha un identificativo univoco su base regionale ed include tutti i dati utili alla identificazione dell'assistito intestatario;

h) il buono è validato mediante apposizione di data, timbro e firma del dirigente (o suo delegato) del Servizio dell'ASL avente competenza territoriale;

i) il buono è spendibile entro la mensilità di riferimento su di esso riportata;

j) nessuna ristampa potrà essere effettuata con riferimento a periodi anteriori a quello di consegna, in caso di smarrimento, furto o danneggiamento debitamente documentati da apposita denuncia è prevista la stampa del duplicato a partire dal mese di richiesta;

k) all'atto della stampa tramite il sistema informativo, l'ufficio addetto verifica ed accerta, preventivamente, che nel periodo selezionato non sia già stata registrata alcuna stampa/consegna dei buoni e procede quindi con la stampa dei buoni e della correlata ricevuta di consegna che, sottoscritta dall'assistito o da chi autorizzato a rappresentarlo, è conservata agli atti della ASL;

l) il numero dei buoni consegnato avrà come riferimento almeno il semestre e, comunque, non potrà andare oltre il 31 Dicembre dell'esercizio in corso;

m) le informazioni relative ai buoni stampati e consegnati andranno a costituire l'"Archivio Regionale dei buoni di acquisto per i prodotti privi di glutine

n) a partire dal 1.3.2011 è consentita la distribuzione solo dei nuovi buoni, mentre i buoni rilasciati precedentemente perdono di valore e non possono essere più utilizzati. L'assistito restituirà i vecchi buoni non utilizzati alla propria ASL contestualmente alla richiesta dei nuovi;

o) i buoni rilasciati precedentemente possono essere portati a rimborso del SSR solo se utilizzati prima di tale data e riportano la data di spedizione antecedente;

p) in caso di trasferimento in altra ASL regionale, l'assistito dovrà restituire alla nuova ASL di iscrizione i buoni non utilizzati, rilasciati dalla ASL precedente, per l'annullamento d'ufficio.

2) Attività a carico delle farmacie private convenzionate e degli esercizi commerciali:

1) Accettazione dei Buoni.

a) Le farmacie e gli esercizi commerciali accettano i buoni emessi dalle ASL della Regione Puglia presentati dai cittadini esclusivamente per l'acquisto di alimenti fra quelli elencati nella sezione dei prodotti privi di glutine del Registro nazionale degli alimenti speciali;

b) il buono deve sempre riportare, in maniera leggibile e in originale, data, timbro e firma del Servizio dell'ASL di emissione;

c) all'atto della presentazione, il farmacista/esercente deve verificare l'autenticità e la regolarità del buono presentato dall'assistito o da chi formalmente lo rappresenta.

2) Invio e Consegna dei Buoni alle ASL.

Le farmacie e gli esercizi commerciali inviano mensilmente, ***entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento***, secondo le specifiche tecniche definite:

1. i buoni ricevuti dai cittadini con in allegato:
   - fustelle dei prodotti forniti;

     o, in alternativa
   - scontrini dedicati ai soli prodotti senza glutine venduti ai cittadini in ragione dei buoni ritirati - tali scontrini dovranno contenere, per ciascun prodotto venduto, l'indicazione del numero dei pezzi, descrizione, eventuale codice e costo totale di acquisto;

     o, in alternativa
   - stampa, con dettaglio per singolo buono, secondo il tracciato record definito dal flusso informativo in allegato, delle informazioni relative ai prodotti acquistati con i buoni nella mensilità di riferimento;
2. il flusso informativo elettronico, conforme alle specifiche tecniche definite dal tracciato record (allegato C) e contenente tutte le informazioni previste - tale flusso deve essere inviato **OBBLIGATORIAMENTE** e su supporto magnetico;
3. il documento riepilogativo delle forniture effettuate – DCR (allegato E) unitamente ai buoni presentati alla rendicontazione, numerati progressivamente a partire da uno per consentirne l'immediato reperimento, raggruppati in mazzette di 100 documenti, se in numero maggiore. Si precisa che le farmacie continueranno ad utilizzare il modello di DCR ad oggi in uso.

3) Attività a carico ASL:

Riscontro e Liquidazione dei Buoni.

L'ufficio ASL competente:

- effettua le operazioni di verifica, riscontro, monitoraggio e liquidazione dei buoni presentati con DCR dagli esercizi commerciali e dalle farmacie;
- verifica il corretto svolgimento del servizio da questi erogato;
- registra le DCR nel SISR ed esegue il caricamento del flusso informatico verificandone la leggibilità e la corrispondenza dei valori in questo riportati rispetto agli importi risultanti dalla DCR; in caso di discordanza, la ASL chiede all'esercente di motivare le differenze e di rettificare il contenuto dei documenti presentati; detti flussi saranno utilizzati per la fase di validazione e contabilizzazione dei buoni cartacei e dei relativi allegati presentati;
- nel caso in cui la discordanza fra i valori economici riportati nel flusso informativo e quelli riportati sui documenti cartacei non sia sanata, il rimborso è dovuto per l'importo inferiore;
- ultimate le verifiche contabili, dopo aver risolto eventuali discordanze tra gli importi rendicontati, mette in pagamento (per il 100%) i buoni presentati con DCR;
- i buoni o parte di essi che non superano la fase di validazione (prodotto dispensato non incluso nella lista dei prodotti del Registro Nazionale degli Alimenti Speciali, buono non conforme allo standard previsto dalla normativa vigente, buono non valido nel periodo di spedizione, ecc.) sono segnalati dal SISR mediante opportuni report e addebitati all'esercizio commerciale/farmacia;
- al termine della fase di validazione e contabilizzazione dei buoni, tramite il SISR, è prodotta idonea reportistica per la verifica delle differenze contabili tra gli importi liquidati in acconto sulla base della DCR e gli importi accertati dai buoni - i saldi contabili in addebito o in accredito risultanti dalle elaborazioni sono comunicati agli esercizi commerciali/farmacie per il recupero da effettuarsi, a conguaglio, sulle DCR dei mesi successivi;
- a supporto all'attività di riscontro e rendicontazione, il SISR prevede le seguenti ulteriori funzionalità:
    - controllo, tramite l'anagrafe regionale degli assistiti, della produzione dei duplicati e l'utilizzo di buoni assegnati ad assistiti non più residenti o deceduti alla data di spedizione del buono;
    - analisi degli scostamenti contabili distinti per singolo buono.

Le farmacie convenzionate e gli esercizi commerciali della Regione Puglia, nell'erogare a carico del SSR gli alimenti elencati nella sezione dei prodotti privi di glutine del Registro nazionale, a partire dalla data del 1.1.2011, sono tenute ad uniformarsi alle modalità tecnico, organizzative ed informatiche del presente progetto.

La fase transitoria si conclude il 28.02.2011.

La fase a regime decorre dal 1.3.2011.

I cittadini, nell'ambito di una libera e non condizionata scelta, possono effettuare il proprio approvvigionamento a carico del Servizio Sanitario Regionale sia all'interno degli esercizi che hanno aderito al progetto ed indicati nell'elenco regionale sia presso le farmacie convenzionate della regione.

Al fine di conoscere gli alimenti dietetici elencati nel Registro nazionale, i cittadini possono consultare il sito web del Ministero della Salute (www.salute.gov.it) oppure richiederne copia cartacea all'ASL di residenza.

Ogni buono rilasciato ai cittadini deve essere speso in un'unica soluzione (da 1 a 4 buoni) e non necessariamente sino al tetto del suo valore.

Le ASL devono adeguare la propria organizzazione interna affinché a partire dal 1.3.2011 sia assicurato il pieno rispetto del percorso così definito.

Allegato B

Servizio Sanitario Regione Puglia
Assistenza Sanitaria Integrativa relativa a prodotti alimentari

BUONO
PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI ALIMENTARI A CARICO DELLA REGIONE PUGLIA

0 0 1 6 0 1 1 4 5 1 0 0 0 1 2 5 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 0 9

prodotti senza glutine eventuale duplicato

Regione Puglia ASL _____ Distretto n. XX di _____

codice assistito XXXXXX età XX sesso X

il presente buono ha validità nel mese di XXXXXXXXXX AAAA

il valore di questo buono è di € XXXX,XX

questo è il buono numero **X** del mese

data di utilizzo del buono _____

importo complessivo dei prodotti acquistati con il presente buono _____

nr. progressivo buono per esercizio commerciale _____

data di consegna, timbro e firma della ASL *timbro esercizio commerciale cedente*

Attenzione: il presente modulo può essere speso solo presso le farmacie convenzionate e gli esercizi commerciali riconosciuti dalla Regione Puglia nel mese di validità dello stesso. Il presente modulo non è valido se manomesso o danneggiato, deve essere custodito a cura dell'assistito e può essere utilizzato solo dal beneficiario.

Note esplicative

Il buono prodotto dal SISR è identificato per mezzo di un codice univoco su base regionale che comprende tutti i dati utili all'identificazione dell'assistito al quale è stato dispensato.

Di seguito viene descritta la struttura del **codice identificativo regionale del buono**:

- caratteri a disposizione 2 caratteri
- codice Regione Puglia (160) 3 caratteri
- codice Asl 3 caratteri
- codice Distretto 2 caratteri
- codice identificativo assistito 6 caratteri
- mese validità del buono nel formato aamm 4 caratteri
- progressivo frazione buono del mese 1 carattere
- codice duplicato 1 carattere
- codice tipologia prescrizione 1 carattere
- a disposizione 4 caratteri
- importo del buono 6 caratteri
- codice di controllo del buono 1 carattere

Tale codice è stampato con caratteri *barcode* e *OCR* al fine di consentirne la lettura sia automatica che manuale. Il *barcode* è prodotto secondo lo standard *Codice 39* già utilizzato sia per il codice della ricetta del SSN e sia per il codice del farmaco riportato sui bollini a lettura ottica.

Il codice di controllo, necessario per controllare la corretta lettura del dato, è calcolato in base al *Modulo 9* già utilizzato per il codice della ricetta e di seguito riportato:

Esempio di calcolo del codice di controllo

codice ricetta = 0124622425

si esclude il primo carattere a destra (5 = codice di controllo)

X = 012462242

Y = Intero (X / 9) …….. 12462242 / 9 = 1384693 (troncamento dei decimali)

*Z = Y * 9 …….. 1384693 * 9 = 12462237*

codice di controllo = X - Z ……. 12462242 - 12462237 = 5

L'ufficio ASL preposto alla consegna dei buoni deve essere fornito di postazione SISR, di una stampante di qualità a questa collegata, e l'incaricato preposto all'attività di consegna dei buoni deve essere in grado di utilizzare le specifiche funzionalità messe a disposizione dal SISR.

Allegato C

SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO

REGIONE PUGLIA

TRACCIATO RECORD dei FLUSSI INFORMATIVI dei BUONI per PRODOTTI ALIMENTARI

Versione 1.01

06/10/2010

Indice

Indice .....

0. **Introduzione** .....

1. **Scopo e campo di applicazione** .....

2. **Riferimenti** .....

3. **Definizioni** .....

4. **Standard di denominazione dei file** .....

5. **Standard di composizione dei record** .....

6. **Elenco dei campi** .....

7. **Definizione dei campi** .....

0. INTRODUZIONE

Per l'Area Farmaceutica è prevista l'importazione dei flussi informativi dei buoni per alimenti provenienti dagli esercizi commerciali e dalle farmacie.

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Questo documento descrive le specifiche tecniche del tracciato record di input per il flusso informativo in questione.

2. RIFERIMENTI

DGR n. 1827 del 4/08/2010;
DGR n. 251 del 26/02/2009.

3. DEFINIZIONI

Non si applicano particolari definizioni.

4. STANDARD DI DENOMINAZIONE DEI FILE

La denominazione del file non è fondamentale ma viene qui suggerito uno standard esclusivamente allo scopo di dare maggior ordine alle operazioni di caricamento.

Si suggerisce che il file venga denominato come segue:

<CodStrutturaCommerciale>_<NomeTipologiaFlusso>_<PeriodoRiferimento>.txt

dove:

< CodStrutturaCommerciale > = Identificativo della struttura commerciale/farmacia; codice di 4 cifre attribuito dalla Regione Puglia alla struttura commerciale/farmacia all'atto dell'adesione al progetto

<NomeTipologiaFlusso> = nome della tipologia di flusso prodotta: **celiachia**

< PeriodoRiferimento > = periodo di riferimento dei buoni inviati nel formato aaaa_mm (anno_mese) come ad es.: 2010_10

.txt = Fisso.

5. STANDARD DI COMPOSIZIONE DEI RECORD

La codifica dei campi dovrà avvenire con sistema ASCII.

I record sono a lunghezza fissa ed ogni record dovrà terminare con caratteri di fine riga del DOS (CR+LF), cioè ogni record sarà una riga.

Nella composizione dei campi devono essere rispettate, se non diversamente specificato, le seguenti regole:

- i campi numerici (Tipo = N) dovranno essere allineati a destra, mentre i campi alfanumerici (Tipo = AN) dovranno essere allineati a sinistra
- il carattere di riempimento per i campi numerici deve essere lo zero, mentre quello per i campi alfanumerici deve essere lo spazio (blank)
- ogni campo deve avere lunghezza fissa; pertanto, se l'informazione in esso contenuta non è tale da occupare l'intero spazio a disposizione, il campo dovrà essere completato con i corrispondenti caratteri di riempimento
- se in un campo non deve essere riportata alcuna informazione (campo vuoto), il campo deve essere riempito con i caratteri di riempimento
- i caratteri alfabetici sono ammessi solo in maiuscolo
- tutti i campi sono obbligatori.

6. ELENCO DEI CAMPI

Nome campo	Tipo	Lunghezza
codice esercizio commerciale/farmacia	AN	4
mese anno di consegna alla ASL	N	6
numero cassa	N	4
codice scontrino	N	8
data scontrino	AN	7
ora scontrino	AN	6
codice buono	N	34
codice Regione	N	3
codice ASL	N	3
mese di validità del buono	N	4
numero progressivo buono per esercizio commerciale/farmacia	N	4
importo del buono	N	6
importo tariffato	N	6
codice prodotto	AN	13
quantità prodotto	N	2
prezzo unitario prodotto	N	6
a disposizione		4

La lunghezza totale del record è di 120 byte in quanto per ogni record sono presenti i delimitatori di fine riga.

Per controllare che la lunghezza del file sia corretta, verificare che (A MOD B = 0) dove:

- A è la lunghezza del file in byte
- B è la lunghezza del record in byte
- MOD è l'operazione algebrica che restituisce il resto della divisione fra i numeri A e B.

Ad esempio se il file ha una lunghezza di 1500 byte, si calcola (A MOD B), ossia (1500 MOD 135). Il risultato è 15 che, essendo diverso da 0, indica che la lunghezza del file è errata. Se invece il file ha una lunghezza di 3375 byte, si calcola (A MOD B), ossia (3375 MOD 135). Il risultato è 0, ossia il file ha una lunghezza corretta.

7. DEFINIZIONE DEI CAMPI

Di seguito è riportata, per ciascun campo, la definizione ed alcune regole di compilazione.

Nome campo	Note esplicative
codice esercizio commerciale/farmacia	identificativo della struttura commerciale/farmacia; codice attribuito dalla Regione Puglia alla struttura commerciale/farmacia all'atto dell'adesione al progetto
mese anno di consegna alla ASL	mese in cui è consegnato il flusso alla ASL nel formato AAAAMM
numero cassa	numero della cassa dell'esercizio commerciale che ha ritirato il buono
codice scontrino	numero dello scontrino fiscale di acquisto dei prodotti
data scontrino	data di emissione dello scontrino fiscale (formato ddmmaaa) che corrisponde alla data di erogazione dei prodotti
ora scontrino	ora di emissione dello scontrino fiscale (formato hhmmss)
codice buono	codice del buono corrispondente al barcode stampato sulla ricetta; di seguito la struttura del codice: a disposizione number(2) codice Regione Puglia (160) number(3) codice Asl number(3) codice Distretto number(2) codice identificativo assistito number(6) mese validità del buono nel formato aamm number(4) progressivo frazione buono del mese number(4) codice duplicato number(1) codice tipologia prescrizione number(1) a disposizione number(4) importo del buono number(6) codice di controllo del buono number(1)
codice Regione	codice Regione (160)
codice ASL	codice ASL che ha rilasciato i buoni
mese di validità del buono	periodo di validità del buono
numero progressivo buono per esercizio commerciale	numero progressivo del buono tra tutti quelli consegnati dall'esercizio commerciale/farmacia alla ASL nel mese in questione
importo del buono	valore spendibile del buono
importo tariffato	importo complessivo dei prodotti acquistati con il buono, dato dalla somma dei prezzi unitari di ciascun prodotto
codice prodotto	codice commerciale EAN13 del prodotto
quantità prodotto	numero confezioni acquistate di prodotto
prezzo unitario prodotto	prezzo di cessione per confezione di prodotto

ISTANZA **ALLEGATO D**

PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI AUTORIZZATI ALLA GESTIONE DEI BUONI DI ACQUISTO DI PRODOTTI SENZA GLUTINE

Alla **ASL** _____ *(Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, con riferimento alla Sede di Attività che si intende iscrivere)*

e, p.c.

Alla **Regione Puglia – Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione**

Il sottoscritto, firmatario della presente:

Cognome _____ Nome _____

Codice Fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | |

Data di nascita ____/_____/_____ Cittadinanza _____

Luogo di nascita: Comune _____ Provincia _____ Stato _____

Residenza: Comune _____ Provincia _____

Via/P.zza _____ n° _____ C.A.P. _____

Tel. _____ Cell. _____ Fax. _____

e-mail _____@ _____

In qualità di:

☐ Titolare dell'omonima impresa individuale

☐ Legale rappresentante di:

_____

Codice Fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | P.IVA

Sede legale ☐ amministrativa ☐ nel Comune di _____ Prov. ___

Tel. _____ Cell. _____ Fax. _____

e-mail _____@ _____

Iscritta alla Camera di Commercio di : _____

Al n. R.I. : _____

Coordinate bancarie: IBAN

sede per la quale si dichiara di essere già in possesso di tutte le autorizzazioni richieste in materia di sanità pubblica e sicurezza per la vendita al dettaglio di prodotti alimentari,

CHIEDE

con riferimento a quanto disposto dalla Giunta Regionale con DGR 1827 del 04/08/2010 - Allegato A - che qui si intende pienamente recepito, che la Sede di Attività sopra elencata sia iscritta nell'elenco regionale degli gli esercizi commerciali autorizzati alla gestione dei buoni per l'acquisto di prodotti alimentari senza glutine

DICHIARA

inoltre:

1) di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di informazioni o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

_____ , li _____

In fede

_____

2) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente dichiarazione e, a tal proposito,

RILASCIA

il consenso al loro utilizzo nei limiti su riportati.

_____ , li ____/_____/_____

In fede

_____

ALLEGATO E

DISTINTA CONTABILE RIEPILOGATIVA di ASSISTENZA INTEGRATIVA
per prodotti alimentari erogati a carico della Regione Puglia in favore di cittadini residenti

REGIONE PUGLIA

alla Azienda ASL _____
Distretto Socio Sanitario _____

Esercizio Commerciale: _____ Codice E.C.: _____

Indirizzo: _____

Partita IVA: _____ C.F.: _____

Codice IBAN di pagamento: _____

Prodotti alimentari erogati nel MESE di: _____

1. NUMERO BUONI …….…	
2. TOTALE LORDO dei prodotti alimentari, compreso IVA .. …….	
3. RETTIFICHE in ADDEBITO (mese di _____)	
4. RETTIFICHE in ACCREDITO (mese di _____)	
5. TOTALE CHIESTO A RIMBORSO …….……..	

Operazione fuori campo IVA

La documentazione allegata alla presente DCR è conforme all'allegato tecnico di riferimento.

Data _____/_____/_____ Per l'Esercizio Commerciale

_____

RISERVATO all'Area Farmaceutica della ASL

Data _____/_____/_____ Il Funzionario della ASL

_____

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2011, n. 425

Accordo Integrativo Regionale per la Medicina Generale ACN 29/07/2009 e ACN 08/07/2010. Approvazione. Rettifica DDGGRR n.5/03 e n. 936/05 e smi.

Assente l'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, così come confermata dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale, riferisce quanto segue l'Ass. Godelli:

Premesso che,

in data 12 febbraio 2010, a seguito dei lavori ultimati dei Tavoli Tecnici, il Comitato Permanente Regionale composto da Parte Pubblica e Parte Sindacale, è stato siglato l' Accordo Integrativo Regionale per i medici della medicina generale, all. A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale composto da numero 10 pagine, relativo all'ACN 29 luglio 2009;

tale intesa amplia il processo di perfezionamento della qualità della medicina generale indirizzando l'attività professionale per "problemi" e avvia la modalità di gestione della cartella clinica informatizzata;

in fase di prima applicazione, fermo restando quanto stabilito dall'art. 59 bis dell'ACN, al fine di avviare il processo di miglioramento dell'attività sanitaria, il medico di medicina generale deve impostare la propria attività orientandola limitatamente ai problemi dell'"ipertensione arteriosa" e/o del "diabete mellito", con l'obiettivo della gestione della cartella clinica, per il 90% dei pazienti, per soggetti esenti ticket ed in carico a ciascun medico sin dalla data di adesione ai progetti di che trattasi;

per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della sanità elettronica, coerentemente con quanto previsto con la DGR 2289/07, in tema di obiettivi di salute definiti dalla programmazione regionale e di utilizzo del governo clinico quale strumento per garantirne l'appropriatezza e la qualità, è istituito il Nucleo di Formazione Sanità Elettronica (NuFoSE) a livello regionale ed in ogni ASL, composto da medici di medicina generale;

il compito dell'istituendo nucleo è la formazione dei medici della medicina generale al miglior utilizzo del mezzo informatico, all'ottimizzazione dei processi assistenziali, allo sviluppo dei percorsi di ricerca e verifica della qualità, l'avvio del processo per la gestione del fascicolo individuale elettronico;

con questa intesa, infine, si avvia la seconda fase del progetto relativo al "rischio cardiovascolare" e per quei medici che non hanno partecipato alla prima fase gli stessi potranno aderire al riavvio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente accordo;

per quanto attiene al progetto "diabete" è consentito ad ogni Azienda Sanitaria il reclutamento del 20% dei medici di assistenza primaria iscritti negli elenchi aziendali;

tra l'altro, l'accordo in parola, richiamando l'art. 55 dell'Accordo Integrativo regionale reso esecutivo con la DGR 2289/07 "fondo per lo sviluppo delle forme associative complesse", prevede, in ragione della flessibilità dei fondi, che le somme residue siano utilizzate per finanziare progetti proposti da ciascun Comitato Permanente Aziendale ai sensi dell'art. 25 dell'Accordo Collettivo Nazionale dei medici della medicina generale.

In data 22 novembre 2010 è stato sottoscritta, tra parte Pubblica e parte Sindacale, l'intesa relativa all'applicazione regionale di quanto disciplinato dall'Accordo Collettivo Nazionale, 8 luglio 2010, per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i. - biennio economico 2008-2009, all. B) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale composto da numero 1 pagina;

In applicazione dell'art. 12 del DPR 272/00 sono istituiti anche nella nostra Regione i Comitati Regionali Permanenti ed i relativi tavoli Tecnici al fine di procedere alla definizione delle code contrattuali e di accordi, nonché a fornire proposte ed esprimere pareri sulla corretta applicazione della normativa di settore.

Con le DDGGRR n.5/03 e n. 936/05 la Giunta Regionale nell'approvare le intese contrattuali con i rappresentanti di categoria nell'ambito dell'ACN per la medicina generale, aveva previsto per i dipendenti del comparto, incaricati della funzione di segretari dei Comitati Regionali Permanenti e dei relativi Tavoli Tecnici, un gettone di presenza pari a euro 155,00 in analogia a quanto percepito dai rap-

presentanti delle OOSS, ove le attività fossero espletate al di fuori del normale orario di servizio.

La Corte dei Conti, Sezione per la Puglia, con recente sentenza n. 568 del 23/09/2010, rilevando il danno erariale derivante dall'erogazione di compensi a pubblici dipendenti con qualifica non dirigenziale in violazione del principio di omnicomprensività del trattamento economico di cui agli artt. 2 c. 3 e 45 c. 1 del Dlgs 165/2001, ha confermato il principio della esclusiva regolazione mediante contratti collettivi del trattamento economico dei pubblici dipendenti. Ha, inoltre, riaffermato che tale trattamento economico non rientra tra le materie di competenza regionale, né esclusiva né concorrente e non può pertanto essere previsto da atti legislativi regionali né tantomeno da atti amministrativi.

Per quanto sopra esposto si ritiene necessario procedere alla rettifica delle DDGGRR n.5/03 e n. 936/05, stabilendo che ai dipendenti pubblici incaricati della funzione di segretari dei Comitati Regionali Permanenti e dei relativi Tavoli Tecnici, ove le attività siano svolte al di fuori dell'orario di servizio, non può essere corrisposto il gettone di presenza secondo le modalità ivi previste, bensì possono essere utilizzati esclusivamente gli istituti contrattuali vigenti.

SEZIONE CONTABILE: ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Che la spesa annua derivante dal presente atto è pari a 6 milioni di euro il cui finanziamento trova copertura nell'apposito capitolo di spesa 741095/2011..

Il Dirigente del Servizio P.A.T.P.
Dr. Fulvio Longo

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale facendo presente che tale competenza dell'organo di direzione politica all'adozione dello stesso atto è stabilita dall'art. 4, comma 4°, lett. a), della L.R. n° 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione dell'Assessore relatore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare tutto quanto espresso in narrativa e quivi riportato a farne parte integrante e sostanziale;
- di approvare l'Accordo Integrativo Regionale, allegato A), composto da 10 pagine, del presente provvedimento qui richiamato, per costituirne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, riferito all'ACN 29 luglio 2009;
- di approvare l'Accordo Integrativo Regionale, allegato B), composto da 1 pagina, del presente provvedimento qui richiamato, per costituirne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, riferito all'ACN 8 luglio 2010;
- di stabilire che gli effetti giuridici ed economici del presente provvedimento decorrono dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
- di stabilire, altresì, che l'Accordo in parola resterà in vigore, in regime di prorogatio, fino alla stipula degli Accordi regionali previsti dal successivo Accordo Collettivo Nazionale qualora, quest'ultimo non ne modifichi i contenuti sostanziali;
- di stabilire che per i dipendenti pubblici incaricati della funzione di segretari dei Comitati Regionali Permanenti e dei relativi Tavoli Tecnici, ove le attività siano svolte al di fuori dell'orario di servizio, non sono previsti emolumenti differenti da quanto indicato dagli istituti contrattuali vigenti;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

Allegato A

Accordo Regionale per la Medicina Generale

Art. 58 Accordi regionali

L'accordo regionale reso esecutivo con DGR 2289/07 viene confermato e integrato con i seguenti articoli e resterà in vigore in regime di prorogatio legis sino alla entrata in vigore del nuovo accordo regionale.

Art. 59 Progetto di miglioramento della qualità in medicina generale: standardizzazione delle modalità di gestione della cartella clinica informatizzata.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 59 bis dell'ACN, al fine di avviare il processo di miglioramento della qualità, il medico di medicina generale deve impostare la propria attività orientandola per problemi.

I medici di medicina generale adeguano la loro modalità di gestione della cartella clinica informatizzata a quanto previsto dal comma precedente entro dodici mesi dalla pubblicazione del presente accordo.

Per tale attività è riconosciuto al medico di medicina generale un compenso pari a €. 1,17 /assistito/anno.

In fase di prima applicazione le attività di cui al presente articolo sono limitate ai problemi "ipertensione arteriosa" e/o "diabete mellito".

Il CPR avrà cura di provvedere alla definizione di nuovi modelli.

Il medico invia comunicazione al proprio Distretto notificando la data di inizio di tale attività.

L'obiettivo da raggiungere è la gestione della cartella clinica per problemi riferita al 90% dei propri pazienti con esenzione ticket per ipertensione e diabete mellito alla data di adesione al progetto.

I medici di medicina generale inviano ogni quattro mesi al Distretto per ogni paziente catalogato all'interno della cartella clinica con il problema "ipertensione arteriosa" e "diabete mellito" un report per ciascuna patologia in formato tipo Excel contenente i seguenti dati:

- Anno di nascita
- Sesso
- La presenza di esenzione Ticket
- L'ultimo valore di PA sistolica registrata in cartella negli ultimi tre mesi
- L'ultimo valore di PA diastolica registrata in cartella negli ultimi tre mesi
- L'ultimo valore di BMI registrato in cartella negli ultimi tre mesi

Nel report deve essere indicato il numero complessivo dei pazienti in carico, desumibile dal numero degli assistibili indicati nell'ultima busta paga;

Il report dovrà avere il seguente formato:

	Dott. Cognome e Nome		Mesi di Aprile Maggio Giungo Luglio 2010		Pazienti in carico : 1234	Totale esenti Diabete Totale esenti Ipertensione
	Anno nascita	Sesso	P. Sistolica	P. Diastolica	BMI	ESENZIONE
1	1953	M	140	80	23	013 o 031

I quadrimestri da considerare sono Gennaio – Aprile; Maggio – Agosto; Settembre - Dicembre.

Per assistito in carico si intende tutti i pazienti iscritti al medico e non già solo quelli affetti da Ipertensione e/o Diabete mellito.

Ai fini del monitoraggio, il Distretto invia i dati raccolti all'Ufficio Distrettuale della medicina generale (UDMG)

Il responsabile dell'UDMG provvede ad inviare i dati al responsabile dell'UACP che li invia al Referente Regionale delle Cure Primarie per le valutazioni di competenza.

Il monitoraggio relativo al raggiungimento dell'obiettivo previsto deve essere effettuata al termine dei tre quadrimestri dal responsabile dell'UACP.

Il report relativo al monitoraggio effettuato viene inviato all'azienda per i gli adempimenti di competenza.

Il compenso di €. 1,17/assistito/anno di cui innanzi è riconosciuto, dalla data di adesione, esclusivamente ai medici che hanno inviato i dati. Le ASL liquidano il compenso con le competenze del mese successivo a quello del monitoraggio che attesta il raggiungimento dell'obiettivo.

Art. 60 Referente regionale per le Cure Primarie

Il referente regionale per la medicina generale è un medico di medicina generale con almeno 1.000 assistiti in carico e con non meno di 20 anni di servizio in qualità di MMG, con formazione specifica in metodologia epidemiologica ed esperienza specifica nella negoziazione regionale determinata dalla L. 30 dicembre 1991 n. 412 e successive modifiche, individuato dal CPR e nominato con Determina Regionale del settore competente.

Compiti:

- È il referente regionale degli uffici aziendali delle cure primarie, coordina le attività degli uffici ASL, per i compiti previsti dalle leggi regionali 25/06 e 26/06 e dagli accordi regionali.
- Cura l'attività di monitoraggio regionale delle attività svolte dalla Medicina Generale in applicazione degli accordi nazionali, regionali e aziendali, ai fini della programmazione regionale da parte del CPR.
- E' componente dell'ufficio di cui all'art. 14 dell'AIR reso esecutivo con DGR 2289/08 ed è referente per la MMG per la sanità elettronica.
- Collabora ai fini della istruzione di procedimenti sull'applicazione degli accordi nazionali e regionali.

Il CPR all'atto della individuazione del referente di cui al presente articolo individua anche i
due componenti di cui all'art. 14 dell'AIR reso esecutivo con DGR 2289/07.

Le nomine di cui sopra hanno la stessa durata dell'accordo regionale.

L'impegno del referente non può superare 2 accessi settimanali. Per ciascun accesso si applica quanto previsto dall'art. 13, comma 11, lett. A) dell'AIR reso esecutivo con DGR 2289/07. Quanto sopra si applica anche per le attività di cui all'art. 11 c.8 dell'AIR reso esecutivo con DGR 2289/07.

Art. 61 Flessibilità dei fondi.

I progetti di cui all'AIR reso esecutivo con DGR 2289/07 devono intendersi come attività strutturali della MG. Il finanziamento dei fondi che assicurano le attività dei progetti di cui innanzi sono garantiti dalla Regione Puglia.

Le risorse di cui all'Art. 55 dell'AIR reso esecutivo con DGR 2289/07 " fondo per lo sviluppo delle forme associative complesse" sono oggetto di verifica annuale e le somme residue sono riutilizzate per finanziare progetti proposti dal CPA ai sensi dell'Art 25 dell'ACN.

Pertanto le ASL procedono, entro la chiusura dell'esercizio, ad accantonare tali somme residue per finanziare i progetti di cui al comma precedente.

Tali progetti, prima di essere deliberati dal Direttore Generale, devono ottenere il parere positivo del CPR.

Il fondo di cui all'art. 5 lettera B dell'AIR reso esecutivo con DGR 2289/07, può essere impiegato, su proposta del CPA, per l'utilizzo oltre che dell'infermiere, anche delle figure professionali di Ostetrica, Tecnico della Riabilitazione ed Assistente Sanitario, in coerenza con quanto previsto dall'art. 5.

Tale facoltà potrà essere esercitata dai medici aderenti alle forme associative complesse, che già utilizzano collaboratori di studio, e prioritariamente per coloro che non si avvalgono della collaborazione di personale infermieristico.

Per l'ulteriore sviluppo della forma associativa complessa supergruppo l'azienda può integrare il piano di sviluppo delle forme associative utilizzando le risorse residue vincolate al passaggio da gruppo a supergruppo per favorire la costituzione di nuove forme associative supergruppo a partire da qualsiasi assetto organizzativo del medico (medico singolo, medico in associazionismo semplice, rete e super rete).

Il fondo di cui all'art. 56 dell'AIR reso esecutivo con DGR 2289/07 è attribuito a ciascuna Azienda nella misura di €. 0,214 per il numero di cittadini residenti nella ASL.

Art. 62 RCV

A. Seconda Fase del progetto RCV.

I medici che al 30/06/09 hanno superato il 35% del reclutamento della popolazione target per il calcolo del RCV accedono alla seconda fase del progetto che prevede:

1) l'ulteriore reclutamento di pazienti a cui effettuare il calcolo del rischio;

2) l'invio al Distretto, a partire dal 01/10/2010 e non oltre il 31/12/2010, di un report alla data del 30/09/2010 in cui, per ogni paziente cui sia stato calcolato il RCV nel periodo 09/01/2008 – 30/09/2010, siano riportati tutti i dati necessari al calcolo del RCV: pressione arteriosa, colesterolo totale, colesterolo HDL, condizione di paziente iperteso, condizione di paziente diabetico, abitudine o meno al fumo secondo il seguente schema:

Codice Fiscale	Data rilev	RCV	P.A.	C-Tot	C-HDL	Ipertensione	Diabete	Fumo

Ai fini del monitoraggio, il Distretto invia i dati raccolti all'Ufficio Distrettuale della medicina generale (UDMG)

Il responsabile dell'UDMG provvede ad inviare i dati al responsabile dell'UACP per il monitoraggio aziendale. Quest'ultimo li invia al Referente Regionale delle Cure Primarie per le valutazioni di competenza.

Il compenso di €. 15,00 per ciascun paziente reclutato sarà riconosciuto esclusivamente ai medici che avranno inviato i dati. Le ASL liquidano il compenso pari a € 15,00 per ciascun paziente arruolato con le competenze del mese successivo a quello di invio.

Per paziente arruolato si intende ogni paziente al quale sia stato effettuato nel periodo indicato (09/01/2008 – 30/09/2010) almeno un calcolo del RCV.

B. Riavvio del progetto RCV.

Tutti i medici che non hanno partecipato alla prima fase del progetto RCV o non hanno superato la soglia del 35% per partecipare alla seconda fase del progetto possono, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente accordo, aderire al riavvio del progetto RCV.

Insieme alla disponibilità ad aderire al progetto, secondo le modalità già previste per la prima fase, i medici devono comunicare al Distretto di appartenenza la propria popolazione target: soggetti con età compresa tra 35 e 69 anni alla data di pubblicazione del presente accordo, esclusi quelli in cui sia stato già registrato un evento cardiovascolare.

Ai fini del monitoraggio, il Distretto invia i dati raccolti all'Ufficio Distrettuale della medicina generale (UDMG). Il responsabile dell'UDMG provvede ad inviare i dati al responsabile dell'UACP per il monitoraggio aziendale. Quest'ultimo li invia al Referente Regionale delle Cure Primarie per le valutazioni di competenza.

Ai medici che nei successivi dodici mesi avranno registrato il calcolo del RCV almeno al 35% della propria popolazione target sarà corrisposto un compenso pari a €. 1,40 per assistito ricompreso nella sua popolazione target comunicata all'atto di adesione al progetto.

Ogni medico trasmette in formato elettronico tipo Excel dati riferiti alla propria popolazione di assistiti per il calcolo del RCV al Distretto di appartenenza. Secondo il seguente formato:

Codice Fiscale	Data rilevazione RCV	Valore RCV
ZZZBCC55F31B234Z	12/06/2010	5,4

Ai fini del monitoraggio, il Distretto invia i dati raccolti all'Ufficio Distrettuale della medicina generale (UDMG)

Il responsabile dell'UDMG, dopo aver verificato la correttezza del formato e la qualità del dato, provvede ad inviare i dati al responsabile dell'UACP per il monitoraggio aziendale. Quest'ultimo li invia al Referente Regionale delle Cure Primarie per le valutazioni di competenza.

Il compenso sarà corrisposto entro sessanta giorni dal giorno dell'invio dei dati.

Art. 63 Progetto Diabete

Il progetto Diabete di cui al presente accordo realizza quello individuato dal Piano Regionale di Prevenzione 2005-2007.

Ad ogni ASL è consentito il reclutamento del 20% dei medici di assistenza primaria iscritti negli elenchi della propria azienda. Entro un mese dalla pubblicazione del presente accordo la Regione Puglia pubblica sul BURP un bando con il quale invita i medici di assistenza primaria ad aderire al progetto. Le domande saranno inviate dal MMG alla ASL di appartenenza che elaborerà la graduatoria aziendale.

I medici saranno graduati sulla base dei seguenti criteri:

- aver già superato alla data del 30/06/2009 il 35% del reclutamento dei pazienti per il calcolo del RCV sulla base dei criteri stabiliti dal relativo progetto;
- essere componente di una forma associativa complessa (super rete, super gruppo, CPT);
- Anzianità di utilizzo della cartella clinica informatizzata documentata dalla data di riconoscimento dell'indennità informatica.

Le ASL approvano la relativa graduatoria entro trenta giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande previste dal bando. Entro i successivi trenta giorni la fase operativa del progetto avrà inizio con il reclutamento dei pazienti e l'inserimento all'interno della cartella clinica di ogni paziente reclutato dei seguenti dati:

Pressione arteriosa

Valore della emoglobina glicata

Valore del BMI

Valore del colesterolo totale, HDL ed LDL

Valore di Creatinina

Valore della microalbuminuria

Valore numerico del RCV calcolato secondo ISS

Vaccinazione anti influenzale.

Entro sei mesi dalla data di avvio del progetto i medici aderenti invieranno un primo report contenente i seguenti dati :

- ***Codice paziente*** : costituito da cinque caratteri. I primi due saranno le lettere iniziali del cognome e nome, i successivi due, numerici, saranno le ultime due cifre dell'anno di nascita e l'ultimo carattere sarà M o F a seconda del sesso Maschile o Femminile del paziente. (Esempio il sign Rossi Mario nato il 15 marzo del 1055 sarà codificato come RM55M e la Signora Verdi Adelina nata il 13/12/1945 sarà codificata come VA45F)

- ***Indicatori di processo***

- N° di pazienti reclutati / Totale pazienti diabetici in carico

- N° di pazienti arruolati con dato di pressione arteriosa registrato negli ultimi 6 mesi/ Totale pazienti arruolati

- N° di pazienti arruolati con dato di emoglobina glicata registrata negli ultimi 6 mesi/ Totale pazienti arruolati

- N° di pazienti arruolati con dato di BMI registrato negli ultimi 6 mesi/ Totale pazienti arruolati

- ***Indicatori di esito***

- N° di pazienti arruolati con ultimo valore registrato di PA ≤ 130/80 / Totale pazienti arruolati

- N° di pazienti arruolati con ultimo valore registrato di emoglobina glicata ≤ 7% / Totale pazienti arruolati

- N° di pazienti arruolati con ultimo valore registrato di colesterolo totale ≤ 190 mg/dl /Totale pazienti arruolati

- N° di pazienti arruolati vaccinati per l'influenza nel corso dell'ultima campagna vaccinale/Totale dei pazienti arruolati

Entro dodici mesi dall'inizio del progetto il medico dovrà inviare due report. Il primo con i nuovi dati semestrali del progetto come sopra riportati, il secondo con i seguenti dati annuali:

- N° di pazienti arruolati con dato di colesterolo totale registrato negli ultimi 12 mesi/ Totale pazienti arruolati

- N° di pazienti arruolati con dato di creatininemia registrato negli ultimi 12 mesi/ Totale pazienti arruolati

- N° di pazienti arruolati con dato di microalbuminuria registrato negli ultimi 12 mesi/ Totale pazienti arruolati

- N° di pazienti arruolati con dato di rischio CV assoluto (ISS) registrato negli ultimi 12 mesi/ Totale pazienti arruolati

I dati, su file in formato tipo Excel, devono essere inviati al Distretto di appartenenza. Ai fini del monitoraggio, il Distretto invia i dati raccolti all'Ufficio Distrettuale della medicina generale (UDMG). Il responsabile dell'UDMG, dopo aver verificato la correttezza del formato e la qualità del dato, provvede ad inviare i dati al responsabile dell'UACP per il monitoraggio aziendale. Quest'ultimo li invia al Referente Regionale delle Cure Primarie per le valutazioni di competenza.

Il Distretto provvede a trasmettere semestralmente l'elenco dei medici che hanno adempiuto all'invio del dato di cui sopra all'Ufficio aziendale per il personale convenzionato per la MG ai fini del pagamento dei compensi.

Per le attività di cui innanzi è corrisposto un compenso pari a €. 54,00 per ogni paziente reclutato da erogare in due soluzioni:

- €. 27,00/paziente dopo l'invio dei dati al termine del primo semestre.
- €. 27,00/paziente dopo l'invio dei dati al termine del primo anno

Art. 64 Sanità Elettronica

Per perseguire gli obiettivi e le finalità della sanità elettronica, coerentemente con quanto previsto dall'accordo regionale reso esecutivo con DGR 2289/07 in tema di obiettivi di salute definiti dalla programmazione regionale e di utilizzo del governo clinico quale strumento per garantirne l'appropriatezza e la qualità, è istituito il Nucleo di Formazione Sanità Elettronica (NuFoSE) a livello regionale ed in ogni ASL, composto da medici di medicina generale.

Sono componenti del Nucleo di Formazione Sanità Elettronica (NuFoSE) a livello regionale il referente regionale per le cure primarie ed i componenti dell'Ufficio di Segreteria di cui al comma 2 dell'art. 14 dell'AIR reso esecutivo con DGR 2289/07; a livello aziendale il responsabile dell'UACP, con funzione di coordinatore aziendale, a livello distrettuale un nucleo di medici di medicina generale, selezionati secondo gli indirizzi definiti dal CPR, con riferimento di un rapporto di un tuor ogni 12 medici di mG su base aziende.

Il NuFoSE ha il compito di formare i mmg all'utilizzo del mezzo informatico per migliorare i processi assistenziali, sviluppare percorsi di ricerca e di verifica della qualità, avviare il processo per la gestione del fascicolo individuale elettronico.

In fase di prima applicazione i progetti previsti dal presente accordo costituiscono gli obiettivi della Sanità Elettronica.

Il NuFoSE regionale elabora un progetto formativo e le linee guida per la formulazione ed attuazione dei piani aziendali per la formazione in Sanità Elettronica (SE) e lo sottopone all'approvazione del CPR..

Il responsabile dell'UACP definisce, nel rispetto degli indirizzi regionali, il piano aziendale per la formazione in SE e lo presenta al CPA per l'approvazione.

Per la realizzazione di quanto previsto dal presente articolo è individuato un fondo aziendale pari a € 0,44 per cittadino residente.

Il piano aziendale per la formazione in SE equivale al piano formativo aziendale per i MMG così come previsto dall''art.20 dell'ACN del 29.7.2009 ed è trasmesso al CPR, quale debito informativo obbligatorio della ASL.

Il Piano aziendale per la formazione in SE è approvato entro 60 giorni dalla definizione in seno al CPR delle linee guida regionali per la formazione alla SE, e prevede lo schema di ripartizione delle risorse del fondo aziendale nonché le modalità di composizione dei nuclei aziendali di Formazione Sanità Elettronica e le relative indennità, gli indicatori di risultato che devono essere trasmessi all'ufficio di cui all'art. 14 dell'AIR reso esecutivo con DGR 2289/07, nel rispetto degli indirizzi regionali

Ai componenti del NuFoSE regionale sono riconosciute dalla ASL di appartenenza le stesse indennità prevista per i formatori di cui al presente articolo.

In fase di prima applicazione, che avrà durata di 12 mesi dall'approvazione del piano aziendale, obiettivo dell'attività dei NuFoSE è quello di favorire l'adesione dei mmg alla

gestione della cartella clinica informatizzata per problemi, così come previsto dall'art. 1 del presente accordo, allo sviluppo della SE e la formazione dei medici che hanno aderito al progetto RCV e al progetto Diabete.

Il piano aziendale di cui al presente articolo è approvato nell'ambito del CPR entro 30 gg. dalla pubblicazione degli indirizzi regionali.

Bari 1[illegible] febbraio 2010

ASSESSORE ALLE POLITICHE PER LA SALUTE

La Parte Pubblica :

Le Organizzazioni Sindacali

Allegato B

Accordo Regionale 2010 bis

Il presenta accordo, nel rispetto di quanto fissato dagli articoli 4, 5 e dal comma 2 dell'articolo 8 dell' ACN 8 luglio 2010- biennio economico 2008-2009 stabilisce quanto segue.

Ai medici di assistenza primaria è riconosciuta la quota capitaria di €. 0,81 assistito/annuo, al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell'azienda, a partire dal 01/01/2011 per:

- potenziare le relazioni professionali tra i medici che operano nelle Aggregazioni Funzionali Territoriali;
- sviluppare la medicina di iniziativa, delle attività di prevenzione e dei programmi assistenziali rivolti ai casi più complessi;
- migliorare la presa in carico degli assistiti affetti da patologia cronica e aderire ai livelli assistenziali di diagnosi e cura previsti dai percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA) condivisi; in seno al CPR
- garantire il collegamento con il sistema informatico regionale dotando il proprio ambulatorio degli idonei ed efficaci strumenti informatici.

Per l'anno 2010 ai sensi dell'art. 6 dell'accordo del 8 luglio 2010 al medico di assistenza primaria è riconosciuta la quota di €. 0,73 assistito annuo con decorrenza dal 1/1/2010.

Ai medici di continuità assistenziale e della medicina dei servizi è riconosciuta la quota capitaria di € 0,26/ora, al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell'azienda, a partire dal 01/01/2011 per:

- potenziare le relazioni professionali tra i medici che operano nelle Aggregazioni Funzionali Territoriali;
- sviluppare la medicina di iniziativa, delle attività di prevenzione e dei programmi assistenziali rivolti ai casi più complessi;
- migliorare la presa in carico degli assistiti affetti da patologia cronica e aderire ai livelli assistenziali di diagnosi e cura previsti dai percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA) condivisi; in seno al CPR

Per l'anno 2010 ai sensi dell'art. 6 dell'accordo del 8 luglio 2010 al medico di continuità assistenziale e della medicina dei servizi è riconosciuta la quota di €. 0,23 assistito annuo con decorrenza dal 1/1/2010.

Ai medici della emergenza territoriale è riconosciuta la quota capitaria di € 0,26/ora, al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell'azienda, a partire dal 01/01/2011 per:

- la partecipazione ai percorsi di assistenza interdisciplinare integrata; individuati nel CPR

Per l'anno 2010 ai sensi dell'art. 6 dell'accordo del 8 luglio 2010 al medico della emergenza territoriale è riconosciuta la quota di €. 0,23 assistito annuo con decorrenza dal 1/1/2010.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2011, n. 426

Accordo Integrativo Regionale per la Disciplina dei Rapporti con i Medici di Medicina Pediatrica ACN 29 luglio 2009 e ACN 8 luglio 2010. Approvazione. Rettifica DDGGRR n.4/03 e n. 1770/05 e smi.

Assente l'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, così come confermata dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale, riferisce quanto segue l'Ass. Godelli:

Premesso che,

in data 12 febbraio 2010, a seguito dei lavori ultimati dei Tavoli Tecnici, il Comitato Permanente Regionale composto da Parte Pubblica e Parte Sindacale, è stato siglato l' Accordo Integrativo Regionale per i medici di medicina pediatrica, all. A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale composto da numero 4 (quattro) pagine, relativo all'ACN 29 luglio 2009;

tale intesa amplia il processo di miglioramento della qualità della medicina pediatrica impostando l'attività professionale orientandola per "problemi" e avvia la modalità di gestione della cartella clinica informatizzata;

in fase di prima applicazione, fermo restando quanto stabilito dall'art. 59 bis dell'ACN, al fine di avviare il processo di miglioramento dell'attività sanitaria, il medico di medicina pediatrica deve impostare la propria attività orientandola limitatamente ai problemi delle "infezioni respiratorie ricorrenti (IRR)" e/o "asma bronchiale" con l'obiettivo della gestione della cartella clinica, per il 90% dei pazienti, per soggetti esenti ticket ed in carico a ciascun medico sin dalla data di adesione ai progetti di che trattasi;

I pediatri di famiglia adeguano la loro modalità di gestione della cartella clinica informatizzata a quanto previsto dal comma precedente entro dodici mesi dalla pubblicazione del presente Accordo.

il finanziamento dei fondi, che assicura l'attività dei progetti, sarà assicurata dalla Regione Puglia;

per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della sanità elettronica, coerentemente con quanto previsto con la DGR 2290/07, in tema di obiettivi di salute definiti dalla programmazione regionale e di utilizzo del governo clinico quale strumento per garantirne l'appropriatezza e la qualità, è istituito il Nucleo di Formazione Sanità Elettronica (NuFoSE) a livello regionale ed in ogni ASL, composto da pediatri di famiglia;

I compito dell'istituendo Nucleo di Formazione Sanità Elettronica è la formazione dei pediatri di famiglia al miglior utilizzo del mezzo informatico, per migliorare i processi assistenziali, sviluppare percorsi di ricerca e di verifica della qualità, avviare il processo per la gestione del fascicolo individuale elettronico;

tra l'altro, l'accordo in parola, richiamando l'art. 34 dell'Accordo Integrativo regionale reso esecutivo con la DGR 2290/07, prevede, in ragione della flessibilità dei fondi, che le somme residue siano utilizzate per finanziare progetti proposti da ciascun Comitato Permanente Aziendale ai sensi dell'art. 25 dell'Accordo Collettivo Nazionale dei medici di medicina pediatrica.

In data 09/12/2010 è stato sottoscritta, tra parte Pubblica e parte Sindacale, l'intesa relativa all'applicazione regionale di quanto disciplinato dall'Accordo Collettivo Nazionale, 8 luglio 2010, per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i. - biennio economico 2008-2009, all. B) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale composto da numero 2 pagine.

In applicazione dell'art. 12 del DPR 272/00 sono istituiti anche nella nostra Regione i Comitati Regionali Permanenti ed i relativi tavoli Tecnici al fine di procedere alla definizione delle code contrattuali e di accordi, nonché a fornire proposte ed esprimere pareri sulla corretta applicazione della normativa di settore.

Con le DDGGRR n.4/03 e n. 1770/06 la Giunta Regionale nell'approvare le intese contrattuali con i rappresentanti di categoria nell'ambito dell'ACN per la PLS, aveva previsto per i dipendenti del comparto, incaricati della funzione di segretari dei Comitati Regionali Permanenti e dei relativi Tavoli Tecnici, un gettone di presenza pari a euro 155,00 in analogia a quanto percepito dai rappresentanti delle OOSS, ove le attività fossero espletate al di fuori del normale orario di servizio.

La Corte dei Conti, Sezione per la Puglia, con recente sentenza n. 568 del 23/09/2010, rilevando il danno erariale derivante dall'erogazione di compensi a pubblici dipendenti con qualifica non dirigenziale in violazione del principio di omnicomprensività del trattamento economico di cui agli artt. 2 c. 3 e 45 c. 1 del Dlgs 165/2001, ha confermato il principio della esclusiva regolazione mediante contratti collettivi del trattamento economico dei pubblici dipendenti. Ha, inoltre, riaffermato che tale trattamento economico non rientra tra le materie di competenza regionale, né esclusiva né concorrente e non può pertanto essere previsto da atti legislativi regionali né tantomeno da atti amministrativi.

Per quanto sopra esposto si ritiene necessario procedere alla rettifica delle DDGGRR n.4/03 e n. 1770/06, stabilendo che ai dipendenti pubblici incaricati della funzione di segretari dei Comitati Regionali Permanenti e dei relativi Tavoli Tecnici, ove le attività siano svolte al di fuori dell'orario di servizio, non può essere corrisposto il gettone di presenza secondo le modalità ivi previste, bensì possono essere utilizzati esclusivamente gli istituti contrattuali vigenti.

SEZIONE CONTABILE: ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Che la spesa annua derivante dal presente atto è pari a 1 milione di euro il cui finanziamento trova copertura nell'apposito capitolo di spesa 741095/2011.

Il Dirigente del Servizio P.A.T.P.
Dr. Fulvio Longo

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale facendo presente che tale competenza dell'organo di direzione politica all'adozione dello stesso atto è stabilita dall'art. 4, comma 4°, lett. a), della L.R. n° 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione dell'Assessore relatore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare tutto quanto espresso in narrativa e quivi riportato a farne parte integrante e sostanziale;
- di approvare l'Accordo Integrativo Regionale, allegato a), composto da 4 pagine, del presente provvedimento qui richiamato, per costituirne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, riferito all'ACN 29 luglio 2009;
- di approvare l'Accordo Integrativo Regionale, allegato b), composto da 2 pagine, del presente provvedimento qui richiamato, per costituirne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, riferito all'ACN 8 luglio 2010;
- di stabilire che gli effetti giuridici ed economici del presente provvedimento decorrono dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
- di stabilire, altresì, che l'Accordo in parola resterà in vigore, in regime di prorogatio, fino alla stipula degli Accordi regionali previsti dal successivo Accordo Collettivo Nazionale qualora, quest'ultimo non ne modifichi i contenuti sostanziali;
- di stabilire che per i dipendenti pubblici incaricati della funzione di segretari dei Comitati Regionali Permanenti e dei relativi Tavoli Tecnici, ove le attività siano svolte al di fuori dell'orario di servizio, non sono previsti emolumenti differenti da quanto indicato dagli istituti contrattuali vigenti;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

Allegato A

ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE PER LADISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA PEDIATRICA EX ART. 24 A.C.N. DEL 15 DICEMBRE 2005

Art. 35

Accordi regionali

L'Accordo Regionale reso esecutivo con DGR 2290/07 viene confermato e integrato con i seguenti articoli e resterà in vigore in regime di prorogatio legis sino alla entrata in vigore del nuovo accordo regionale.

Art. 36

Progetto di miglioramento della qualità in pediatria di famiglia: standardizzazione delle modalità di gestione della cartella clinica informatizzata.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 58 bis dell'ACN, al fine di avviare il processo di miglioramento della qualità, il pediatra di famiglia deve impostare la propria attività orientandola per problemi.

I pediatri di famiglia adeguano la loro modalità di gestione della cartella clinica informatizzata a quanto previsto dal comma precedente entro dodici mesi dalla pubblicazione del presente accordo.

Per tale attività è riconosciuto al pediatra di famiglia un compenso pari a €. 1,15 assistito in carico/anno.

In fase di prima applicazione le attività di cui al presente articolo sono limitate ai problemi " Infezioni respiratorie ricorrenti (IRR)" e/o " asma bronchiale".

Il CPR avrà cura di provvedere alla definizione di nuovi modelli.

Il Pediatra invia comunicazione al proprio Distretto notificando la data di inizio di tale attività.

L'obiettivo da raggiungere è la gestione della cartella clinica per problemi riferita all'90% dei propri pazienti con diagnosi di Infezioni respiratorie ricorrenti e/o asma bronchiale.

I pediatri di famiglia inviano ogni quattro mesi al Distretto per ogni paziente catalogato all'interno della cartella clinica con il problema "infezioni respiratorie ricorrenti" e/o "asma bronchiale" un report in formato tipo Excel contenente i seguenti dati:

- **Anno di nascita**
- **Sesso**
- **La presenza di esenzione Ticket**
- **Numero di episodi acuti di IRRe/ attacchi acuti di asma registrati in cartella negli ultimi tre mesi**
- **Numero di prescrizioni di antibiotici per IRR registrato in cartella negli ultimi tre mesi**
- **Numero di spirometrie nei pazienti asmatici nel periodo di osservazione**
- **Numero di ricoveri per IRR e/o asma registrato in cartella negli ultimi tre mesi**

Nel report deve essere indicato il numero complessivo dei pazienti in carico, desumibile dal numero degli assistibili indicati nell'ultima busta paga;

- **Collabora ai fini della istruzione di procedimenti sull'applicazione degli accordi nazionali e regionali.**

Le nomine di cui sopra hanno la stessa durata dell'Accordo regionale.

L'ufficio di cui all'art. 7 dell'AIR reso esecutivo con DGR 2290/07 è composto dal referente regionale della pediatria di famiglia e da due componenti indicati dal CPR .

L'impegno del referente non può superare 2 accessi settimanali. Per ciascun accesso si applica quanto previsto dall'art. 6, comma 12, lett. a) dell'AIR reso esecutivo con DGR 2290/07. Quanto sopra si applica anche per le attività di cui all'art. 4 comma 8 dell'AIR reso esecutivo con DGR 2290/07.

Art. 38

Flessibilità dei fondi.

I progetti di cui all'AIR reso esecutivo con DGR 2290/07 devono intendersi come attività strutturali della pediatria di famiglia. Il finanziamento dei fondi che assicurano le attività dei progetti di cui innanzi sono garantiti dalla Regione Puglia.

Le risorse di cui all'Art. 34 dell'AIR reso esecutivo con DGR 2290/07 " fondo per il miglioramento della qualità dell'assistenza" sono oggetto di verifica annuale e le somme residue sono riutilizzate per finanziare progetti proposti dal CPA ai sensi dell'art. 25 dell'ACN e per incrementare le percentuali per il collaboratore di studio e personale infermieristico. Pertanto le ASL procedono, entro la chiusura dell'esercizio, ad accantonare tali somme residue per finanziare i progetti di cui al comma precedente. Tali progetti, prima di essere deliberati dal Direttore Generale, devono ottenere il parere positivo del CPR.

Il CPA, al fine di consentire l'ulteriore sviluppo dell'Associazionismo in rete così come previsto dall'Art. 2 dell'AIR reso esecutivo con DGR 2290/07, in caso di esaurimento di uno dei fondi previsti per il finanziamento delle diverse forme associative, propone che una percentuale non superiore al 50 % del fondo di cui all'art. 33 lettera c) e d) sia strutturalmente utilizzata per integrare i fondi esauriti. Tale progetto, prima di essere deliberato dal Direttore Generale, deve ottenere il parere positivo del CPR.

ART. 39

Sanità Elettronica

Per perseguire gli obiettivi e le finalità della sanità elettronica, coerentemente con quanto previsto dall'accordo regionale reso esecutivo con DGR 2290/07 in tema di obiettivi di salute definiti dalla programmazione regionale e di utilizzo del governo clinico quale strumento per garantirne l'appropriatezza e la qualità, è istituito il Nucleo di Formazione Sanità Elettronica (NuFoSE) a livello regionale ed in ogni ASL, composto da pediatri di famiglia.

Sono componenti del Nucleo di Formazione Sanità Elettronica (NuFoSE) a livello regionale il referente regionale per le cure primarie pediatriche ed i componenti dell'Ufficio di Segreteria di cui al comma 2) dell'art. 7 dell'AIR, reso esecutivo con DGR 2290/07; a livello aziendale il responsabile dell'UACPP, con funzione di coordinatore aziendale; a livello distrettuale un nucleo di pediatri di famiglia, selezionati secondo gli indirizzi definiti dal C.R.P., con riferimento di un rapporto di un tutor ogni 8 pediatri di famiglia su base aziendale.

Il NuFoSE ha il compito di formare i pdf all'utilizzo del mezzo informatico per migliorare i processi assistenziali, sviluppare percorsi di ricerca e di verifica della qualità, avviare il processo per la gestione del fascicolo individuale elettronico.

In fase di prima applicazione i progetti previsti dal presente accordo costituiscono gli obiettivi della Sanità Elettronica.

Il report per le IRR dovrà avere il seguente formato:

	Dott. Cognome e Nome		Mesi:		Pazienti in carico : 750
	Anno nascita	Sesso	Episodi acuti	Prescrizione antibiotici	ricoveri
1	2005	M	7	5	1

Il report per l'Asma bronchiale dovrà avere il seguente formato:

	dott. Cognome e Nome		Mesi:		Pazienti in carico : 750
	Anno nascita	Sesso	Episodi acuti	Numero di spirometrie	ricoveri
1	2005	M	7	5	1

I quadrimestri da considerare sono Gennaio – Aprile; Maggio – Agosto; Settembre - Dicembre.

Per assistito in carico si intende tutti i pazienti iscritti al medico e non già solo quelli affetti da Infezioni respiratorie ricorrenti e/o asma bronchiale.

Ai fini del monitoraggio, il Distretto invia i dati raccolti all'Ufficio Distrettuale delle cure Primarie Pediatriche (UDPLS)

Il responsabile dell'UDPLS provvede ad inviare i dati al responsabile dell'UACPP che li invia al Referente Regionale delle Cure Primarie Pediatriche per le valutazioni di competenza.

Il monitoraggio relativo al raggiungimento dell'obiettivo del 90% dei pazienti catalogati con il problema "infezioni respiratorie ricorrenti" e/o "asma bronchiale" deve essere effettuata al termine dei tre quadrimestri dal responsabile dell'UACPP sulla base dei parametri definiti dal CPR.

Il report relativo al monitoraggio effettuato viene inviato all'azienda per i gli adempimenti di competenza.

Il compenso di € 1,17/assistito in carico/anno di cui innanzi è riconosciuto, dalla data di adesione, esclusivamente ai medici che hanno inviato i dati. Le ASL liquidano il compenso con le competenze del mese successivo a quello del monitoraggio.

Art. 37

Referente regionale per le Cure Primarie Pediatriche

Il referente regionale per la pediatria di famiglia è un pediatra di famiglia con almeno 700 assistiti in carico e con non meno di 20 anni di servizio in qualità di pediatra di famiglia, con formazione ed esperienza specifica nella negoziazione regionale determinata dalla L. 30 dicembre 1991 n. 412 e successive modifiche, individuato dal CPR e con Determina Regionale del settore competente.

Compiti:

- **È il referente regionale degli uffici aziendali delle cure primarie pediatriche, coordina le attività degli uffici ASL, per i compiti previsti dalle leggi regionali 25/06 e 26/06 e successive modificazioni e dagli accordi regionali.**
- **Cura l'attività di monitoraggio regionale delle attività svolte dalla Pediatria di famiglia in applicazione degli accordi nazionali, regionali e aziendali, ai fini della programmazione regionale da parte del CPR.**
- **E' componente dell'ufficio di cui all'art. 7 dell'AIR reso esecutivo con DGR 2290/07 ed è referente per la pediatria di famiglia per la sanità elettronica.**

Il NuFoSE regionale elabora un progetto formativo e le linee guida per la formulazione ed attuazione dei piani aziendali per la formazione in Sanità Elettronica (SE) e lo sottopone all'approvazione del CPR..

Il responsabile dell'UACPP definisce, nel rispetto degli indirizzi regionali, il piano aziendale per la formazione in SE e lo presenta al CPA per l'approvazione.

Per la realizzazione di quanto previsto dal presente articolo è individuato un fondo aziendale pari

a € 0,11 per residente.

Il piano aziendale per la formazione in SE equivale al piano formativo aziendale per i pediatri di famiglia così come previsto dall''art. 20 dell'ACN del 29.7.2009 ed è trasmesso al CPR, quale debito informativo obbligatorio della ASL.

Il Piano aziendale per la formazione in SE è approvato entro 60 giorni dalla definizione in seno al CPR delle linee guida regionali per la formazione alla SE, e prevede lo schema di ripartizione delle risorse del fondo aziendale nonché le modalità di composizione dei nuclei aziendali di Formazione Sanità Elettronica e le relative indennità, gli indicatori di risultato che devono essere trasmessi all'ufficio di cui all'art. 7 dell'AIR reso esecutivo con DGR 2290/07, nel rispetto degli indirizzi regionali

Ai componenti del NuFoSE regionale sono riconosciute dalla ASL di appartenenza le stesse indennità prevista per i formatori di cui al presente articolo.

In fase di prima applicazione, che avrà durata di 12 mesi dall'approvazione del piano aziendale, obiettivo dell'attività dei NuFoSE è quello di favorire l'adesione dei pdf alla gestione della cartella clinica informatizzata per problemi, così come previsto dall'art. 36 del presente accordo e allo sviluppo della SE.

Il piano aziendale di cui al presente articolo è approvato nell'ambito del CPR entro 30 gg. dalla pubblicazione degli indirizzi regionali.

Bari 16 febbraio 2010

ASSESSORE ALLE POLITICHE PER LA SALUTE _____

La Parte Pubblica : _____ _____

_____ _____ _____

_____ _____ _____

Le Organizzazioni Sindacali

F.I.M.P. _____

C.I.Pe _____

Allegato B

Accordo Regionale ACN 8 luglio 2010

Il presenta accordo, nel rispetto di quanto fissato dagli articoli 4, 5 e dal comma 2 dell'articolo 8 dell' ACN 8 luglio 2010- biennio economico 2008-2009 stabilisce quanto segue.

Ai medici pediatri di libera scelta è riconosciuta la quota capitaria di €. 1,54 assistito/annuo, al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell'azienda, a partire dal 01/01/2011 per:

- potenziare le relazioni professionali tra i medici che operano nelle Aggregazioni Funzionali Territoriali;
- sviluppare la medicina di iniziativa, delle attività di prevenzione e dei programmi assistenziali rivolti ai casi più complessi;
- migliorare la presa in carico degli assistiti affetti da patologia cronica e aderire ai livelli assistenziali di diagnosi e cura previsti dai percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA) condivisi;
- garantire il collegamento con il sistema informatico regionale dotando il proprio ambulatorio degli idonei ed efficaci strumenti informatici.

Per l'anno 2010 ai sensi dell'art. 6 dell'accordo del 8 luglio 2010 al medico pediatra di libera scelta è riconosciuta la quota di €. 1,38 assistito annuo con decorrenza dal 1/1/2010.

Ai sensi del comma 4 dell'art.10, presso ciascuna ASL è costituito il fondo per l'assistenza agli assistiti con le condizioni cliniche individuate al comma 3 dell'art. 8. Il fondo, calcolato moltiplicando € 0,25 per il numero degli assistiti in carico ai pediatri, viene ripartito per il numero degli assistiti con le condizioni cliniche di cui all'elenco allegato al presente accordo (allegato A), individuati attraverso gli specifici codici di esenzione. La quota capitaria così ottenuta viene attribuita a ciascun pediatra sulla base del numero di pazienti ai quali sia stata riconosciuta una delle esenzioni incluse nell'elenco di cui all'allegato A. Il fondo aziendale viene determinato ogni anno facendo riferimento ai dati al 31 dicembre dell'anno precedente sia per il numero degli assistiti in carico ai pediatri sia per il numero degli assistiti con codice di esenzione di cui all'allegato A.

Per l'anno 2010 il fondo viene ripartito per il numero degli assistiti con età inferiore ai 6 anni, in carico ai pediatri.

ALLEGATO A

Condizioni cliniche di particolare gravità:

Tutte le patologie con codice RN (malattie rare)

Neoplasie 048

Trapianto 052

Asma 007

Diabete mellito 013

Insufficienza renale cronica 023

Sprue celiaca R10060

Distrofia muscolare R070-080-090

Immunodeficienze congenite e acquisite 015 – RCG160

Neonati prematuri e/o a rischio di deficit neuro sensoriali 040

Autismo 044

Artrite reumatoide giovanile 006

Fibrosi cistica 018

Epilessia 017

Glaucoma 019

Malattie cardiache e del circolo polmonare 0A02

Nanismo ipofisario 039

Colite ulcerosa e malattia di Crohn 009

Soggetti nati con condizioniu di gravi deficit sensoriali e neuropsichici 051

Ipercolesterolemia familiare 025

Ipotiroidismo congenito 027

Invalidi civili C01- C02-C03-C04-C05-C06

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2011, n. 427

D.G.R. n. 751/2009 "Società in house Innova Puglia s.p.a.. Convenzione per la disciplina di fornitura di servizi". - Servizi RUPAR Wireless per il 118 regionale (RPWireless118/2011). Approvazione scheda attività.

Assente l'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile di A.P. "Asse III FERS del servizio PATP, così come confermata dal Dirigente della Struttura di Staff Programmazione e Gestione Economica, e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale, riferisce quanto segue l'Ass. Godelli:

Premesso che:

- La Giunta regionale con delibera n.1108 del 26/07/2005 ha approvato, l'elenco delle iniziative da inserirsi dell'APQ integrativo sulla "Società dell'Informazione" anche a fronte dei finanziamenti a carico del POR puglia 20002006 già previsti e destinati nel Complemento di Programmazione approvato con DGR n. 253/2005. Tra i progetti indicati nella citata DGR n. 1108/2005 risulta l'intervento SJ001 RUPAR Wireless: ampliamento della componente regionale del SPC a larga banda ed in merito a questo con determina n. 362 del 09/11/2005 è stata identificata come soggetto attuatore la società Tecnopolis Csata s.c.r.l. oggi InnovaPuglia S.p.A.;
- A seguito di quanto deliberato dalla Giunta, il Settore Assistenza Territoriale e Prevenzione - Ufficio 3 con nota Prot. n. 983/ATP/3 del 07/11/2005 ha espresso formale adesione al progetto RUPAR Wireless condividendone obiettivi e finalità;
- L'Assessorato alle Politiche della Salute, Settore Assistenza Territoriale Prevenzione, Ufficio Assistenza Farmaceutica n. 3, con nota Prot. 24/6218/ATP/3 del 10 Maggio 2007, ha nominato quali referenti responsabili i direttori delle cinque Centrali Operative del 118 (Prov. Bari, Prov. Brindisi, Prov. Foggia, Prov. Lecce, Prov. Taranto) ed evidenziando che la centrale del 118 di BAT è in fase di istituzione.
- I servizi innovativi implementati sul progetto RUPAR Wireless sono stati attivati e resi disponibili al Servizio Emergenza Urgenza 118 regionale il quale li ha utilizzati in esercizio in tutte le centrali operative provinciali e su tutti i mezzi ambulanza distribuiti sul territorio regionale;
- Il Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, Ufficio Assistenza Territoriale Psichiatrica e Dipendenze Patologiche con nota Prot. 152/111209/PATP/4 del 11 dicembre 2009 e oggetto: Contratto 9551/2008Centrale Operativa 118 Bari - Accesso via RUPAR Wireless - Prot.n1444 del 28 ottobre 2009, ha autorizzato l'adozione e rilascio in esercizio della soluzione di accesso remoto in mobilità ai direttori di tutte le Centrali Operative 118 provinciali attraverso la rete RUPAR Wireless per la fruizione dei servizi e per l'accesso agli applicativi di gestione mezzi e personale allocati presso ogni centrale operativa;
- la Regione Puglia Area Politiche per la Promozione Della Salute, Delle Persone e Delle Pari Opportunità, Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria, Ufficio 2 Sistemi Informativi e Flussi Informativi con nota Prot. AOO_081/3340/PGS2 del 14/07/2010 e oggetto: Contratto Rep. 9551/2008 Affidamento dei servizi di manutenzione e gestione del Sistema Informatico e Telematico del Servizio Emergenza e Urgenza Sanitaria Territoriale 118, comunica la sua intenzione di verificare la fattibilità tecnica e la realizzazione di quanto necessario per la cooperazione del sistema informativo in oggetto con il servizio di Gestione dei mezzi mobili gestito sul Progetto RUPAR Wireless dalla società InnovaPuglia;
- I direttori delle centrali operative con nota Prot. del 09/02/2010 N. 085/CO 118 BariBat Sistema Emergenza Urgenza Sanitaria Policlinico Giovanni XXIII, nota Prot. del 27/05/2010 N.583/10/CO 118 Lecce Presidio Ospedaliero "Vito Fazzi" UOC, nota Prot. del 22/06/2010 N. 158/2010 Centrale Operativa e Sistema Territoriale ASL Brindisi, hanno manifestato il loro interesse per quanto implementato e hanno fatto esplicita richiesta di estendere i servizi oltre il termine conclusivo del progetto fissato per il 31 Gennaio 2011;

- Il Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione con note Prot. n. A00/152/112964 del 21/06/2010 e Prot. n. 11303 del 22/06/2010 ha convocato un incontro con i direttori delle centrali operative e la società InnovaPuglia per la valutazione dell'uso dei servizi RUPAR Wireless, la ricognizione delle esigenze emerse, la pianificazione e delle attività nel secondo semestre 2010 e il prosieguo nel 2011, e a seguito di detto incontro è stato stilato il relativo verbale successivamente sottoscritto dai direttori di centrale in cui si evidenzia la necessità di proseguire con i servizi RUPAR Wireless per ulteriori 12 mesi a partire da fine Gennaio 2011;
- Il mantenimento della continuità operativa dei servizi anche nel 2011 consente inoltre di proseguire la raccolta e archiviazione dei dati storici relativi a tutte le fasi di intervento dei mezzi del 118 presenti sul territorio. I dati archiviati potranno poi essere oggetto di analisi e studi statistici anche per la determinazione di indicazioni utili alla programmazione strategica del 118 in termini ad esempio di spesa carburante per singolo mezzo come media risultante dal numero di chilometri percorsi, o di supporto alla pianificazione e distribuzione mezzi in relazione alle statistiche di localizzazione cartografica degli interventi di emergenza;
- La fase di esercizio dei servizi RUPAR Wireless nel 2011 è inoltre da considerarsi come una anticipazione funzionale di quanto si va predisponendo con il nuovo progetto del 118 oggetto di lavoro al Tavolo della Sanità Elettronica.
- Con nota prot. n. 91 del 19/01/2011 la società *inhous*e InnovaPuglia ha trasmesso in allegato la scheda attività "Servizi RUPAR Wireless per il 118 regionale (RPWireless118/2011)." in conformità a quanto previsto dalla "Convenzione per la disciplina e la fornitura dei servizi nell'ambito dell'attuazione di progetti ed iniziative di sviluppo previsti dalla programmazione unitaria della Regione Puglia", sottoscritta tra la Regione Puglia ed InnovaPuglia SpA ai sensi della DGR 751/2009 (Rep n. 10711 del 06/10/2009);
- che la suddetta scheda dettaglia le attività da affidare ad InnovaPuglia per l'anno 2011, relativamente alla fornitura, in continuità con quanto già sviluppato all'interno del Progetto RUPAR Wireless in scadenza il 31 gennaio 2011, di servizi tecnologici e applicativi specifici per il 118 regionale che vanno dal supporto alla gestione delle operazioni di emergenza in centrale operativa, alla connettività dati/voce riservata e in mobilità sui mezzi mobili, al monitoraggio del posizionamento dei mezzi ambulanza, al supporto alla navigazione su tragitti stradali, all'accesso remoto in mobilità attraverso RUPAR Wireless all'applicativo di centrale operativa, oltre alle attività di gestione monitoraggio e assistenza per il governo del contratto per un costo complessivo pari a 428.154,62 euro (IVA inclusa);

Considerato che:
- La complessità ed elevata specializzazione richiesta per fornire, in continuità con quanto già sviluppato all'interno del Progetto RUPAR Wireless, servizi tecnologici e applicativi specifici per il 118 regionale senza arrecare disservizi alle normali operazioni già oggi in esercizio presso le centrali operative, fanno ritenere opportuno affidare alla società regionale "inhouse" InnovaPuglia S.p.A. in considerazione delle comprovate competenze nell'ambito della gestione e realizzazione di progetti di innovazione ICT, l'attività "Servizi RUPAR Wireless per il 118 regionale: Codice di riferimento RPWireless118/2011".
- Il predetto affidamento può essere infatti ricondotto all'art.2 lett. i) della Convenzione sottoscritta tra Regione Puglia e Società inhouse InnovaPuglia S.p.A. giusta DGR n. 751 del 07/05/2009, che individua tra le tipologie di affidamento di incarichi a detta Società l'attività di supporto tecnico alle azioni di ammodernamento informatico degli uffici e dei servizi della Pubblica Amministrazione Regionale.
- InnovaPuglia S.p.A. società "in house" della Regione Puglia, ha svolto e svolge in favore della stessa molteplici attività nell'ambito dei servizi di hosting e housing di sistemi informativi e della relativa gestione sistemistica degli stessi; Con DGR 751 del 07/05/09 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Puglia e la società "in house" InnovaPuglia per la disciplina e la fornitura dei servizi nell'ambito dell'attuazione di progetti e iniziative di sviluppo previsti dalla programmazione unitaria della Regione Puglia; In data 30/06/2009 è stata sottoscritta la convenzione tra Regione Puglia e la Società.

- con la DGR n. 934/2010 la Giunta Regionale ha preso atto dell'elenco dei progetti ammessi a finanziamento a valere sull'Azione 1.5.1, Linea 1.5, Asse I, PO FESR 20072013, tra cui il progetto "Nuovo Sistema Informativo Sanitario" di cui alla scheda codice provvisorio SAN/001/2010";
- con il medesimo provvedimento ha affidato alla società inhouse InnovaPuglia l'attuazione dell'intervento "Nuovo Sistema Informativo Sanitario" per un importo totale di 7.945.651,00 euro, dando mandato alla Responsabile della Linea di Intervento 1.5 di procedere all'adozione degli atti di competenza per il perfezionamento dell'affidamento secondo quanto disposto, in relazione alle operazioni il cui costo di investimento è superiore ai 5 milioni di euro, dalla L.R. n. 4/2007 e dalle Direttive concernenti le procedure di gestione del PO FESR 20072013, di cui alla DGR n. 165/2009;
- con la DGR n. 2253 del 26.10.2010 la Giunta Regionale ha dato atto che, perfezionata la procedura per l'affidamento alla società inhouse InnovaPuglia S.p.A. dell'intervento "Nuovo Sistema Informativo Sanitario Regionale (NSISR)", di cui alla DGR 934/2010, la medesima società procederà, in raccordo con il Tavolo della Sanità Elettronica di cui al R.R. n. 19/2007, con ogni massima urgenza alla predisposizione della documentazione di gara ed all'espletamento della stessa per l'affidamento dei servizi di progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione del Nuovo Sistema Informativo del 118 di Puglia (N-118);
- l'art. 2 della succitata convenzione disciplina gli affidamenti alla società InnovaPuglia, individuando una serie di ambiti di attività all'interno dei quali sono affidati incarichi in fase di prima applicazione. In tali ambiti, all'art. 2, lettera i) è prevista l'attività di supporto tecnico alle azioni di ammodernamento informatico degli uffici e dei servizi della Pubblica Amministrazione Regionale;
- l'art. 3 "Procedure" della suddetta convenzione dispone, tra l'altro che lo stesso affidamento è disposto con atti contenenti tutte le condizioni dell'incarico, nonché i corrispettivi impegni di spesa, adottati dalle competenti strutture dirigenziali e perfezionati mediante la sottoscrizione di appositi atti aggiuntivi e/o integrativi alla convenzione, sottoscritti dal Dirigente competente e dalla Società;

Per quanto sopra esposto, acquisito il parere tecnico favorevole del TSE che in data 18.02.2011 si è riunito per valutare la scheda attività relativa ai Servizi RUPAR Wireless per il 118 regionale - RP Wireless 118/2011 ritenendola congruente con quanto previsto dal Piano della Sanità Elettronica della Regione Puglia e con i progetti relativi ai sistemi informativi dell'area dell'emergenza urgenza, si propone alle valutazioni della Giunta Regionale di:

- approvare la scheda "Servizi RUPAR Wireless per il 118 regionale (RPWireless118/2011)" - Codice RPWireless118/2011, allegato sub A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, relativa alla fornitura, in continuità con quanto già sviluppato all'interno del Progetto RUPAR Wireless in scadenza il 31 gennaio 2011, di servizi tecnologici e applicativi specifici per il 118 regionale che vanno dal supporto alla gestione delle operazioni di emergenza in centrale operativa, alla connettività dati/voce riservata e in mobilità sui mezzi mobili, al monitoraggio del posizionamento dei mezzi ambulanza, al supporto alla navigazione su tragitti stradali, all'accesso remoto in mobilità attraverso RUPAR Wireless all'applicativo di centrale operativa, oltre alle attività di gestione monitoraggio e assistenza per il governo del contratto affidate ad InnovaPuglia SpA;
- di approvare lo schema di atto integrativo alla convenzione quadro di cui alla DGR n. 751/2009 allegato sub B) al presente provvedimento;
- di dare mandato al Dirigente del Servizio Assistenza Territoriale e Prevenzione di sottoscrivere il suddetto atto integrativo per il perfezionamento dell'affidamento dell'incarico e di adottare gli atti di competenza in attuazione del presente provvedimento, ivi compresi quelli relativi agli adempimenti contabili ed alla liquidazione ed erogazione delle competenze spettanti alla società Innova Puglia SpA.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Il presente provvedimento comporta una spesa complessiva pari ad euro 442.683,19 (IVA inclusa).

La spesa di euro 442.683,19 per il 2011 trova copertura sul Cap. 741090 (U.P.B.5.0.1) del Bilancio 2011 e sarà accantonata in sede di approvazione dal documento di programmazione economico-finanziaria DIEF 2011.

Ai relativi atti di impegno e di liquidazione, da adottarsi nel presente esercizio finanziario, provvederà il Dirigente del Servizio PATP.

Il Dirigente del Servizio Programmazione
Assistenza Territoriale e Prevenzione
Fulvio Longo

Il Dirigente del Servizio Gestione
Accentrata Finanza Sanitaria Regionale
Mario Aulenta

La presente proposta di deliberazione viene sottoposta all'esame della Giunta regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lett.a), della L.R. 4.2.1997, n.7.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte della Responsabile A.P. "Asse III FERS" del servizio PATP, dal Dirigente della Struttura di Staff Programmazione e Gestione Economica, dal Dirigente del Servizio PATP;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la relazione dell'Assessore proponente così come in narrativa indicata, che qui si intende integralmente trascritta e, conseguentemente:

1. di approvare la scheda "Servizi RUPAR Wireless per il 118 regionale (RPWireless118/2011)" - Codice RPWireless118/2011, allegato sub A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, relativa alla fornitura, in continuità con quanto già sviluppato all'interno del Progetto RUPAR Wireless in scadenza il 31 gennaio 2011, di servizi tecnologici e applicativi specifici per il 118 regionale che vanno dal supporto alla gestione delle operazioni di emergenza in centrale operativa, alla connettività dati/voce riservata e in mobilità sui mezzi mobili, al monitoraggio del posizionamento dei mezzi ambulanza, al supporto alla navigazione su tragitti stradali, all'accesso remoto in mobilità attraverso RUPAR Wireless all'applicativo di centrale operativa, oltre alle attività di gestione monitoraggio e assistenza per il governo del contratto affidate ad InnovaPuglia SpA;

2. di approvare lo schema di atto integrativo alla convenzione quadro di cui alla DGR n. 751/2009 allegato sub B) al presente provvedimento;

3. di dare mandato al Dirigente del Servizio Assistenza Territoriale e Prevenzione di sottoscrivere il suddetto atto integrativo per il perfezionamento dell'affidamento dell'incarico e di adottare gli atti di competenza in attuazione del presente provvedimento, ivi compresi quelli relativi agli adempimenti contabili ed alla liquidazione ed erogazione delle competenze spettanti alla società Innova Puglia SpA.

4. di notificare il presente provvedimento alla società InnovaPuglia SpA a cura del Servizio proponente;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

ALLEGATO A

ATTO INTEGRATIVO

PER LA DISCIPLINA E LA FORNITURA DI SERVIZI NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE DI PROGETTI E INIZIATIVE DI SVILUPPO PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE UNITARIA DELLA REGIONE PUGLIA

tra

Regione Puglia e InnovaPuglia S.p.A.

SCHEDA DELLE ATTIVITA' RELATIVE AGLI AFFIDAMENTI IN PRIMA APPLICAZIONE A VALERE SU RISORSE ORDINARIE

SCHEDA ATTIVITA'

CODICE RPWireless118/2011

1	Titolo dell'attività	Servizi RUPAR Wireless per il 118 regionale: RPWireless118/2011.
2	Tempi di attuazione	2011
3	Costo complessivo e annuale programmato e copertura finanziaria	Costo complessivo: € 442.683,19 Costo anno 2011: € 442.683,19 Capitolo di spesa:741090
4	Descrizione sintetica dell'attività	L'intervento è finalizzato a fornire, in continuità con quanto già sviluppato all'interno del Progetto RUPAR Wireless in scadenza il 31 gennaio 2011, servizi tecnologici e applicativi specifici per il 118 regionale per il supporto alla gestione delle operazioni di emergenza in centrale operativa, la connettività dati/voce riservata e in mobilità sui mezzi mobili, il monitoraggio del posizionamento dei mezzi ambulanza, il supporto alla navigazione su tragitti stradali, l'accesso remoto in mobilità attraverso RUPAR Wireless all'applicativo di centrale operativa. Saranno pertanto mantenuti attivi per l'anno 2011 i servizi implementati da InnovaPuglia e utilizzati in esercizio negli ultimi due anni dal 118 regionale consentendo agli operatori di centrale, ai medici responsabili e al personale a bordo dei mezzi di operare in sinergia tra loro in modo da risultare rapidi ed efficaci nell'esecuzione di compiti legati agli interventi di emergenza/urgenza. Il mantenimento della continuità operativa dei servizi implementati consente inoltre di proseguire la raccolta e archiviazione dei dati storici relativi a tutte le fasi di intervento dei mezzi presenti sul territorio. I dati archiviati potranno poi essere oggetto di analisi e studi statistici anche per la determinazione di indicazioni utili alla programmazione strategica del 118 in termini ad esempio di spesa carburante per singolo mezzo come media risultante dal numero di chilometri percorsi, o di supporto alla pianificazione e distribuzione mezzi in relazione alle statistiche di localizzazione cartografica degli interventi di emergenza. I servizi implementati e mantenuti attivi con la presente attività consentiranno inoltre di conservare la stretta sinergia che il sistema RUPAR Wireless ha avviato tra gli attori regionali che partecipano alla gestione delle emergenze sul territorio regionale. I servizi disponibili sul Progetto RUPAR Wireless sono utilizzati oggi anche dal Servizio di Protezione Civile

		Regionale, e alla luce delle recenti esercitazioni regionali alle quali ha partecipato anche il 118, sta emergendo l'interesse delle Prefetture, della Polizia Provinciale, dei Vigili del fuoco nella continuità della fruizione di detti servizi al fine di coordinare in maniera integrata e monitorare i mezzi sul campo, sia nelle fasi ordinarie che durante le condizioni di preallarme e allarme di specifici eventi. Resta inteso che le attività relative all'intervento descritto nella presente scheda sono indirizzate al mantenimento in esercizio dei servizi relativi al solo 118 regionale
5	Obiettivi dell'attività	Gli obiettivi dell'attività riportati di seguito sono espressi in termini di forniture di servizi specifici per il raggiungimento di una qualità di servizio che consenta di mantenere in esercizio quanto sperimentato/utilizzato dal 118 regionale • Servizio di connettività e trasporto dati su linea terrestre dedicata e ridondata • Servizio Fonia in mobilità su rete cellulare • Connettività dati su IP in mobilità • Servizio di invio SMS • Spedizione automatica del dato di posizione da parte dei mezzi • Invio immagini dal campo alla centrale operativa • Visualizzazione flotta in tempo reale su sito web RUPAR Wireless • Invio indicazioni operative/posizione dell'intervento dalla centrale operativa al terminale mobile sul mezzo • Servizio di ricerca indirizzo/coordinate su mappa • Servizio di visualizzazione informazioni, immagini e video inviati dal campo • Servizio di visualizzazione percorsi e dati storici • Servizio di accesso remoto in mobilità attraverso RUPAR Wireless all'applicativo di centrale (sistema proprietario) • Servizio di gestione ospiti e associazione veicoli terminali • Servizio di manutenzione Hardware/Software terminali mobili • Servizio formazione e assistenza
6	Area di coordinamento e Servizio interessato	Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità. Servizio Programmazione Assistenza Territoriale Prevenzione.
7	Connessioni funzionali con altre attività affidate dalla Regione Puglia alla soc.	Il progetto valorizza sia le infrastrutture e i servizi implementati con il progetto RUPAR Wireless per l'utenza mobile, sia l'insieme dei servizi informativi geografici supportati dalla RUPAR. Connessioni funzionali anche con il

	InnovaPuglia	progetto Nuovo Sistema Informativo Regionale Codice SAN001/2010
8	Connessioni funzionali con altre attività svolte dalla Regione Puglia direttamente o mediante affidamento a terzi	Attività di Protezione Civile svolta dalla Sala Operativa Unificata Permanente sui temi del coordinamento delle emergenze AIB sul territorio regionale.
9	Modalità previste per lo svolgimento dell'attività affidata	E' prevista l'istituzione di un gruppo di lavoro costituito sia da figure professionali di alto profilo che da tecnici in grado di svolgere attività rispettivamente di gestione/controllo delle attività tecniche e monitoraggio/manutenzione, e delle forniture. Il soggetto attuatore individuato per la realizzazione dell'intervento è InnovaPuglia S.p.A Innova Puglia provvederà ad estendere il contratto oggi stipulato con il fornitore di servizi tecnologici di base nelle modalità e nei tempi previsti nel rispetto delle norme in materia di estensione delle forniture/servizi oggetto di gara.

ALLEGATO B

Schema di Atto Integrativo
alla convenzione di cui alla DGR 751/09
nell'ambito di cui all'art. 2 , lettera i)

Estensione Servizi RUPAR Wireless per il 118 regionale
Codice di riferimento RPWireless118/2011

Atto Integrativo
alla convenzione di cui alla DGR 751/09
nell'ambito di cui all'art. 2 , lettera i)

Tra

La Regione Puglia, di seguito detta "Regione", con sede in Bari - Lungomare Nazario Sauro n. 33, (C.F. 80017210727), qui rappresentata, per delega della Giunta regionale, dal Dott. Fulvio LONGO, nato a _____ il _____, in qualità di dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, giusta DGR n. _____ del _____ domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede dell'Assessorato Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità, sito in Bari, Via Caduti di tutte le guerre, 15;

e

InnovaPuglia SpA (di seguito Società), con sede in Valenzano, strada provinciale per Casamassima Km 3, - 70010 Valenzano (BA) codice fiscale e partita IVA 06837080727 e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bari 51339, legalmente rappresentata dal Dott. Francesco SAPONARO nato a Ostuni il 10/12/1952 domiciliato per la carica presso la sede della Società;

PREMESSO che

- che con delibera n.1108 del 26/07/2005 la Giunta ha approvato, l'elenco delle iniziative da inserirsi dell'APQ integrativo sulla "Società dell'Informazione" anche a fronte dei finanziamenti a carico del POR puglia 200-2006 già previsti e destinati nel Complemento di Programmazione approvato con DGR n. 253/2005;
- che tra i progetti indicati nella citata DGR n. 1108/2005 risulta l'intervento SJ001 RUPAR Wireless: ampliamento della componente regionale del SPC a larga banda
- che con determina n.362 del 09/11/2005 è stata identificata come soggetto attuatore la società Tecnopolis Csata s.c.r.l. oggi InnovaPuglia S.p.A.

PRESO ATTO che:

- il Settore Assistenza Territoriale e Prevenzione – Ufficio 3 con nota Prot. n. 983/ATP/3 del 07/11/2005 ha espresso formale adesione al progetto RUPAR Wireless condividendone obiettivi e finalità
- il 118 regionale con nota Prot. 24/6218/ATP/3 del 10 Maggio 2007 dell'Assessorato alle Politiche della Salute, Settore Assistenza Territoriale Prevenzione, Ufficio Assistenza Farmaceutica n. 3 ha nominando quali referenti responsabili i direttori delle cinque Centrali Operative del 118 (Prov. Bari, Prov. Brindisi, Prov. Foggia, Prov. Lecce, Prov. Taranto) ed evidenziando che la centrale del 118 di BAT è in fase di istituzione
- i servizi innovativi implementati sul progetto RUPAR Wireless sono stati implementati e resi disponibili al 118 regionale il quale li ha utilizzati in esercizio in tutte le centrali operative provinciali e su tutti i mezzi ambulanza distribuiti sul territorio regionale
- i direttori delle centrali operative con nota Prot. del 09/02/2010 N. 085/CO 118 Bari-Bat Sistema Emergenza Urgenza Sanitaria Policlinico Giovanni XXIII, nota Prot. del 27/05/2010 N.583/10/CO 118 Lecce Presidio Ospedaliero "Vito Fazzi" UOC, nota Prot. del 22/06/2010 N. 158/2010 Centrale Operativa e Sistema Territoriale ASL Brindisi, hanno manifestato il loro interesse per quanto

implementato e hanno fatto esplicita richiesta di estendere i servizi oltre il termine conclusivo del progetto fissato per dicembre 2010

- il Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione con note Prot. n. A00/152/11296-4 del 21/06/2010 e Prot. n. 11303 del 22/06/2010 ha convocato un incontro con i direttori delle centrali operative e la società InnovaPuglia per la valutazione dell'uso dei servizi RUPAR Wireless, la ricognizione delle esigenze emerse, la pianificazione e delle attività nel secondo semestre 2010 e il prosieguo nel 2011, e a seguito di detto incontro è stato stilato il relativo verbale successivamente sottoscritto dai direttori di centrale in cui si evidenzia la necessità di proseguire con i servizi RUPAR Wireless anche nel 2011 anticipando un minimo investimento anche nel corso del 2010
- la Regione Puglia Area Politiche per la Promozione Della Salute, Delle Persone e Delle Pari Opportunità, Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, Ufficio Assistenza Territoriale Psichiatrica e Dipendenze Patologiche con nota Prot. 152/11-12-09/PATP/4 del 11 dicembre 2009 e oggetto: Contratto 9551/2008-Centrale Operativa 118 Bari – Accesso via RUPAR Wireless – Prot.n1444 del 28 ottobre 2009, ha autorizzato l'adozione e rilascio in esercizio della soluzione di accesso remoto in mobilità ai direttori di tutte le Centrali Operative 118 provinciali attraverso la rete RUPAR Wireless per la fruizione dei servizi e per l'accesso agli applicativi di gestione mezzi e personale allocati presso ogni centrale operativa
- la Regione Puglia Area Politiche per la Promozione Della Salute, Delle Persone e Delle Pari Opportunità, Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria, Ufficio 2 Sistemi Informativi e Flussi Informativi con nota Prot. AOO_081/3340/PGS2 del 14/07/2010 e oggetto: Contratto Rep. 9551/2008 Affidamento dei servizi di manutenzione e gestione del Sistema Informatico e Telematico del Servizio Emergenza e Urgenza Sanitaria Territoriale 118, comunica la sua intenzione di verificare la fattibilità tecnica e la realizzazione di quanto necessario per la cooperazione del sistema informativo in oggetto con il servizio di Gestione dei mezzi mobili gestito sul Progetto RUPAR Wireless dalla società InnovaPuglia

RILEVATO che:

- InnovaPuglia S.p.A. società "in house" della Regione Puglia, ha svolto e svolge in favore della stessa molteplici attività nell'ambito dei servizi di hosting e housing di sistemi informativi e della relativa gestione sistemistica degli stessi;

- Con DGR 751 del 07/05/09 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Puglia e la società "in house" InnovaPuglia per la disciplina e la fornitura dei servizi nell'ambito dell'attuazione di progetti e iniziative di sviluppo previsti dalla programmazione unitaria della Regione Puglia;

- In data 30/06/2009 è stata sottoscritta la convenzione tra Regione Puglia e la Società;

CONSIDERATO che:

- l'art. 2 della succitata convenzione disciplina gli affidamenti alla società InnovaPuglia, individuando una serie di ambiti di attività all'interno dei quali sono affidati incarichi in fase di prima applicazione;

- in tali ambiti, all'art. 2, lettera i) è prevista l'attività di supporto tecnico alle azioni di ammodernamento informatico degli uffici e dei servizi della Pubblica Amministrazione Regionale;

- l'art. 3 della succitata convenzione specifica, tra l'altro, che: "*l'affidamento è perfezionato mediante la sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo e/o integrativo alla presente convenzione, sottoscritto dal Dirigente competente e dalla Società*";

- con DGR n. _____ del _____ la Giunta Regionale ha approvato il presente schema di atto aggiuntivo alla convenzione quadro di cui alla DGR n. 751/2009;

- Con DD n. _____del_____il Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione ha impegnato la complessiva somma di € 442.683,19 IVA inclusa se dovuta;, e approvato lo schema di atto integrativo tra Regione Puglia e la Società per l'attività "Estensione Servizi RUPAR Wireless per il 118 regionale . Codice di riferimento RPWireless118/2011";

Tutto quanto sopra premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
Richiamo delle premesse

Le premesse, le considerazioni e gli allegati costituiscono parte integrante della presente Atto.

Art. 2
Oggetto

Il presente atto integrativo - avente ad oggetto le attività che la Società si obbliga a realizzare nell'ambito dell'attività "Estensione Servizi RUPAR Wireless per il 118 regionale . Codice di riferimento RPWireless118/2011" - costituisce integrazione alla convenzione di cui alla DGR n. 751/2009, sottoscritta il 30/06/2009 tra Regione Puglia e la Società, per l'ambito di cui all'art. 2, lettera i) della convenzione di cui alla DGR 751/09.

Art. 3
Attività di competenza della Società in qualità di Soggetto Attuatore

Alla Società, in qualità di soggetto attuatore, è affidato, per conto della Regione, l'intervento "Estensione Servizi RUPAR Wireless per il 118 regionale . Codice di riferimento RPWireless118/2011" avente come obiettivo l'erogazione, in continuità con quanto già sviluppato all'interno del Progetto RUPAR Wireless, di servizi tecnologici e applicativi specifici per il 118 regionale che vanno dal supporto alla gestione delle operazioni di emergenza in centrale operativa, alla connettività dati/voce riservata e in mobilità sui mezzi mobili, al monitoraggio del posizionamento dei mezzi ambulanza, al supporto alla navigazione su tragitti stradali, all'accesso remoto in mobilità attraverso la rete RUPAR Wireless all'applicativo di centrale operativa.

Art. 4
Referente Tecnico

Il referente tecnico per l'attuazione delle attività sarà indicato dalla Società nella Dichiarazione di Inizio Attività.

ART. 5
(Articolazione dell'Intervento)

La realizzazione dell'attività dovrà essere articolata secondo le indicazioni della scheda attività – allegata alla presente convenzione.

ART. 6
(Oneri a carico delle parti)

La Regione provvederà alla supervisione del controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione della convenzione come realizzati dalla Società.
La Società sarà responsabile ai sensi di legge nello svolgimento delle attività affidate, ed esonera la Regione da ogni responsabilità nei confronti di terzi per fatti che siano allo stesso imputabili.

La Società si impegna a:
a) predisporre tutte le azioni necessarie per assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi mantenendo attive tutte le funzionalità sviluppate per il 118 sul progetto RUPAR Wireless e provvedendo anche ad estendere il contratto oggi stipulato con il fornitore di servizi tecnologici di base nelle modalità e nei tempi previsti nel rispetto delle norme in materia di estensione delle forniture/servizi oggetto di gara
b) tenere contabilità separata per la contabilità di progetto;
c) comunicare tempestivamente al Servizio regionale competente ogni informazione riguardante le eventuali problematiche che potrebbero causare ritardi nella realizzazione dell'intervento;
d) rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, le normative nazionali e comunitarie attualmente vigenti in materia di lavori pubblici, di servizi e/o forniture.

ART. 7
(Durata delle attività)

Il presente atto integrativo ha durata fino al 31/12/2011.

La concessione da parte del dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione di eventuali proroghe dei termini potrà essere concessa al termine del periodo sopra indicato.

ART. 8
(Norma finanziaria)

Le risorse massime disponibili per l'intervento, di cui al precedente art. 2, sono determinate in € 442.683,19 inclusi oneri di legge se dovuti.

ART. 9
(Modalità di pagamento)

L'erogazione del corrispettivo per la realizzazione dell'intervento che è pari a € 442.683,19 (euro quattricentoquarantaduemilaseicentoottantare/19) comprensivo di IVA, ove dovuta, avverrà con le seguenti modalità:

- Una prima erogazione pari al 40% dell'importo assegnato, entro 3 mesi dalla stipula della presente convenzione, previa dichiarazione di avvio dell'attività da parte della Società;
- una seconda erogazione pari al 30% dell'importo assegnato, a seguito della rendicontazione di spese sostenute in misura non inferiore al 80% dell'importo della prima erogazione;
- una terza erogazione pari al 25% dell'importo assegnato, a seguito della rendicontazione di spese sostenute in misura non inferiore al 80% dell'importo complessivamente già erogato;
- il saldo del restante 5% a seguito del completamento delle attività.

Per quanto attiene la definizione degli ulteriori aspetti relativi alle modalità di pagamento si rinvia all'art. 9 della convenzione generale regolante i rapporti tra la Regione e la Società di cui alla deliberazione di Giunta regionale 7 maggio 2009, n. 751.

ART. 10
(Spese ammissibili)

Le spese sono ammissibili, entro i limiti dell'importo fissato nell'Art. 8 e in conformità alla DGR n. 2243 del 17/11/2009, a far data dal 01/01/2011. Sono ammissibili, in ossequio alla normativa vigente, solo le spese effettivamente sostenute e, quindi, comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

ART. 11
(Rinvio alla convenzione generale regolante i rapporti tra Regione e la Società)

Per tutti gli altri aspetti non trattati nel presente atto si fa riferimento e rinvio ai contenuti della convenzione (sottoscritta in data 30/06/2009) regolante i rapporti tra la Regione e InnovaPuglia s.p.a. di cui alla deliberazione di Giunta regionale 7 maggio 2009, n. 751.

ART. 12
(Protezione dei Dati Personali)

La Regione Puglia riveste il ruolo di titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4 comma f) del D.Lgs. 196/2003 e smi. La Società deve adottare, nella sua qualità di soggetto responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 4 comma g) del D.Lgs. 196/2003 e smi, tutte le procedure e le misure di sicurezza individuate nel D.Lgs. 196/2003 e smi e nel R.R. n. 5/2006 e smi, volte a garantire la riservatezza, il trattamento e la protezione dei dati personali, specificatamente quelli identificativi e sensibili, dei quali viene in possesso.

ART. 13
(Oneri e spese contrattuali)

Le spese di bollo e di registrazione sono, ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 131/1986, a carico della Società in-house InnovaPuglia.

La presente Convenzione è redatta e sottoscritta in quattro esemplari ad un unico effetto di cui n. 2 (due) per il Servizio Affari Generali, n. 1 (uno) per il Servizio PATP e n. 1 (uno) per la Società.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno 2011 in Bari

Per la Regione Puglia	Per InnovaPuglia SpA
Il Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione	Il Direttore Generale
_____	_____

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2011, n. 445

S.S. 275 "di Santa Maria di Leuca" - Verbale incontro del 3 marzo 2011. Ratifica e adempimenti conseguenti.

L'Assessore alle Infrastrutture Strategiche e mobilità, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio reti ed Infrastrutture per la mobilità riferisce:

Premesso che:

- in data 3 marzo 2011, a seguito dell'invito del 2 marzo da parte del Ministro per i Rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, si sono incontrati alla presenza dello stesso Ministro, il Presidente della Regione Puglia Nicola Vendola, il vice presidente della Regione Puglia, l'assessore alle Infrastrutture strategiche e mobilità, il Presidente della Provincia di Lecce, il Presidente dell'ANAS, i dirigenti del Servizio STM del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, il direttore e il condirettore centrale dell'ANAS al fine di cercare un'intesa condivisa che consentisse di proseguire l'iter di realizzazione dell'infrastruttura S.S. 275, cosiddetta Maglie-Leuca, in fase di appalto allo stato condizionato da un articolato contenzioso amministrativo incardinato presso il TAR Puglia ed il Consiglio di Stato
- tale contenzioso si è incentrato sull'assetto progettuale della parte terminale dell'opera non essendo state recepite dall'ANAS le indicazioni fornite dalla Giunta regionale con deliberazione n. 965 del 17.06.2009

Considerato che:

- dopo ampia ed approfondita analisi delle istanze poste dai Soggetti presenti, è stata raggiunta una intesa condivisa e riportata nel verbale allegato al presente provvedimento. In sintesi l'ANAS ha proposto una soluzione progettuale che mantiene fermo l'asse del progetto già presentato al CIPE ma ne riduce, a partire dal Km. 33+200, la sezione trasversale da quattro a due corsie, apportando peraltro, alcune variazioni altimetriche (viene eliminato il viadotto) per ridurre l'impatto dell'opera sul territorio ed integrarla alla morfologia dei luoghi ed agli elementi paesaggistici che li connotano
- L'ANAS si è impegnata, inoltre, in fase di sviluppo del progetto esecutivo, e a valere e nei limiti del ribasso d'asta - che la Regione lascerà a questi fini, nella disponibilità della stessa ANAS - a inserire piste ciclabili e parcheggi nei siti panoramici e a far inserire nel progetto esecutivo - sempre su indicazione fornita dalla Regione eventuali, ulteriori opere di ambientalizzazione (muretti a secco, piantumazioni, ecc.), nonché a richiedere all'aggiudicatario l'inserimento nel team di progettazione di un esperto paesaggista, di comprovata esperienza in materia di progettazione del paesaggio
- ANAS, inoltre, verificherà la possibilità di eliminare la rampa diretta che sottopassa la rotatoria finale di S. Maria di Leuca al fine di ridurne l'impatto sul territorio
- La Regione potrà effettuare una verifica di ottemperanza delle prescrizioni ambientali e parteciperà a riunioni periodiche sui temi ambientali con i progettisti incaricati di redigere il progetto esecutivo.

Tenuto conto che:

nel quadro di quanto sopra, la Regione Puglia e l'Amministrazione Provinciale di Lecce hanno dichiarato di rinunciare agli effetti della sentenza n.2634/2010 del TAR Puglia (R.G. 403/10) e al contenzioso in essere, promosso innanzi al Consiglio di Stato - recante RG. 8397/2010 - impegnandosi, altresì, a sottoporre agli altri soggetti costituiti nel medesimo giudizio analoga proposta di rinuncia perché possa essere positivamente condivisa

Preso atto:

- della proposta dell'ANAS e della raggiunta intesa condivisa e riportata nel verbale allegato al presente provvedimento

Per le ragioni esposte si ritiene di condividere il verbale sottoscritto in data 3 marzo 2011, alla presenza del Ministro per i Rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, dal Presidente della Regione Puglia, dal Presidente della Provincia di Lecce e dal Presidente dell'ANAS e dai dirigenti del Servizio STM del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture e si propone alla Giunta Regionale:

- di prendere atto e ratificare il Verbale sottoscritto in data 3 marzo 2011 (allegato A al presente provvedimento)
- di affidare al Servizio Reti ed Infrastrutture per la mobilità, di concerto con l'Assessorato alla Qualità e Assetto del Territorio ogni utile e conseguente atto amministrativo connesso all'esecuzione delle attività

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale, così come definita dall'art. 4, comma 4 lettera a) e d) della L.R. n. 7/97.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Infrastrutture Strategiche e mobilità;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento del Dirigente del Servizio Reti ed infrastrutture per la mobilità;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto e ratificare il Verbale sottoscritto dal Presidente della Regione Puglia in data 3 marzo 2011 (allegato A al presente provvedimento);

- di affidare al Servizio del Servizio Reti ed infrastrutture per la mobilità ogni utile e conseguente atto amministrativo connesso all'esecuzione delle attività;

- di incaricare l'Avvocatura regionale per gli adempimenti conseguenti agli impegni assunti relativamente al contenzioso presso il Consiglio di Stato e a sottoporre agli altri soggetti costituiti nel medesimo giudizio analoga proposta di rinuncia perché possa essere positivamente condivisa;

- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

ANAS S.p.A. REGIONE PUGLIA PROVINCIA DI LECCE

S.S. 275 "DI S.MARIA DI LEUCA" – AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO AL TIPO B DEL D.M. 5.11.2011 (S.S.16 DAL KM. 981+700 AL KM. 985+386 – S.S.275 DAL KM. 0+000 AL KM. 37+000)

VERBALE INCONTRO del 3 marzo 2011

Premesso:

- **che** l'ANAS S.p.A. ("**ANAS**") riveste la qualità di soggetto attuatore della realizzazione dell'infrastruttura strategica in epigrafe;.
- **che** il concreto avvio della fase operativa di realizzazione di questa opera e allo stato, condizionato dall'articolato contenzioso di carattere amministrativo, incardinato presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione di Lecce, nonche' presso il Consiglio di Stato;
- **che** tale contenzioso, promosso e implementato alternativamente dalla Regione Puglia e dall'Amministrazione Provinciale di Lecce, si incentra sull'assetto progettuale del tratto finale dell'opera, tra l'innesto con la S.P. 210 e il Capo di S. Maria di Leuca e, in particolare, sulla circostanza che tale ultimo tratto non recepisce la Delibera di Giunta regionale n° 965 del 19 giugno 2007;
- **che** tale contenzioso ha determinato una situazione di forte incertezza che ha reso necessario il 4 febbraio 2011 il differimento *sine die* da parte dell'ANAS dei termini del procedimento di gara previsti quale scadenza per la presentazione delle offerte da parte delle imprese concorrenti all'affidamento dell'appalto dei lavori dell'opera;

considerato:

- **che** è intendimento di ANAS, quale soggetto attuatore, di ricercare

nuovamente, portando a compimento l'iniziativa di sensibilizzazione già avviata che aveva fatto intravedere concrete possibilità di composizione della vertenza, una soluzione tecnica ed operativa che si dimostri condivisibile tra i soggetti istituzionali interessati. Ciò, tenendo conto che tutti detti soggetti istituzionali, in ripetute ed anche recenti prese di posizione, hanno auspicato una transazione che consenta di proseguire celermente l'iter di realizzazione dell'infrastruttura;

- **che** a tale scopo, ANAS ha predisposto una diversa soluzione progettuale del contestato tratto conclusivo dell'opera, che ritiene possa contemperare le varie opposte posizioni, che ha sottoposto ad una riunione svoltasi il 2 febbraio 2011 al confronto congiunto con i Rappresentanti della Regione Puglia e della Provincia di Lecce;

- **che**, all'esito della citata riunione del 2 febraio 2011, i presenti non hanno trovato l'intesa per sottoscrivere nel verbale della stessa un accordo per transigere le controversie insorte;

Tutto ciò premesso e considerato

Giusta invito del 2 marzo 2011 da parte dell'On. Ministro per i Rapporti con le Regioni e per la Coesione Territoriale, dott. Raffaele Fitto l'anno 2011 il giorno 3 del mese di marzo alle ore 12.00 circa, presso gli uffici dello stesso On. Ministro Raffele Fitto in Roma, ed alla presenza dello stesso, sono convenuti i signori:

On. Nicola Vendola	Presidente REGIONE PUGLIA
Dott. Antonio Gabellone	Presidente PROVINCIA DI LECCE
Dott. Pietro Ciucci	Presidente dell'ANAS
Ing. Ercole Incalza	Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture – STM

Ing. Giuseppe Mele	Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture – STM
Avv. Loredana Capone	Vice Presidente REGIONE PUGLIA
Dott. Guglielmo Minervini	Assessore REGIONE PUGLIA
Avv. Leopoldo L. Conforti	Condirettore Generale ANAS
Ing. Massimo Averardi	Direttore Centrale ANAS

L'ing. Massimo Averardi illustra la soluzione ipotizzata da Anas, come riportata nelle tavole grafiche denominate "**Planimetria Tratto Variante**" e "**Profilo Longitudinale – Asse Principale Variante Altimetrica**" che si allegano al presente verbale per divenirne parte integrante.

In particolare, fermo restando lo sviluppo complessivo dell'intervento che è pari a circa 40 km (di cui 18 km in adeguamento della viabilità esistente e 22 km in variante), la soluzione *de quo* interessa il tratto terminale dell'intervento a partire dal km 33+200 (immediatamente dopo lo svincolo con la S.P. 210) ed interessa i territori dei comuni di Alessano, Gagliano del Capo e Castrignano del Capo.

La nuova soluzione progettuale mantiene fermo l'asse del Progetto Definitivo già approvato dal CIPE, ma si propone di ridurre la sezione trasversale da quattro a due corsie (una per senso di marcia), apportando, inoltre, alcune variazioni altimetriche che consentono di ridurre ulteriormente l'impatto sul territorio ed integrare l'opera alla morfologia dei luoghi e agli elementi paesaggistici che li connotano.

E' prevista la eliminazione del Viadotto San Dana, l'esecuzione di una breve galleria artificiale di 260 m tra le progressive 34+680 e 34+940, il superamento della linea ferroviaria delle Sud-Est e della Strada Comunale

San Dana mediante la realizzazione di due sottopassi, nonchè lo spostamento di gran parte del tracciato in trincea, che riduce l'impatto visivo e l'effetto barriera fra i territori dei comuni interessati.

L'ipotesi progettuale illustrata non richiede l'attribuzione di nuovi fondi e non assume rilievo sotto l'aspetto localizzativo e, pertanto, potrebbe essere approvata direttamente dal soggetto aggiudicatore ai sensi dell'art. 169 del D.lgs 163/2006.

Inoltre, l'ANAS si impegna, in fase di sviluppo del progetto esecutivo e a valere e nei limiti del ribasso d'asta - che la Regione Puglia, a sua volta, si impegna a lasciare, a questi fini, nella disponibilità della stessa ANAS - a inserire piste ciclabili e parcheggi nei siti panoramici mediante le necessarie perizie di variante e a far inserire nel progetto esecutivo – sempre su indicazione fornita dalla Regione entro 90 giorni dalla data del presente verbale – eventuali, ulteriori opere di ambientalizzazione (muretti a secco, piantumazioni, ecc).

ANAS si impegna, altresì, a richiedere all'aggiudicatario l'inserimento nel team di progettazione di un esperto paesaggista, di comprovata esperienza in materia di progettazione del paesaggio, ai fini delle progettazioni di dettaglio degli svincoli e del corpo stradale.

ANAS si impegna, infine, a verificare la possibilità di eliminare la rampa diretta che sottopassa la rotatoria finale di S.Maria di Leuca al fine di ridurne l'impatto sul territorio.

Prima dell'approvazione del progetto esecutivo la Regione procederà, congiuntamente con ANAS, entro 15 giorni dalla comunicazione alla Regione del predetto Progetto esecutivo, ad una verifica di ottemperanza

delle prescrizioni ambientali relativamente agli accordi di cui al presente verbale.

A tal fine un funzionario appositamente nominato dalla Regione parteciperà alle riunioni di coordinamento periodiche sui temi ambientali presso la Direzione Generale ANAS con i progettisti incaricati per il progetto esecutivo.

Nel quadro di quanto sopra, la Regione Puglia e l'Amministrazione Provinciale di Lecce, preso atto della proposta illustrata in questa sede da ANAS, e dagli stessi integralmente condivisa, rinunciano agli effetti della sentenza n. 2634/2010 del TAR Puglia (R.G. 403/10) e al contenzioso in essere, promosso innanzi al Consiglio di Stato - recante RG.8397/2010, - impegnandosi sin d'ora a depositare formale atto in tal senso all'udienza del 15 marzo p.v. presso il Consiglio di Stato, impegnandosi, altresì, a sottoporre agli altri soggetti costituiti nel medesimo giudizio analoga proposta di rinuncia perché possa essere positivamente condivisa.

Roma, lì 3 marzo 2011

On. Nicola Vendola — Presidente REGIONE PUGLIA

Dott. Antonio Gabellone — Presidente PROVINCIA DI LECCE

Dott. Pietro Ciucci — Presidente dell'ANAS

Alla presenza dell'On. Ministro Raffaele Fitto e dell'Ing. Ercole Incalza Responsabile della Struttura Tecnica di Missione del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture:

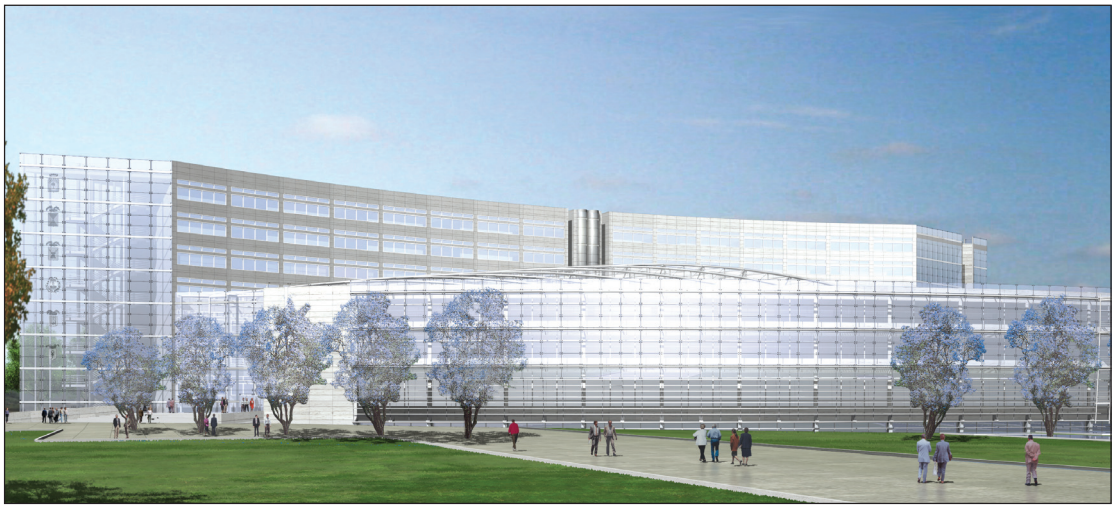

Progetto nuova sede Consiglio Regionale

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379
Abbonamenti: 0805406376
Sito internet: http://www.regione.puglia.it
e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza